

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) All'udienza del **10 gennaio 2007** il p.m. formulava le sue conclusioni, precedute e introdotte dalla proiezione di un breve filmato, relativo all'intervista resa ad un giornalista tedesco dall'ex caporale SS Albert MEIER, originariamente indagato nell'ambito di questo procedimento, ma non portato a giudizio perché nel frattempo deceduto. Sulla scorta delle parole del predetto MEIER, il quale aveva definito le vittime di Marzabotto, del "loschi bacilli", il p.m. riassumeva i fatti come emersi dal dibattito ed evidenziava alcune circostanze, decisive per la definizione della responsabilità degli odierni imputati.

Evidenziava, per cominciare, che i fatti accaduti a Marzabotto e dintorni erano il frutto della applicazione di procedure operative di particolare ferocia, da cui si evinceva chiaramente che l'eccidio era imputabile non alla mera iniziativa di singoli, bensì a precise scelte operative dei superiori comandi, uniformemente applicate dalle truppe sul campo, e, per quel che riguarda la 16^a div. SS, non solo a Marzabotto, ma anche in altre stragi a cavallo fra la Toscana e l'Emilia-Romagna nell'estate del 1944: bastava osservare che a tale divisione erano imputabili circa duemila civili trucidati in un arco temporale compreso fra i mesi di luglio e di settembre del 1944, e che tale cifra corrispondeva al venti per cento di tutti i civili italiani uccisi dalle truppe germaniche; lo stesso servizio informazioni britannico aveva parlato di "deliberata politica di sterminio" nei confronti delle popolazioni civili.

Proseguiva rilevando come tale particolare ferocia operativa affondasse le sue radici nel fanatismo ideologico di cui il personale della 16^a div. SS era impregnato.

Venendo alle posizioni degli imputati, il p.m. rilevava che essi dovevano essere tutti ritenuti concorrenti morali nel fatto, in quanto il primo di essi (ALBERS), Aiutante di battaglione, aveva partecipato all'ideazione della strage, e gli altri ne avevano diretto l'esecuzione sul campo o vi avevano preso parte come esecutori materiali. Sulle singole posizioni:

ALBERS, già in servizio nella *Leibstandarte*, era Aiutante maggiore e uomo di fiducia di REDER, aveva partecipato alla pianificazione dell'operazione, era responsabile dei collegamenti fra il comando e le compagnie sul campo, era rimasto con REDER durante tutta l'operazione o la maggior parte di essa: la sua responsabilità non poteva essere dubbia, e pertanto il p.m. chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato;

BAUMANN, sergente, comandante di squadra nella prima compagnia, identificato come tale dalla scheda personale, dalla documentazione relativa alla sua prigionia di guerra e dalla documentazione pensionistica; egli stesso ammetteva di aver partecipato a un'operazione antipartigiana presso Bologna, ma contemporaneamente si difendeva asserendo che, all'epoca della strage, si sarebbe trovato a Venezia per la frequenza di un corso, circostanza non risultante dai documenti, dai quali risulta invece che il detto corso si svolse nel mese di dicembre. Dalla documentazione sanitaria proveniente dal *Krakenbuchlager* di Berlino si evinceva che in quel periodo non era ricoverato in alcuna struttura sanitaria militare. Era dunque presente, e, ricordava il p.m., veniva citato sia nel libro apologetico sulla 16^a div, sia nelle liste di ex SS sequestrate dalla polizia tedesca presso HACKER. Il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato BAUMANN;

BECKER, sergente della terza compagnia, terzo plotone: non risultava provata la partecipazione ai fatti; l'imputato aveva sostenuto di essere stato trasferito alla 16^a nel novembre-dicembre 1944 e non erano emersi elementi idonei a smentirlo; il p.m. chiedeva pertanto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.;

BICHLER, maresciallo comandante di plotone nella prima e nella terza compagnia, proveniente dalla *Totenkopf*. La sua presenza e le sue funzioni nel battaglione REDER erano provate dai documenti in atti e dalle sue dichiarazioni rese al processo REDER e acquisite agli atti del presente procedimento, nelle quali ammetteva di aver partecipato a rastrellamenti di civili poi avviati a Bologna, e specificava che, secondo lui, non era possibile distinguere fra partigiani e civili; di lui parlava anche il coimputato JAHNERT, uscito precocemente dal processo per morte accertata durante il dibattimento. Dalla dichiarazioni del BICHLER si evinceva una attività di pianificazione preoperativa tra comandanti di compagnia e comandanti di plotone; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato BICHLER;

KUSTERER, sergente, comandante di squadra nella terza compagnia: secondo i documenti in atti, la sua presenza ai fatti era provata; in particolare, il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Riveggio il 4 ottobre 1944; non risultavano altri ricoveri o assenze; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato KUSTERER;

ROITHMAIER: comandante di squadra nella prima compagnia. Nella documentazione in atti (scheda personale, documentazione relativa alle decorazioni

conferite, documentazione pensionistica) era indicato come *zugfuhrer*; veniva ricordato da altri testimoni, e lui stesso ammetteva di aver partecipato a un'azione che poteva essersi svolta nella zona di Marzabotto; non risultavano ricoveri nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ROITHMAIER;

SCHNEIDER Adolf: maresciallo capo comandante di plotone della terza compagnia, anche lui proveniente dalla *Leibstandarte*; dalla documentazione in atti si evinceva che non era ricoverato né altrimenti assente nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SCHNEIDER Adolf;

SCHNEIDER Max: sergente comandante di squadra della quinta compagnia, nell'ambito del plotone che, per l'azione di Marzabotto, fu aggregato alla prima compagnia; il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Monzuno il 29.9.1944, senza che risultassero ricoveri precedenti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SCHNEIDER Max;

TIEGEL: caporal maggiore; non era possibile provare la sua partecipazione ai fatti in quanto non si era potuto appurare quando aveva assunto le funzioni di comandante di squadra, certe solo dopo il novembre del 1944; ne chiedeva pertanto l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.;

TRÄGER: sergente comandante di squadra della prima compagnia, circostanze risultanti dalla scheda personale, dal foglio paga, dalla documentazione relativa alla prigionia di guerra e dalla documentazione assicurativa; il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Cadotto il 29.9.1944: lui aveva affermato di essere stato ferito anteriormente (agosto 1944), ma era smentito dalla documentazione; aveva dichiarato che il giorno prima dell'operazione aveva partecipato a una riunione preoperativa; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato TRÄGER;

WACHE: sergente comandante di squadra della prima compagnia, come si evinceva dalla scheda personale e dal foglio paga. Aveva collaborato al libro propagandistico della 16^a SS; non risultavano ricoveri o altre assenze; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato WACHE;

SPIELER: non risultava aver ricoperto incarichi di comando, ma il suo nome era contenuto in atti di indagine delle autorità alleate e in dichiarazioni testimoniali, e veniva chiamato a rispondere come esecutore materiale degli ordini criminosi. Apparteneva

organicamente a un'altra unità della divisione, il 36° reggimento, ma era probabilmente aggregato alla seconda compagnia del battaglione REDER; o, forse, originariamente appartenente a tale compagnia, veniva successivamente trasferito al 36° reggimento; in ogni caso, era presente a Marzabotto, come provavano l'allegato al rapporto G2 e la testimonianza KNEISSEL, che lo chiamavano in causa per l'uccisione di due anziani e per l'eccidio di un gruppo di persone in una chiesa. Non risultavano assenze nel periodo, e, conseguentemente, il p.m. chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SPIELER;

GUDE: soldato semplice della seconda compagnia del battaglione REDER, e non di un'unità FLAK, indicata nella documentazione come ente addestrativo iniziale; chiamato a rispondere in qualità di esecutore materiale come SPIELER, indicato come tale dal rapporto G2, che gli attribuiva l'uccisione di donne e bambini. Nessun ricovero nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato GUDE.

WULF: sergente della quinta compagnia, comandante del plotone aggregato alla prima compagnia. Era citato espressamente dal testimone LEGOLL (che faceva parte del suo plotone) e che lo indicava come autore di uccisioni di civili; a questo proposito, il p.m. precisava che il nome del sottufficiale indicato nel verbale delle dichiarazioni di LEGOLL – WOLF e non WULF – era chiaramente un errore nella trascrizione, da parte di personale di lingua inglese, di un nome pronunciato in un'altra lingua, in quanto possibili omonimi del WULF facevano servizio in altre unità della divisione e avevano altri gradi; le dichiarazioni di LEGOLL erano quindi pienamente riscontrate dai documenti, dai quali peraltro non si evinceva alcuna possibile assenza per il periodo in questione; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato WULF;

FINSTER: caporal maggiore autista della seconda compagnia; il rapporto G2 lo indicava come l'autore dell'uccisione di donne e bambini e dell'incendio di case. Il teste WOJTECKI lo indicava come colui che pianificava i servizi degli autisti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato FINSTER;

STOCKINGER: soldato semplice autista della seconda compagnia; il rapporto G2 lo indicava come l'autore dell'uccisione di donne e bambini e dell'incendio di case. Il teste KNEISSEL diceva di lui che "fu obbligato" a partecipare all'operazione. L'omonimia che era stata prospettata con altro personaggio non doveva inficiare il quadro probatorio in quanto si era accertato che l'altro STOCKINGER faceva servizio

nella divisione *Nibelungen*, mai impiegata in Italia; non risultavano ricoveri e, nel suo interrogatorio, si era dimostrato non credibile, giungendo a negare anche fatti e circostanze evidenti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato STOCKINGER;

PIEPENSCHNEIDER: caporale autista, proveniente dalle *Totenkopf*, citato da KNEISSEL, risultava ferito il 5.7.1944, ma senza ricovero; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato PIEPENSCHNEIDER.

Circa la natura e l'utilizzabilità della documentazione della Commissione alleata, il p.m. ricordava come si fosse appurato nel corso dell'istruzione dibattimentale che non si trattava di documentazione anonima; si trattava inoltre di documenti già utilizzati in altri procedimenti giudiziari – SIMON e REDER – e pienamente attendibili per la terzietà della fonte da cui provenivano e lo scopo (extraprocessuale) per cui erano stati formati; erano documenti precisi e ricchi di dettagli, anche in relazione alla gravità dei fatti, che certo dovevano essere rimasti ben impressi nella memoria dei testimoni. Proseguiva ricordando che tradizionalmente ai sottufficiali delle forze armate germaniche erano attribuite grande autonomia e grande responsabilità, soprattutto in quelle particolari condizioni operative del tempo di guerra; ricordava altresì quale fosse lo scopo dell'operazione di Marzabotto, e cioè un attacco diretto contro la popolazione civile, tant'è che i partigiani, dopo i primi scontri, non erano stati inseguiti; rammentava che l'appartenenza alle SS non era un elemento secondario per la comprensione dei fatti, che affondavano anche nell'ideologia nazista di cui era imbevuto il reparto di REDER e tutta la 16^a divisione; insisteva sul fatto che a Marzabotto erano stati impartiti ordini preventivi e precisi, che i comandanti sul campo sapevano benissimo cosa fare, e che la soglia della punibilità penale a titolo di concorso morale doveva ritenersi raggiunta nel momento in cui i soggetti ricevevano l'ordine criminoso, ordine che era ben chiaro per tutti da prima dell'azione, visto che i reparti operavano con autonomia, senza che venissero sul momento impartiti ordini specifici (si potevano vedere, sul punto, le dichiarazioni di LEGOLL e di quasi tutti i testimoni italiani); l'uso di razzi di segnalazione colorati costituiva un'ulteriore prova di organizzazione preventiva; risultava addirittura che un tedesco avisò un amico italiano del pericolo imminente. Era accertato che la sera prima dell'operazione vi furono riunioni fra i comandanti di compagnia e i comandanti di sottoreparto, altro elemento che poteva condurre ad affermare con certezza la preordinazione delle stragi, sulla base di ordini provenienti dal comando di battaglione e trasmessi attraverso tutta la catena gerarchica; andava

considerata anche l'assenza di ordini di sfollamento diretti alla popolazione civile. Escludeva che le stragi potessero essere presentate come rappresaglie, perché avvenivano anche a distanza dai luoghi dei combattimenti con i partigiani.

In definitiva, affermava il p.m., tutti gli imputati, di cui aveva chiesto la condanna, avevano piena consapevolezza e volontà del fatto in cui erano concorsi. Ricordava che, per potersi parlare di concorso, bastava anche la mera agevolazione, con la propria presenza, del fatto altrui, e che, in ogni caso, l'apporto al fatto criminoso andava valutato in base all'autorità e alle competenze di ciascun imputato, e al suo grado. Concludeva (con riserva di replica) chiedendo l'assoluzione di BECKER e TIEGEL e la condanna di tutti gli altri, con il riconoscimento di tutte le aggravanti contestate, esclusa quella del grado per GUDE, STOCKINGER e SPIELER, e, per tutti, esclusa quella dell'aver commesso il fatto con le armi in dotazione; chiedeva che venissero negate le attenuanti generiche per la gravità del fatto e che, se concesse, venissero giudicate soccombenti nella comparazione con le aggravanti.

Circa l'imputazione ex art. 187 c.p.m.g. a carico di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER, ne chiedeva il proscioglimento, perché il fatto andava correttamente qualificato ai sensi dell'art. 187 co. 1 c.p.m.g., e per tale reato era intervenuta la prescrizione.

In punto pena, chiedeva l'ergastolo per tutti gli imputati di cui aveva chiesto la condanna, più il risarcimento dei danni alle parti civili, con provvisoria, condanna alle spese e alle altre conseguenze di legge, incluse le pene accessorie.

A questo punto formulava le proprie conclusioni il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e chiedeva il risarcimento del danno morale subito dallo Stato-comunità, da quantificarsi in separato giudizio, e inoltre la integrale pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano *Repubblica*.

All'udienza dell' **11 gennaio 2007** proseguiva la formulazione delle conclusioni da parte dei difensori di parte civile.

Per primo l'Avv. GIAMPAOLO, per la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, concludeva per la responsabilità degli imputati, lamentando i danni subiti dagli enti come danni inferti alla comunità, intesa come comunità di intenti e di sentimenti, che non era più stato possibile ricostruire dopo i fatti; quantificava il risarcimento del danno nella somma risultante dai documenti già presentati e dalle conclusioni scritte, che contestualmente depositava; in linea subordinata chiedeva una provvisoria.

L'Avv. SPERANZONI, rappresentante di ottantadue persone fisiche costituite parte civile (una delle quali deceduta nel corso del processo, con conseguente subentro degli eredi), riassumeva inizialmente i fatti, descrivendo compiutamente i percorsi delle compagnie del battaglione REDER così come erano stati ricostruiti sulla base degli atti di causa, ed elencava i singoli eccidi di cui ogni compagnia si era resa responsabile, con il numero e l'identità delle vittime; specificava, in relazione agli imputati che risultavano feriti in data 29.9.1944, che la località Albergana, ove si era consumata una delle prime stragi, era stata raggiunta dalle SS prima di Cadotto, dove si erano svolti gli unici combattimenti con i partigiani, e che pertanto la detta strage era certamente anteriore al ferimento degli imputati; secondo le dichiarazioni a suo tempo rese da REDER, e acquisite, il combattimento di Cadotto era iniziato verso le 8.30 del mattino e a quell'ora già erano state commesse diverse stragi: quella di Aravecchia, per esempio, secondo le dichiarazioni di LEGOLL, era avvenuta verso le 8.00 (eccidio della famiglia GAMBERINI); anche le prime uccisioni di civili che, secondo LEGOLL, erano state ordinate da WULF erano avvenute prima degli scontri; anche a Campolungo e in altre località – nelle quali non si verificò alcuno scontro con i partigiani – le uccisioni di civili erano iniziate prima delle 8.30. Sulla presenza dell'imputato KUSTERER, specificava che erano le stesse parole dell'imputato ad affermarla, in quanto questi dichiarava di aver assistito alla morte del suo comandante di compagnia, SCHMIDKUNZ, avvenuta l'1.10.1944 a Grizzana. Circa la crudeltà, circostanza rilevante in quanto contestata come aggravante, erano abbastanza eloquenti episodi come quelli delle uccisioni di bambini davanti ai loro genitori, o l'uccisione di donne incinte a colpi di pugnale all'addome. Circa la premeditazione, anch'essa circostanza rilevante in quanto contestata come aggravante, era da ritenersi provata per via delle riunioni preoperative che, secondo le dichiarazioni del BICHLER in atti, si erano svolte fra i comandanti di compagnia e di plotone. Per quanto atteneva al danno e alla sua quantificazione, si richiamava alla giurisprudenza della Suprema Corte sulla perdita di affetto parentale, citata negli atti di costituzione di parte civile, e depositava conclusioni scritte; chiedeva liquidarsi il danno in ragione di 50.000 euro per ogni parente ucciso, cifra aumentata di 25.000 euro se la parte civile costituita fosse già nata al tempo dei fatti, e di altri 25.000 se era stata presente ai fatti, il tutto moltiplicato per quattro; chiedeva che la condanna al risarcimento fosse dichiarata provvisoriamente esecutiva; chiedeva in ogni caso una provvisoria.

L'Avv. BONETTI, rappresentante di diciotto persone fisiche costituite parte civile, esponeva anch'egli i fatti, escludeva che potesse ricorrere l'esimente dell'adempimento del dovere, dal momento che l'esecuzione dell'ordine costituiva manifestamente reato (disciplina che, peraltro, coincideva perfettamente con quanto disposto dal par. 47 del codice penale militare tedesco dell'epoca) ed escludeva anche l'esimente dello stato di necessità, perché la disobbedienza non avrebbe cagionato quelle conseguenze estreme che gli imputati avevano sempre mostrato di paventare. Circa il danno, si richiamava alle conclusioni scritte, che depositava, e che sul punto erano conformi a quelle del collega SPERANZONI.

All'udienza del **12 gennaio 2007** svolgevano le loro conclusioni tutti i difensori degli imputati, ad eccezione del difensore di KUSTERER.

L'Avv. ARGILLA, per STOCKINGER, precisava che il suo assistito non aveva avuto alcuna funzione di progettazione, ideazione o condivisione dell'intento criminoso, perché non aveva né grado né funzioni di comando. Era uno dei tre autisti citati nel rapporto G2 e nella testimonianza KNEISSEL: ma il primo (il rapp. G2) era una mera emanazione della seconda, e inoltre anonimo, e dunque inutilizzabile; quanto alla testimonianza KNEISSEL, essa raccontava fatti riferiti e distingueva tra coloro che avevano partecipato e altri che erano soltanto presenti, ma dei quali il teste non sapeva dire se avessero anche partecipato: tra questi ultimi citava anche gli autisti, dicendo che "furono obbligati a partecipare, non so cosa abbiano fatto"; La compagnia di STOCKINGER (la seconda) era responsabile dell'eccidio di Cerpiano, ma la testimonianza KNEISSEL addossava tutta la responsabilità al MEIER, e citava inoltre SPIELER. Lo STOCKINGER, proseguiva il difensore, non era volontario ma arruolato su base obbligatoria, aveva la licenza elementare ed era agricoltore: una figura dunque modesta, e ciò, pur ammettendo la sua presenza, incideva sul dolo. Ricordava che era stato identificato un altro STOCKINGER (Franz Erwin, per l'esattezza), originariamente scambiato per l'imputato, e poi risultato essere altro soggetto. Chiedeva pertanto l'assoluzione per la mancanza della prova di aver commesso il fatto.

L'Avv. CONTE, per BAUMANN, contestava che l'imputato fosse stato informato prima dell'azione; rilevava che, essendo l'unico armato di *panzerfaust*, doveva essere stato necessariamente impiegato in prima linea contro i partigiani; in ogni caso, non avrebbe potuto rifiutarsi di obbedire (l'episodio relativo al militare PIELTNER era eloquente in tal senso), e anche il teste P. aveva parlato di un soldato titubante che era stato minacciato; contestava inoltre che l'apporto di BAUMANN integrasse gli estremi

del concorso morale, in quanto le sue funzioni di comando erano di fatto inesistenti, avendo egli ai suoi ordini solo tre uomini, a causa delle perdite in combattimento. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Gli Avv. DE LUCA, per TIEGEL, e PIZZUTO, per BECKER, si associavano sostanzialmente alle richieste assolutorie formulate dal p.m. nei confronti dei loro assistiti.

L'Avv. ORLANDO, per FINSTER, rilevava come il suo assistito fosse indicato come mero esecutore materiale, e che non era citato da KNEISSEL ma solo dal rapporto G2. La sua presenza poteva anzi essere esclusa dal momento che lo stesso KNEISSEL aveva dichiarato che autisti e cuochi erano stati impiegati in combattimento solo a partire dal 19.10.1944. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. PARIZZI, per PIEPENSCHNEIDER, contestava la genericità del capo di imputazione e l'incompletezza delle prove documentali; contestava l'utilizzabilità della testimonianza di KNEISSEL, in quanto non riferiva di fatti direttamente appresi, non diceva nulla del suo assistito e non era riscontrata da altri elementi; il PIEPENSCHNEIDER risultava citato solo nel rapporto G2, un riassunto rielaborato e non un vero e proprio interrogatorio; il prigioniero di guerra al cui interrogatorio il detto rapporto si riferiva non veniva indicato nominativamente, ma lasciato anonimo. Ancora: l'imputato non apparteneva alla seconda compagnia, come detto nel rapporto G2, ma, in base ad un rapporto perdite del 5.7.1944, che riportava il suo ferimento a Rosignano, risultava addetto al comando di divisione. Infine, negava la partecipazione del PIEPENSCHNEIDER al fatto di cui all'art. 187 c.p.m.g., come ammesso dallo stesso p.m.. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. BIASOTTI, per BICHLER, concludeva che non vi era prova certa della partecipazione del BICHLER ai fatti; l'unico elemento era costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato stesso nel 1950, ma egli mai parlava di Marzabotto o dell'Emilia-Romagna, ma solo di un suo ferimento a Carrara, con successivo ricovero; contestava ancora il difensore che potesse parlarsi di concorso morale, perché non era identificabile la concreta attività determinativa o rafforzativa dell'intento criminoso altrui. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ex art. 530 comma 1 o, in subordine, comma 2, c.p.p..

L'Avv. VALLINI, per SCHNEIDER Max, ricordava come il suo assistito fosse stato ferito nel primo giorno di operazioni, anzi, nelle primissime ore delle stesse, come

dall'imputato stesso dichiarato; aggiungeva che il suo assistito era stato ricoverato presso l'ospedale militare di Riva del Garda. Nelle dichiarazioni di LEGOLL non si faceva il nome dello SCHNEIDER, ma si citava un episodio in cui l'ordine di uccidere dei civili veniva impartito direttamente dal comandante di compagnia SEGEBRECHT e non dai comandanti di plotone o di squadra; successivamente a tale episodio, il teste LEGOLL faceva riferimento a una sparatoria che avrebbe cagionato il ferimento di soldati tedeschi, episodio che ben avrebbe potuto riguardare l'imputato SCHNEIDER; contestava infine l'elemento psicologico del reato. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. MAZZELLA, per WULF, concludeva per l'assoluzione, non essendovi prova, nelle dichiarazioni di LEGOLL, che il WULF avesse impartito ordini di uccidere dei civili; sottolineava comunque come da tali dichiarazioni non si desumesse la prova certa che l'imputato avesse realizzato i fatti di cui all'imputazione, nei precisi contesti ivi delineati e con le modalità ivi specificate, integrative delle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

L'Avv. CIANFANELLI, per SPIELER, contestava che fosse stata raggiunta la piena prova della responsabilità del suo assistito, anche sulla base del fatto che le caratteristiche fisiche che i diversi documenti accreditavano all'imputato non coincidevano tra di loro. Inoltre, trattandosi di un soldato semplice appena diciottenne, poteva dirsi che non avesse la possibilità di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine, ancorché illegittimo, e, sul punto, era importante la testimonianza P. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, chiedeva la condanna al minimo della pena, con i benefici concedibili.

L'Avv. FIORELLA, per SCHNEIDER Adolf, concludeva per l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., non essendo stata raggiunta la piena prova della responsabilità personale in relazione a specifiche condotte.

L'Avv. BIANCHI (in sostituzione dell'Avv. PIRAS), per TRÄGER e WACHE, precisava che i due imputati non erano fanatici, ma solo giovani sedotti dall'ideologia dell'epoca; che TRÄGER risultava ferito il 29.9.1944 e che nel suo interrogatorio aveva dichiarato di esser stato ferito tra le 9 e le 10 del mattino, in concordanza con le testimonianze di LEGOLL e di R. G. Per WACHE, il teste WOJTECKI lo ricordava vagamente, ma senza scendere in dettagli, e così anche il teste SCHENCK: in conclusione, non vi era prova della sua partecipazione. Concludeva quindi per

l'assoluzione per non aver commesso il fatto, relativamente all'imputato WACHE, e perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, per l'imputato TRÄGER.

L'Avv. TRUPPA, per GUDE e (in sostituzione dell'Avv. ZOLEZZI) per ROITHMAIER, contestava la genericità del capo di imputazione, l'insufficienza delle prove sulla personale responsabilità e sulla partecipazione ai fatti; l'unica prova, il rapporto G2, non era riscontrato né dalla testimonianza KNEISSEL, né da altri elementi; si chiedeva, relativamente a GUDE, se non potesse trattarsi proprio del soldato che, secondo la testimonianza PIRETTI, si era rifiutato di sparare a Cerpiano. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno ex art. 530 co. 2 c.p.p..

L'Avv. VADALA', per ALBERS, contestava che vi fossero gli estremi del concorso morale: il ruolo dell'ALBERS nella catena di comando non era tale da poter incidere nella fase decisionale; in ogni caso, visto il suo comportamento processuale nel processo REDER, avrebbe meritato le attenuanti generiche. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in linea subordinata, riconosciute le attenuanti generiche, instava per il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

All'udienza del **13 gennaio 2007** rassegnava le sue conclusioni l'Avv. CANESTRINI, difensore dell'imputato KUSTERER, evidenziando, *in primis*, l'assenza di contraddittorio nella formazione della prova, nonché le carenze probatorie che avevano connotato l'intero processo e che erano esclusivamente addebitabili al lungo tempo trascorso; in particolare, affermava che non era possibile stabilire la responsabilità individuale del KUSTERER, e ancor meno era possibile fondare la prova del concorso morale sulla base del mero fanatismo ideologico e della preventiva conoscenza (e dunque accettazione) degli ordini criminosi; contestava inoltre che l'appartenenza alle SS potesse determinare automaticamente il concorso morale in tutti i crimini commessi dal Corpo; contestava altresì che il battaglione esplorante della 16^a divisione SS potesse definirsi un reparto d'élite.

Circa la personale responsabilità dell'imputato, non vi era prova – proseguiva l'Avv. CANESTRINI – di alcun contributo causale: sul punto, citava a supporto il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. del Tribunale ordinario di Genova relativamente ai fatti della scuola DIAZ del luglio 2001.

Contestava che le *verlustmeldungen* – i rapporti delle perdite – fossero sempre attendibili.

Rilevava come l'appartenenza ad una compagnia non importasse automaticamente la partecipazione ai combattimenti nei quali la compagnia di appartenenza era stata impegnata: il KUSTERER poteva bene essere rimasto nelle retrovie a svolgere compiti logistici.

Rilevava ancora come i percorsi seguiti dalle varie compagnie non fossero sempre ben definiti e vi fossero delle sovrapposizioni che, spesso, non permettevano di affermare con certezza quale compagnia si fosse resa responsabile di un determinato episodio.

In conclusione, secondo il detto difensore si trattava di un processo indiziario, nel quale non era stata raggiunta la certezza della colpevolezza.

Chiudeva la sua arringa accennando alla sussistenza dello stato di necessità e alle conseguenze del bilanciamento fra le aggravanti contestate e le attenuanti concedibili e chiedendo l'assoluzione del KUSTERER ex art. 530 comma 2 c.p.p..

Il p.m., a questo punto, replicava ad alcune affermazioni delle difese.

Per PIEPENSCHNEIDER, ne precisava l'appartenenza alla seconda compagnia e il successivo trasferimento alla quinta; precisava ancora che la richiesta di proscioglimento per il reato di cui all'art. 187 c.p.m.g. era motivata dalla prescrizione, e non fondata sul merito. Per BICHLER, insisteva sulla certezza della prova della responsabilità. Precisava che nessuno degli imputati risultava ricoverato, che il capo di imputazione non era generico e che l'allegato al rapporto G2 era pienamente riscontrato. Insisteva sul punto della trasmissione dell'ordine criminoso, sulla piena utilizzabilità dei documenti e dell'assenza di prova di alcuna coazione sui militari operanti, circostanza che portava ad escludere la sussistenza dello stato di necessità.

Le parti civili non formulavano alcuna replica.

Il difensore di PIEPENSCHNEIDER insisteva che nel faldone XIII del procedimento 151/02 si trovava tutta la scheda personale dell'imputato, da cui si poteva evincere l'assegnazione al comando divisionale in data 5.7.1944; il passaggio alla quinta compagnia non era datato. Insisteva sulla anonimità – e dunque inutilizzabilità – dei documenti.

Il difensore di KUSTERER insisteva nelle conclusioni già formulate.

L'Avv. CONTE insisteva sulla valutazione integrale delle testimonianze.

Prove utilizzabili

Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno precisare i criteri sulla base dei quali procederà alla valutazione ed alla utilizzazione delle prove, in specie quelle documentali, acquisite al presente processo.

Nel corso della complessa istruttoria, infatti, - e cioè dall'udienza ex art. 431 c.p.p. fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale - è stato acquisito al fascicolo del dibattimento un imponente compendio probatorio, costituito non solo dalle pur numerose testimonianze assunte nel corso del dibattimento, incluse le dichiarazioni dei consulenti, ma anche da una gran massa di verbali e documenti acquisiti a seguito di rogatorie internazionali o provenienti da altri procedimenti giudiziari per crimini di guerra: il processo REDER, in primis, e conseguentemente il processo britannico a carico del generale SIMON (comandante della 16^a div. SS), molti atti del quale confluirono nel procedimento REDER.

Il Collegio ritiene che nell'ambito della notevole mole di documenti acquisiti al processo si possano operare le seguenti distinzioni, in riferimento alle caratteristiche intrinseche di ciascun atto ed alle modalità ed al contesto di redazione del medesimo.

Gli atti che fanno parte dei verbali e delle relazioni degli organi di inchiesta alleati possono essere ricondotti nella categoria delle prove documentali, contemplate e disciplinate dall'art. 234 c.p.p.. Detta disposizione, nel consentire la acquisizione di scritti e altri documenti, identifica il documento in ragione della sua attitudine a rappresentare fatti, persone e cose e non distingue tra i diversi mezzi di rappresentazione, riferendosi sia alla rappresentazione di fatti che alla rappresentazione di dichiarazioni. Di conseguenza vengono ricompresi anche gli atti che hanno contenuto narrativo (Corte Cost. sent. n. 142 del 1992).

Gli atti che fanno parte delle relazioni e delle informative redatte dagli organi di inchiesta alleati, in immediata prossimità rispetto ai fatti di causa, hanno una precisa identità e collocazione e non possono essere considerati "documenti anonimi"; e ciò anche nell'eventualità che qualcuno di tali atti, in sé e per sé considerato, si riveli privo di sottoscrizione. Quello che assume rilievo determinante, infatti, è la valutazione congiunta ed integrata degli atti medesimi, che colga ed evidenzi l'intreccio di riferimenti che li caratterizza e consenta di ricondurli ad una precisa e determinata fonte.

Nell'ambito della prova documentale, con conseguente assoluta utilizzabilità processuale, vanno ricondotte le *verlustmeldungen* (rapporti delle perdite) e la documentazione di provenienza alleata relativa alla prigionia di guerra.

Nella stessa categoria processuale va in genere ricondotta tutta la documentazione proveniente dagli archivi tedeschi, acquisita nel rispetto delle norme di procedura e di indubbia forza ed idoneità rappresentativa di fatti e circostanze relativi alla seconda guerra mondiale. Tanto è vero che la suddetta documentazione viene usata per comprovare se ed in che misura spettino benefici previdenziali a coloro che ne facciano richiesta ed assumano di avere prestato servizio in determinate aree operative e di esservi rimasti per un dato periodo.

I verbali di prove assunte nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale sono tendenzialmente utilizzabili nel corso del presente processo, con le dovute cautele e ferma restando la necessità di valutazioni e conclusioni che tengano conto della peculiarità di casi di specie. Dette prove, infatti, appaiono riconducibili agli schemi delineati nell'articolo 238 c.p.p. e, in parte residua, al concetto di prova documentale di cui all'articolo 234 stesso codice. E' di conseguenza pacifico ed indiscutibile che le suddette dichiarazioni, in quanto rese da soggetti nel frattempo deceduti, siano acquisibili ai sensi del combinato disposto degli articoli 238 e 511 c.p.p. ed assumano il valore di prova in virtù della lettura dibattimentale, nelle duplice forma in cui questa può avere luogo (effettiva e virtuale).

In parte diverse sono le considerazioni da farsi con riguardo al c.d. "allegato al rapporto G2". Questo rapporto, infatti, costituisce un atto interno dei servizi informativi alleati, sostanzialmente consistente in una sintesi delle informazioni e notizie acquisite attraverso colloqui con i prigionieri di guerra tedeschi.

Il predetto documento, quindi, difetta dei requisiti minimi di utilizzabilità probatoria nella parte in cui si limita a fare riferimento a dichiarazioni rese da anonimi prigionieri di guerra e su tali basi formula precise e puntuali accuse nei confronti di altri soggetti. E' evidente che la mancata identificazione della fonte delle informazioni impedisce qualsiasi verifica e controllo di attendibilità e plausibilità e di conseguenza consente di equiparare il tutto alla situazione delineata dall'articolo 203 co. 1 c.p.p. (dichiarazioni degli informatori della polizia giudiziaria).

Va da sé che i documenti sopra indicati sono invece pienamente utilizzabili nella parte in cui menzionano la fonte delle dichiarazioni, fermo restando (ed è il caso di specie con riferimento alle dichiarazioni attribuite ai prigionieri Wilhelm KNEISSEL e

Julien LEGOLL) che occorre comunque valutare se ed in che misura le dichiarazioni che nel rapporto sono attribuite ai prigionieri coincidano poi effettivamente con le dichiarazioni da questi rese e debitamente verbalizzate.

Infine vanno prese in esame le dichiarazioni rese dagli imputati in precedenza e nella diversa qualità di persona informate sui fatti o di testimoni (in particolare nel processo REDER). Ritieni il Collegio che in casi del genere occorra procedere con estrema cautela e comunque evitare in modo assoluto di utilizzare contro l'imputato dichiarazioni da questi rese in precedenza, soprattutto nell'ipotesi in cui le suddette dichiarazioni siano state rilasciate in qualità di teste in un procedimento per fatti connessi a quelli di cui al presente processo. Casi, per vero, in cui non è facile comprendere se la pregressa qualifica di testimone, invece che di imputato, sia dipesa dal fatto che non vi fossero prove a carico dell'allora teste, oppure da opzioni di più vasto respiro e, nella sostanza, ricognitive dell'idea che la repressione dei crimini di guerra dovesse riguardare i sommi gradi gerarchici e non le posizioni marginali o intermedie.

Sicché è convincimento del Collegio che le precedenti dichiarazioni rese dagli imputati allorquando non erano tali debbano essere utilizzate solo nella parte in cui attestino circostanze fattuali di rilevanza generale (per esempio, in merito alla dislocazione dei reparti ed alla loro movimentazione) e che per la parte residua, e fermo restando il limite dell'impiego *contra se*, vadano prudentemente valutate in riscontro e come riscontro di altri elementi di prova in atti.

Ricostruzione del fatto storico

Il fatto storico per il quale è processo è stato ricostruito sulla base del copioso compendio documentale proveniente dai processi SIMON e REDER, nonché in base alle altre prove in atti, soprattutto le complete e dettagliate sintesi operate dai testi G. e D'E. e dai tre consulenti del p.m., nonché, per quanto attiene alla comprensione dei movimenti sul terreno e delle caratteristiche di questo, dalla consulenza topografica di parte civile.

I fatti si svolsero dunque nei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in Provincia di Bologna, nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre dell'anno 1944. La maggior parte delle località interessate dagli eccidi si concentrava sul versante del fiume Setta; l'operazione, che avrebbe condotto agli eccidi, nacque come

operazione antipartigiana contro la brigata partigiana *Stella Rossa*, della quale era stato incaricato il battaglione esplorante della 16^a divisione *Panzer Grenadiere* delle Waffen-SS, battaglione comandato dal magg. Walter REDER; il battaglione REDER, che, come compiutamente spiegato dal consulente del p.m. Dott. P., costituiva un'unità scelta nell'ambito della divisione, aveva una forza, a pieno organico, di circa mille uomini, ma in quel periodo il reparto aveva una consistenza più ridotta.

Il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 2 – opera del magg. REDER, realizzata al tempo del suo processo – mostra la dislocazione della brigata partigiana *Stella Rossa* sul territorio della (futura) strage; il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 3 – sempre opera del REDER – illustra lo svolgimento pianificato dell'operazione che il battaglione REDER avrebbe dovuto condurre contro la *Stella Rossa*, evidenziando in rosso i partigiani e in azzurro le truppe tedesche.

Il battaglione REDER comprendeva: una compagnia comando, cinque compagnie operative e una di supporto; nell'operazione vennero impiegate quattro compagnie: la 1^a, a La Quercia con obiettivo S. Martino; la 5^a, da Murazze con obiettivo Monte Caprara; la 3^a, da Murazze a Monte Sole; la 2^a, anch'essa da Murazze a Monte Sole, ma con percorso in parte diverso da quella della 3^a; si trattava, per tutti gli obiettivi, di posti occupati dai partigiani; nella mappa disegnata dal REDER vi erano anche dei reparti indicati in colore verde, i reparti tedeschi incaricati di fare da "cintura" delimitando l'area operativa del battaglione REDER (unità di artiglieria, unità della FLAK – la contraerea – altre unità della Wehrmacht, la compagnia di scorta divisionale della 16^a SS). Il battaglione REDER, unità esplorante, era indicato in sigla come AA (*Aufklärung Abteilung*, Reparto esplorante, *Recce Unit* nelle fonti in lingua inglese). Il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 4 (sempre opera del magg. REDER) indicava la zona di riposo del battaglione REDER, che vi giunse verso il 25 settembre 1944 e prese parte ad alcuni combattimenti sulla linea gotica il 25 e 26 settembre; il 27 e il 28 si acquartierava sul fiume Setta.

La sera del 28 l'ufficiale 1c della divisione, magg. LOOS, ordinava a REDER di iniziare l'operazione antipartigiana l'indomani alle ore 06.00; all'ora stabilita le compagnie di REDER si schieravano come da pianificazione, previa riunione operativa fra REDER e i comandanti di compagnia e l'Aiutante di battaglione Paul ALBERS.

Quindi ogni compagnia si muoveva nel suo settore predeterminato: la 1^a compagnia, durante la sua marcia, veniva bloccata a Cadotto dalla resistenza del posto comando della *Stella Rossa* (la 1^a compagnia, in vista di ciò, era stata rinforzata da un plotone mitraglieri distaccato dalla 5^a compagnia e comandato dal sergente Helmut WULF). L'elenco delle località toccate dal battaglione REDER risultava essere il seguente: Albergana, toccata dalla 1^a compagnia, per un totale di tredici vittime; Aravecchia, toccata anch'essa dalla 1^a compagnia, per un totale di venti vittime; Cadotto, toccata anch'essa dalla 1^a compagnia, per un totale di trentotto vittime; Campolungo, toccata dalla 2^a compagnia, per un totale di quattro vittime; Caprara di Sopra, toccata dalla 3^a compagnia, quarantasette vittime; Ca' Beguzzi, toccata (ma solo il 5 ottobre) dalla 5^a compagnia, ventuno vittime; Casaglia, toccata dalla 3^a compagnia, settantanove vittime; Casone di Riomoneta, toccata dalla 2^a compagnia, diciassette vittime; Cerpiano, toccata anch'essa dalla 2^a compagnia, quarantatré vittime; La Quercia, toccata dalla 5^a compagnia, sei vittime non identificate; Prunaro di Sopra, toccata dalla 1^a e dalla 5^a compagnia operanti congiuntamente, quindici vittime; Prunaro di Sotto, toccata anch'essa dalla 1^a e dalla 5^a compagnia operanti congiuntamente, venti vittime; San Giovanni di Sotto, toccata dalla 5^a compagnia, cinquantuno vittime; San Martino, toccata dalla 1^a compagnia, quarantasette vittime; Scope di Casaglia, toccata dalla 2^a compagnia, dieci vittime (identificate come due madri e otto bambini); Steccola, toccata dalla 1^a e dalla 5^a compagnia operanti congiuntamente, con una sola vittima accertata, un anziano che, non riuscendo a marciare alla stessa velocità degli altri rastrellati, veniva gettato vivo in un pagliaio in fiamme; l'eliminazione delle vittime era in genere avvenuta mediante fucilazione o mitragliamento con armi di squadra, seguito dal lancio di bombe a mano tra i corpi per garantire che eventuali superstiti non riuscissero a scappare.

Determinazione del fatto materiale contestato

I diciassette giudicabili sono giunti al dibattimento separatamente, nell'ambito di tre diversi procedimenti, gradualmente riuniti nelle prime udienze della fase dibattimentale, come esposto nella parte narrativa; tale originaria separazione ha comportato la parziale diversità dei rispettivi capi di imputazione, riscontrabile dalla lettura dell'epigrafe. Ma tale diversità è meramente apparente.

Infatti, tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del medesimo accadimento, consistente nel fatto storico come ricostruito ed esposto nel capitolo precedente, e sintetizzabile nei termini seguenti: l'aver, in concorso fra loro e con altri militari del battaglione esplorante della 16^a divisione *Panzer Grenadiere* delle Waffen-SS rimasti non identificati, o risultati deceduti, commesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatti di violenza mediante omicidio, per cause non estranee alla guerra e senza giustificato motivo, nei confronti di privati nemici che non prendevano parte alle operazioni militari, cagionando così la morte di circa ottocento persone; fatto commesso nei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, nelle date del 29 e 30 settembre, 1 e 5 ottobre 1944; con le aggravanti contestate in epigrafe, in particolare quelle dell'aver agito con premeditazione e con crudeltà verso le persone, ed esclusa soltanto l'aggravante dell'aver commesso il fatto con le armi in dotazione, alla cui contestazione il p.m. ha rinunciato in sede di conclusioni.

Gli imputati STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER sono inoltre chiamati a rispondere del reato previsto e punito dall'art. 187 c.p.m.g., come contestato in epigrafe.

Le ragioni della affermazione della penale responsabilità

Per decidere della responsabilità dei diciassette imputati in ordine al fatto ricostruito e determinato come sopra, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo, la responsabilità è collegata alla presenza sui luoghi e nel momento del fatto. Già l'imputato TRAUSNER, nel corso del dibattimento, è stato prosciolto, su richiesta del p.m., perché era provata la sua frequenza di un corso in Germania nel periodo della strage di Marzabotto; e per analoghi motivi il p.m., in sede di conclusione, ha richiesto l'assoluzione, sia pure in via dubitativa, degli imputati BECKER e TIEGEL. Degli altri quindici imputati, invece, può dirsi che essi erano tutti presenti sui luoghi e nel momento dei fatti. Il punto sarà compiutamente sviluppato quando si tratterà delle singole posizioni, ma al momento può essere considerato un punto fermo e la base di partenza per le ulteriori considerazioni.

In secondo luogo: eccezion fatta per gli imputati WULF e SPIELER, il dibattimento non ha consentito di acquisire, a carico di imputati diversi dai due sopraddetti, elementi di prova che dimostrino la loro materiale partecipazione agli atti di omicidio. In altre

parole, nonostante il gran numero di episodi compiutamente ricostruiti dalle testimonianze acquisite nel corso del processo, incluse le dichiarazioni dei consulenti, non è stato possibile identificare nessuno degli imputati come esecutore materiale di taluno degli eccidi che compongono il feroce mosaico della strage di Marzabotto (con le sole già citate eccezioni di WULF e SPIELER). Anzi, per quanto attiene all'imputato ALBERS, è al contrario provato che egli non partecipò materialmente ad alcuna delle dette uccisioni.

Infatti, dalle testimonianze e consulenze, alle quali si è fatto riferimento per la ricostruzione del fatto, si è potuto identificare con chiarezza l'appartenenza di ogni imputato ad una delle compagnie del battaglione REDER e i percorsi seguiti da ciascuna compagnia durante l'operazione, e, conseguentemente, quali eccidi ogni compagnia commise nelle località toccate durante la marcia. Tutte le testimonianze, però, pur concordando sul fatto che i militari operavano in gruppi di dieci-venti uomini, non hanno fornito elementi in base ai quali poter concludere che il tale imputato facesse parte della tale squadra e che questa si fosse resa responsabile di una determinata strage, tra le tante commesse nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capo di accusa (fatte sempre salve, lo si ripete ancora una volta, le posizioni di WULF e SPIELER).

Del tutto diverse, però, sono le conclusioni cui si perviene in riferimento al concorso morale.

E' ben noto – ed è appena il caso di ricordarlo – che integra gli estremi del concorso morale qualsiasi comportamento che contribuisca a determinare, o anche solo a rafforzare, l'intento criminoso di altri, a prescindere da qualsiasi partecipazione materiale nell'esecuzione di tale proposito criminoso. Può e deve parlarsi di concorso morale, quindi, nel caso in cui un militare, ricevuto un ordine manifestamente criminoso da trasmettere ai subordinati perché provvedano alla sua materiale esecuzione, lo trasmetta e così determini i predetti subordinati a commettere uno o più fatti costituenti reato: ed è del tutto ininfluenza che poi il soggetto che ha trasmesso l'ordine partecipi materialmente o no alla sua esecuzione, poiché in ogni caso egli ha già prestato un contributo causale decisivo, senza il quale il reato non sarebbe stato commesso: come si suol dire, *hoc sufficit*.

Quanto sopra esposto richiede, però, una precisazione: quali erano gli ordini impartiti alle truppe SS per l'operazione di Marzabotto, operazione che, ufficialmente,

era diretta contro una formazione combattente nemica, ancorché irregolare, la brigata partigiana *Stella Rossa*?

I protagonisti tedeschi della vicenda, imputati o testimoni, a partire da SIMON e REDER (con le sole, ma significative, eccezioni di KNEISSEL e LEGOLL, come si vedrà), hanno sempre sostenuto che gli ordini impartiti per l'operazione di Marzabotto erano di "procedere senza riguardo per le perdite proprie o nemiche" e di "combattere senza riguardo per i civili"; disposizione, quest'ultima, spiegata nel senso che si dovevano affrontare ed annientare i nemici – cioè i partigiani della *Stella Rossa* – senza preoccuparsi dei danni che, durante il combattimento, venissero inflitti a quei civili che un fato avverso avesse fatto capitare in mezzo al fuoco incrociato delle opposte parti combattenti: ordini severi, di particolare durezza, come ammesso dagli stessi tedeschi - ordini, peraltro, pienamente conformi alle direttive generali del maresciallo KESSELRING per la lotta antipartigiana -; ordini, a giudizio dei testi, forse non pienamente legittimi, ma certamente non manifestamente criminosi, non nel particolare contesto operativo della guerra partigiana, combattuta contro un nemico sfuggente e insidioso che spesso usava i civili come strumento di mimetizzazione.

Secondo queste testimonianze, in altri termini, le ottocento vittime civili di Marzabotto, Grizzana e Monzuno null'altro sarebbero se non "danni collaterali", secondo la moderna terminologia militare.

Il quadro è indubbiamente suggestivo e, si deve ammetterlo, provvisto di una logica che nella sua astrattezza presenta elementi di plausibilità.

Ma si tratta di logica astratta, appunto, e sicuramente parziale. Due sono gli elementi, decisivi, che "non tornano", come si suol dire.

Il primo è che, accettando tale versione dei fatti, dovremmo immaginare lo scontro fra il battaglione REDER e la brigata *Stella Rossa* come una titanica battaglia divampata per giorni su un ampio fronte, con numerosi e aspri combattimenti, perché solo una battaglia del genere avrebbe potuto cagionare tanti e tali "danni collaterali"; oppure, che una epidemia di follia omicida abbia improvvisamente e uniformemente colpito le centinaia di soldati del battaglione REDER, i quali, superando di loro iniziativa i confini tracciati dagli ordini superiori, si sarebbero abbandonati alle feroci stragi la cui sinistra eco ha risuonato per mesi nell'aula del processo.

Così, evidentemente, non è. Lo scontro fra i partigiani e le truppe del battaglione REDER fu poco più di una scaramuccia localizzata, che cagionò al battaglione REDER perdite a dir poco ridicole e che ebbe inizio verso le 8.30 del mattino del 29.9.1944. Per

contro è provato non solo che le stragi di civili inermi erano iniziate almeno mezz'ora prima, ma altresì che tali stragi vennero consumate in località in cui non vi fu il pur minimo accenno di ostilità nei confronti degli uomini di REDER.

Niente “danni collaterali”, dunque. E neppure follia omicida: tutte le testimonianze dei sopravvissuti concordano sul fatto che le squadre di militari SS operavano in modo ordinato, sistematico e metodico; l'opposto di quello che ci si aspetterebbe da un'orda di pazzi invasati.

Il secondo elemento che “non torna” con la pur abile versione degli ordini “duri ma non criminosi” è chiaramente contenuto nelle deposizioni di LEGOLL e KNEISSEL. Dichiarazioni di KNEISSEL: ai suoi camerati fu “ordinato di dare alle fiamme interi villaggi, di uccidere il bestiame e di uccidere tutti i civili, inclusi donne e bambini”; ogni soldato doveva fare rapporto sul numero di persone uccise. Dichiarazioni di LEGOLL: l'ordine era “di fare rappresaglia sparando indiscriminatamente su tutte le persone nelle vicinanze, qualora fossimo fatti segno a fuoco mentre eravamo in marcia”, e tale ordine veniva direttamente da REDER.

Con questo, ritiene il Collegio, si conclude ogni discussione sul tenore degli ordini che furono impartiti agli uomini del battaglione REDER per l'operazione del 29.9.1944. Ordini la cui reale natura, oltre che nelle leali ed esaurienti deposizioni dei due testi sopra indicati, trova la più significativa conferma nelle atroci dimensioni del massacro e nel numero abnorme di bambini, donne, vecchi e civili inermi che furono barbaramente uccisi.

Erano tali ordini chiaramente e indiscutibilmente criminosi? La domanda è davvero oziosa. Non esiste norma, né di diritto interno né di diritto internazionale, che consenta di fare dei civili inermi il bersaglio diretto della *vis bellica*: sul punto si ritornerà più avanti, e ancora quando si affronterà la questione della qualificazione giuridica del fatto.

Quindi, tornando al problema del concorso morale, può senz'altro concludersi che la trasmissione ai propri subordinati di un ordine, del tenore di quello che fu diramato dal magg. REDER, integra senza ombra di dubbio un tale concorso, sia sul piano della coscienza e volontà del fatto che l'esecuzione dell'ordine cagionerà, sia della determinazione dei subordinati a cagionarlo. Sicché, quelli fra gli imputati che, per l'esercizio di funzioni di comando, ad ogni livello, o di funzioni di pianificazione, costituissero, all'interno del battaglione REDER, un anello della catena gerarchica di trasmissione degli ordini, dal livello più alto fino alla truppa, dovranno essere ritenuti

responsabili, ancorché – lo si ripete – essi non abbiano materialmente “premutato il grilletto”.

Che poi questa trasmissione degli ordini lungo la catena gerarchica – dal comando di battaglione ai comandanti di compagnia, dai comandanti di compagnia a quelli di plotone, da questi ai comandanti di squadra e, infine, dai comandanti di squadra ai gregari – vi sia stata, è parimenti indubitabile. Le prove sono concordi sul fatto che si tenne una riunione, la sera del 28.9.1944, fra REDER, ALBERS, il magg. LOOS del comando di divisione e i comandanti di compagnia del battaglione (si vedano le dichiarazioni di EKKEHARDT, ad esempio). Ancora, dalle dichiarazioni dell'imputato TRÄGER – dichiarazioni rese nella veste di indagato e con tutte le garanzie previste dalla legge, sicché non si pone alcuna questione sulla loro utilizzabilità – si può apprendere che si tennero delle riunioni preoperative tra i comandanti di plotone e i comandanti di squadra. Infine, le concordi testimonianze dei superstiti, nonché quella del LEGOLL, riferiscono che i plotoni, le squadre e spesso i singoli soldati operavano senza necessità di munirsi di volta in volta di ordini o autorizzazioni: segno, questo, che le istruzioni e gli ordini ricevuti in precedenza costituivano il programmato e condiviso piano di azione e che la attività sul campo delle truppe SS, fino all'ultimo soldato, costituiva puntuale attuazione di ordini ben conosciuti e di procedure ben rodute.

Resta un ultimo punto da affrontare. Posto che i militari investiti di funzioni di pianificazione e/o di comando del battaglione REDER abbiano trasmesso ai subordinati un ordine manifestamente criminoso avendo piena coscienza della sua criminalità, avevano essi l'obbligo ineludibile di trasmetterlo o sussisteva la possibilità di sottrarsi a tale obbligo? In altre parole, può invocarsi a loro discolta l'esimente dell'adempimento del dovere o quella dello stato di necessità?

Per quanto attiene all'esimente dell'adempimento del dovere, norma di riferimento per il giudice è l'art. 40 c.p.m.p. che, pur essendo stato abrogato dalla L.382/1978, deve ritenersi applicabile ai fatti di causa in quanto più favorevole rispetto all'art. 51 c.p., oggi applicabile anche per i reati militari. Tale disposizione era così formulata:

“Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato”.

Sulla base di tali regole, che nella sostanza sono le medesime dell'art. 51 c.p. oggi vigente, di cui anzi si riteneva fossero soltanto un logico sviluppo, e del par. 47 del codice penale militare tedesco, applicabile durante il conflitto mondiale, vigeva la regola della sostanziale irresponsabilità del militare esecutore dell'ordine, a meno che questo non avesse ad oggetto un fatto manifestamente criminoso.

Cardine della normale irresponsabilità per quanto commesso in esecuzione di un ordine era la necessità di assicurare che una categoria di persone tanto particolare come i militari, i cui compiti istituzionali devono essere assolti con la prontezza che solo un ordine gerarchico impone, non si trovasse esposta a penose valutazioni, e conseguenti perdite di tempo, a fronte di quanto comandato.

A completare siffatto dispositivo, subentrava quindi la norma che sanciva la non punibilità del militare che avesse dato esecuzione ad un ordine costituente reato, posto che non gli era consentito indugiare nell'esecuzione e chiedere esplicitazioni o conferme di sorta.

Tuttavia, già nel 1941 (data di emissione del codice penale militare) era avvertita l'esigenza che tale obbedienza dovesse comunque incontrare un limite: si riteneva, cioè, che laddove i comportamenti richiesti configgessero in maniera intollerabile con i precetti che avrebbero dovuto governare la coscienza di ogni essere umano, qualunque militare si sarebbe dovuto opporre all'esecuzione dell'ordine (oggi si veda l'art. 4 L.382/1978 sulla disciplina militare).

Il problema si sposta, allora, sull'individuazione del limite oltre il quale l'ordine del superiore non svolge più la sua efficacia esimente, e si determina l'opposto dovere di disobbedienza.

Si è visto che il comma 4 della norma richiamata fa riferimento alla manifesta criminalità dell'ordine, criterio che viene costantemente inteso in senso oggettivo, a significare che, raggiunto quel limite, è lo stesso ordine che perde il suo carattere vincolante.

Nel caso di specie, alla luce di quanto si è più sopra detto, è di tutta evidenza che gli ordini impartiti per l'operazione di Marzabotto, che anche nella più edulcorata delle ricostruzioni dei protagonisti tedeschi vengono qualificati come particolarmente duri, erano una manifesta violazione del diritto interno e internazionale sull'uso della violenza bellica.

A rigore, poiché si tratta di fatti caratterizzati da un'imperiosa evidenza, oltre che da un altissimo contenuto di disvalore, non sarebbe neanche necessario dimostrare la consapevolezza di quella criminalità, tant'è vero che l'art. 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga sanciva direttamente l'inescusabilità dell'ordine avente ad oggetto crimini di guerra, attraverso una presunzione assoluta di manifesta criminalità che esentava il giudice da qualunque ulteriore riscontro. Ciò in ragione del fatto che il carattere delittuoso esclude l'efficacia esimente dell'ordine già sotto il profilo oggettivo, rendendo, quindi, del tutto irrilevante anche l'insindacabilità putativa (Cass., sez. I, 16.11.1998, Priebke; ma, già prima, Cass., sez. V, 28.5.1984, Guerrieri, ivi richiamata).

Per quel che concerne lo stato di necessità, una volta stabilito che nessun dovere di obbedienza imponeva l'esecuzione di un piano tanto manifestamente criminoso, ci si deve domandare se all'esclusione della punibilità si debba pervenire per altra via e, segnatamente, facendo riferimento all'aver gli imputati agito in stato di necessità.

Infatti, secondo l'art. 54 c.p.,

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.

In proposito costituisce un dato che può senz'altro essere definito ormai notorio la circostanza che nei numerosi processi nei confronti di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti, in specie in quelli celebrati nel primo dopoguerra, quando vi era la possibilità di sentire numerosissime SS ancora in mano alleata. Sul punto, nel corso del dibattimento è stato ascoltato il consulente del p.m., prof. PEZZINO, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza di casi di fucilazione per disobbedienza ad ordini illegittimi nelle Forze armate tedesche; dichiarava anzi che certamente non ve ne erano stati in Italia, dove l'unico caso di esplicito rifiuto di eseguire tali ordini, da parte del comandante del reparto di polizia che aveva subito l'attentato di Via Rasella a Roma, non diede luogo a

sanzioni di sorta; il consulente era addirittura a conoscenza di un caso, verificatosi nella Polonia occupata, in cui una parte degli uomini di un battaglione di Polizia, il 101°, ottennero di non partecipare ad azioni di sterminio di ebrei senza alcuna conseguenza disciplinare. Anzi fu proprio il comandante di battaglione a invitare chi, fra i suoi uomini, non se la sentisse di partecipare a quelle operazioni, a farlo presente per essere destinato ad altri incarichi.

Vero è che alcune testimonianze (LEGOLL, *in primis*, ma anche superstiti italiani come P. F.) parlano di soldati tedeschi che avrebbero esitato e sarebbero stati costretti a obbedire con la minaccia delle armi. Ma va detto che i pochi casi ricordati erano relativi a meri esecutori materiali, e mai a militari investiti di funzioni di comando, i quali, anzi, erano proprio gli autori delle minacce finalizzate ad ottenere l'obbedienza agli ordini. Quanto alla leggenda di un soldato tedesco che sarebbe stato fucilato per essersi rifiutato di eseguire gli ordini criminosi – leggenda fiorita anche relativamente ad altre stragi naziste – per l'appunto di una leggenda si tratta. Tra i verbali di testimoni tedeschi deceduti se ne trova uno che fa piena luce sulla vicenda, precisamente quello dell'ex ufficiale medico del battaglione REDER, SCHILDBACK, il quale ricordava tale episodio ma precisava che la fucilazione del soldato tedesco era avvenuta non per disobbedienza ma per essersi il detto militare sbandato, e aver commesso atti di codardia come fuggire dopo aver danneggiato la propria arma, sotto un bombardamento americano. Il fatto era avvenuto giorni dopo le stragi di Marzabotto e lo SCHILDBACK ricordava i particolari della vicenda in quanto, come ufficiale medico, aveva presenziato all'esecuzione per certificare la morte del giustiziato.

Va comunque ricordato che nel presente procedimento, ad eccezione degli imputati WULF E SPIELER, nessuno, come detto, è chiamato a rispondere per aver materialmente “premuto il grilletto”, bensì per aver pianificato e trasmesso gli ordini di esecuzione. Per l'accertamento della responsabilità non si deve avere riguardo alla materiale partecipazione alla soppressione fisica delle vittime, fase finale di attuazione del piano, ma al momento in cui ciascuno degli ufficiali o dei sottufficiali impiegati ha fornito il proprio decisivo contributo, cioè quello in cui vi fu la comunicazione dell'obiettivo da perseguire e la ripartizione delle rispettive competenze.

Cioè a dire, le riunioni preoperative nelle quali ciascuno degli imputati investiti di responsabilità di pianificazione e/o di comando ha reso possibile il conseguimento del disumano obiettivo, programmandone le dettagliate modalità di esecuzione.

E' allora ragionevole ritenere che già in quel momento, dove la pressione psicologica non poteva che essere inferiore, chi avesse voluto avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso o soltanto le proprie perplessità, quindi consentendo una modifica del piano o una semplice sostituzione nell'incarico. Ma di un tale dissenso in atti non vi è traccia e non può essere ipotizzato neppure in via dubitativa.

Per gli attuali imputati, inoltre – e ci si riferisce ai pianificatori del comando di battaglione, ai comandanti di compagnia, di plotone e di squadra - vi è da considerare che erano militari scelti, con una specifica formazione orientata proprio alla partecipazione ad operazioni come quella di Marzabotto, tant'è che la divisione venne spostata dall'Europa orientale in Italia anche per fronteggiare l'insidia partigiana, nella quale aveva acquisito specifica esperienza. E, come è dato ricavare dalle storie personali di ciascuno degli imputati sopra illustrate, essi avevano in generale ricevuto un'attenta e specifica formazione ed erano particolarmente motivati.

Avute presenti tali considerazioni si giunge inevitabilmente ad escludere che essi possano aver minimamente pensato di dover agire sotto la spinta della minaccia di morte. Sarebbe ben singolare, infatti, immaginare che le SS si reggessero sul terrore; e che anche gli ufficiali, fino ai gradi più alti, possano non aver condiviso metodi ed obiettivi ed aver operato soltanto per non essere giustiziati. Portando alle estreme conseguenze la linea difensiva fondata sullo stato di necessità si arriverebbe al paradosso – respinto decisamente da tutte le sentenze – di giustificare tutti i numerosissimi crimini, ed a tutti i livelli gerarchici, con la conseguenza di non poter addebitare ad alcuno, se non al Capo supremo, cioè al Führer la responsabilità di tutto. Vero, invece, che nelle SS l'ideologia di fondo era assolutamente condivisa e gli obiettivi comuni a tutti, condizioni queste, necessarie per la stessa esistenza del Corpo. Come si può, allora, sostenere per gli odierni imputati che la vile azione possa essere soltanto il portato di una coazione e non la lucida attuazione di un deliberato e condiviso proposito?

Altre ipotesi di rischio, quali punizioni, degradazione, trasferimenti punitivi, o mancata progressione in carriera, non potrebbero giammai giungere ad integrare gli estremi dello stato di necessità, per l'evidente contrasto con il requisito della proporzione del danno minacciato con la condotta posta in essere.

La gratuità di certe condotte, che va ben al di là del necessario, è, per contro, indice di sentita partecipazione ed attenta esecuzione e conferma come l'intera ideologia delle SS fosse orientata ad operazioni come quella di Marzabotto.

Responsabilità dei singoli imputati

Venendo adesso a trattare delle posizioni di ciascuno dei diciassette imputati, il Collegio ritiene di affrontare per prime quelle degli imputati **BECKER Hermann August** e **TIEGEL Otto Erhart**, in ordine ai quali, come si è già esposto nella parte narrativa, il p.m. ha formulato richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p..

L'imputato BECKER risulta arruolato nelle SS il 4.4.1940 (cartella medica M2848 dell'ospedale militare di Bad Worishaven, contenuta nel faldone VI, cartella n. 3 del procedimento 279/04 RGNR). Inizialmente fa parte della 2^a divisione *Das Reich* delle Waffen-SS e viene poi trasferito nel battaglione esplorante della 16^a divisione *Reichsfuhrer*.

Di conseguenza, se è certa la sua appartenenza al battaglione REDER, non è altrettanto certo il momento del suo trasferimento alla suddetta unità.

Nelle sue dichiarazioni l'imputato collocava temporalmente il suo trasferimento al battaglione REDER nel novembre/dicembre 1944, e cioè successivamente ai fatti di causa.

La sua cartella matricolare ne riporta l'appartenenza al 16° battaglione esplorante, ma senza indicazioni di data; ugualmente, nessuna indicazione di data, in merito a questo punto, si rinviene nella documentazione relativa alla sua prigionia di guerra; si sa per certo soltanto che apparteneva alla 16^a divisione in data 25.3.1945 (e ciò in base alla documentazione relativa al conferimento di una onorificenza) e che faceva parte del battaglione REDER alla data della cattura da parte delle forze alleate (28.4.1945).

Deve pertanto concludersi, conformemente alle richieste del p.m., che, relativamente all'imputato BECKER, non è possibile affermare che egli fosse già in forza al battaglione REDER al momento dei fatti, e che quindi vi abbia preso parte.

Si impone pertanto la assoluzione del predetto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

L'imputato TIEGEL, invece, risulta sicuramente appartenente al battaglione REDER, e precisamente alla prima compagnia, alla data dei fatti. La sua appartenenza al battaglione è provata dalla copiosa documentazione del faldone VI, cartella 15, del procedimento 279/04 RGNR: cartella personale, foglio paga, documentazione relativa

alla prigionia di guerra. Il TIEGEL è inoltre ricordato dal teste WOLFLE fra i militari della prima compagnia del battaglione REDER.

Tutte queste prove, però, non danno riferimenti temporali precisi con riferimento alla data dei fatti di Marzabotto: è l'imputato stesso, nelle sue dichiarazioni, a indicare la sua presenza al reparto in quel periodo, in quanto afferma di essere stato a Marina di Carrara, località nella quale la 16^a divisione SS venne a trovarsi prima dei fatti di Marzabotto; la documentazione sanitaria esclude poi che il TIEGEL fosse assente per malattia o ricovero nei giorni della strage.

Ciò nonostante, ritiene il Collegio che nei confronti del TIEGEL debba essere adottata una decisione di proscioglimento.

Infatti, non essendo emerso nulla che consenta di ritenere che il predetto abbia preso parte come esecutore materiale agli eccidi di cui al capo di accusa, la sua responsabilità non potrebbe che discendere da un concorso morale, fondato sull'esercizio, da parte sua, di funzioni di comando, come esposto nel capitolo sulle ragioni della affermazione della penale responsabilità.

Nella cartella personale e nella documentazione relativa alla prigionia di guerra (quest'ultima, come è ovvio, formata dopo la cattura da parte degli alleati, avvenuta in data 10.5.1945) il TIEGEL è indicato come *unterscharfuhrer* (grado corrispondente a quello di sergente) e come *gruppenfuhrer* (comandante di *gruppe*, sottoreparto corrispondente alla squadra). Dal foglio paga, però, (n. 138508) si apprende che la promozione al grado di *unterscharfuhrer* avvenne in data 1.11.1944, un mese dopo i fatti di Marzabotto, ed è logico desumere – in assenza di qualsiasi elemento contrastante con tale conclusione – che le funzioni di comando gli siano state attribuite con il grado, o dopo il conferimento di esso, ma non certo prima. Sicché è ragionevole ipotizzare – e, nel dubbio, va ritenuto – che, all'epoca dei fatti, il TIEGEL non fosse ancora inserito nella catena gerarchica di trasmissione degli ordini criminosi, circostanza su cui si fonda, in questo processo, la responsabilità a titolo di concorso morale.

Conseguentemente, anche nei confronti dell'imputato TIEGEL deve pronunciarsi, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Veniamo adesso ad affrontare le posizioni degli altri imputati, cominciando con il più alto in grado, **ALBERS Paul**.

All'epoca dei fatti di Marzabotto l'imputato rivestiva il grado di sottotenente SS, con decorrenza dal 10.03.1943, come risulta dai documenti inviati dal *Bundesarchiv* di Berlino con lettera datata 16.05.2006 (faldone XIII cartella 2).

Dall'esame di questi documenti e, in particolare, dal foglio paga n. 66316, si ricava che lo stesso aveva conseguito i gradi di :

SS-Unterscharführer (Uscha.) - Sergente SS, l'01.05.1942 ;

SS-Oberscharführer (Oscha.) - Maresciallo Ord. SS, l'1.12.1942 ;

SS-Untersturmführer (Ustuf.) - Sottotenente SS il 10.03.1943 ;

SS-Obersturmführer (Ostuf.) - Tenente il 09.11.1944.

Dalla scheda personale nr. 04877 si ricava che lo stesso aveva fatto parte della Gioventù Hitleriana (*Hitlerjugend*) dal 01.06.1934 al 09.11.1937, data in cui era entrato nelle SS, all'età di 17 anni. Nominato sottotenente il 10.03.1943, era stato promosso tenente SS il 09.11.1944. In precedenza, era entrato a far parte della 16^a divisione SS *Reichsführer* (il 14.02.1943). Inoltre era stato decorato con la croce di ferro di I e II classe.

Nel documento valutativo del 13.06.1944 redatto dal REDER sul conto dell'Aiutante maggiore del battaglione esplorante, il sottotenente ALBERS viene valutato molto positivamente come comandante di plotone al fronte e descritto nei seguenti termini: "di avveduta azione di comando dei suoi uomini in azione, è di chiara impronta nazionalsocialista; il suo comportamento al fronte è energico, severo e militaresco; viene valutato idoneo al comando superiore di compagnia". Da sottolineare la sua funzione di *Frontzugführer*, cioè di "comandante di plotone al fronte"

Il REDER in data 30.8.1944 invia al Quartiere Generale delle SS di Berlino, Ufficio del Personale, una proposta di avanzamento del sottotenente ALBERS, rimarcandone i positivi requisiti complessivi anzidetti.

ALBERS risulta ricoprire congiuntamente l'incarico di comandante di plotone e aiutante maggiore di battaglione.

ALBERS fece parte dello Stato Maggiore del reparto di ricognizione della 16^a divisione SS, con l'incarico di Aiutante maggiore, dal mese di dicembre 1943 sino alla resa del reparto agli Alleati, come risulta da:

testimonianza da lui resa il 23.06.1950 presso la Pretura di Völklingen (D) nel procedimento a carico di Walter REDER (consistente in una mera attestazione del ruolo rivestito nell'organico dei vertici del battaglione);

interrogatorio datato 24.05.1948 dell'imputato Walter REDER nel procedimento a suo carico presso il Tribunale Militare Territoriale di Bologna;

interrogatorio datato 25.05.1948 dell'imputato Walter REDER nel procedimento a suo carico presso il Tribunale Militare Territoriale di Bologna.

Egli era il più stretto collaboratore di REDER nell'ambito del comando di battaglione. In funzione del suo incarico egli costantemente affiancava il suo comandante, partecipava alle riunioni operative e di pianificazione delle operazioni da compiere. Le funzioni importantissime espletate dall'Aiutante maggiore sono ben note nella dottrina militare dell'epoca ed hanno costituito oggetto altresì di consulenza tecnica del Dott. Carlo GENTILE .

Come è risaputo, infatti, nell'esercito tedesco l'Aiutante maggiore era, dopo il comandante, l'ufficiale più importante del comando di battaglione, le cui funzioni si possono riassumere nel seguente modo:

l'Aiutante maggiore di battaglione era, oltre che aiutante del comandante, il suo consigliere ed il suo sostituto in caso di assenza. Tra i suoi compiti specifici rientrava la scelta della sede del posto di comando di battaglione e la distribuzione dei vari uffici come fureria, minuto mantenimento, servizio sanitario, ecc.;

egli riceveva i rapporti delle unità subordinate, li analizzava e inviava ai reparti in linea le informazioni più importanti; prendeva contatto con le altre unità circostanti, decideva l'impiego della sezione trasmissioni di battaglione;

provvedeva anche all'immediata esecuzione degli ordini impartiti dal comandante di battaglione tramite contatto telefonico, oppure per mezzo delle staffette portaordini;

teneva aggiornata la mappa della situazione, stilava ordini e piani di combattimento sulla base delle disposizioni impartite dal comandante;

in combattimento, teneva appunti per l'elaborazione dei rapporti e per il diario di guerra, informava il comandante e da lui riceveva le informazioni più importanti;

l'Aiutante maggiore provvedeva inoltre a stilare e ad inoltrare ai comandi superiori i rapporti giornalieri sull'attività svolta dal battaglione nel corso della giornata.

E, in effetti, tali importanti e delicati compiti vengono sostanzialmente illustrati ed applicati al caso concreto dallo stesso REDER, il quale cita più volte il suo collaboratore ALBERS :

interrogatorio datato 07.03.1949: il tenente ALBERS era Aiutante maggiore di REDER ;

interrogatorio datato 08.03.1949: il tenente ALBERS ricopriva anche l'incarico di ufficiale addetto ai collegamenti del battaglione; tale funzione è essenziale per il corretto andamento delle operazioni;

interrogatorio datato 15.02.1951: il tenente ALBERS è presente con il comando del battaglione in zone operative; trattando delle operazioni di Vinca, si afferma :“...Nei pressi della biforcazione si stabiliva il comando fermandosi in tale località di cui non so se esista il nome. Al comando era anche il plotone di collegamento e posto di medicazione. Il medico era il dott. SCHILDBACH, capitano. Il comandante dei collegamenti era il s.ten SCHLICKMANN. Vi era anche il mio aiutante, ten. Paul ALBERS”;

interrogatorio datato 17.02.1951: gli ufficiali del comando partecipavano alle riunioni preparatorie delle operazioni in cui venivano dati gli ordini esecutivi ai comandanti di compagnia (“...Dopo la partenza del magg. LOOS, preparavo un abbozzo dell'ordine di operazioni da consegnare ai comandanti di compagnia. Ho poi chiamato tali comandanti al mio posto di comando e ho dato gli ordini in modo che ognuno prendeva anche cognizioni dei loro compiti servendosi delle loro proprie carte topografiche. Erano presenti anche gli ufficiali del comando [dunque anche ALBERS], compreso il medico. Spiegai loro le posizioni del nemico e quindi il quadro generale dell'operazione nelle sue linee complessive. Poi passai ai compiti delle singole compagnie assegnando i settori di partenza, la direzione e gli obiettivi di attacco.”;

interrogatorio datato 20.02.1951: REDER con il comando del battaglione sin dall'inizio delle operazioni – 29 settembre – si trovava nel settore nevralgico dell'operazione complessiva, a volte in contatto a vista con i reparti operanti (“...Durante la prima giornata – 29 settembre – fui in contatto a vista per brevissimo tempo con la 1^a compagnia....Poiché il mio settore era quello nevralgico dell'operazione complessiva, verso le 8,30 comparve al mio comando il generale SIMON per informarsi sull'andamento delle operazioni....”;

interrogatorio datato 23.02.1951: allorquando REDER lascia il posto di comando per costituire un posto di comando avanzato, porta con sé ALBERS, data l'importanza della funzione dell'Aiutante maggiore (“...Mentre le compagnie. 1^a, 2^a e 3^a raggiungevano nella notte sul 9 le loro nuove posizioni attraverso il ponte di Gardelletta, io mi spostavo con tutto il comando con automezzi via Sasso Marconi a Sperticano, dove passavo la notte. Quivi lasciavo il mio posto di comando con l'aiutante ten.

ALBERS mentre io costituivo un posto di comando avanzato nella scuola di Cerpiano, dove giunsi la mattina del 9 ottobre...”;

interrogatorio datato 07.03.1951: REDER, nel confermare che Paul ALBERS fu il suo Aiutante maggiore dal dicembre 1943 al gennaio 1945, ne traccia un profilo delle qualità tecnico-professionali e personali; i loro rapporti furono sempre ottimi e di reciproca soddisfazione.

La partecipazione di ALBERS all'operazione contro la brigata partigiana *Stella Rossa* è confermata, inoltre, dalle dichiarazioni di :

EKKEHARDT Albert, *SS-Sturmabführer* (maggiore SS), aiutante tattico del comando di divisione della 16^a divisione SS: egli, trattando delle operazioni militari di Alpi Apuane-Vinca e di Marzabotto, afferma che "...tra i nomi seguenti di ufficiali che parteciparono alle azioni mi ricordo di: ten. ALBERS, c.te di compagnia cap. SAALFRANK, c.te di compagnia ten. SEGEBRECHT, medico di battaglione dott. SCHILDBACK. I suddetti appartenevano al 16 btg. esploratori delle SS.”

Max SAALFRANK, appartenente al battaglione REDER con il grado di *SS-Hauptsturmführer* (capitano SS), comandante della 5^a compagnia, deceduto in data 19.06.1993, dichiarazione resa presso il campo di concentramento di Rimini in data 12.03.1947; negli ultimi giorni di settembre partecipò ad un rapporto presso il comando tattico del maggiore SS Walter REDER per ricevere disposizioni in merito ad una programmata operazione contro la brigata partigiana *Stella Rossa*: tra gli ufficiali presenti vi era anche Paul ALBERS ;

dott. Fritz SCHILDBACK, *SS-Hauptsturmführer* (capitano SS), ufficiale medico del battaglione, deceduto in data 12.02.1982, il quale conferma la partecipazione del *SS-Obersturmführer* ALBERS alle operazioni tattiche di Monte Caprara e Monte Sole: si veda la testimonianza resa in data 03.01.1951 presso la Pretura di Gelnhausen (D) nel procedimento a carico di Walter REDER;

Hubert BICHLER, *SS-Oberscharführer* (maresciallo ord. SS), comandante di plotone nella 1^a compagnia del medesimo battaglione, nel verbale di esame del 07.04.1950 eseguito per rogatoria internazionale presso il Tribunale di Kufstein (D) nel procedimento a carico di Walter REDER e del 30.10.2003 eseguito per rogatoria internazionale presso il Tribunale di Kitzbuel (D) nel presente procedimento.

Da ultimo, le stesse dichiarazioni rese dall'imputato e acquisite con l'espresso consenso del difensore:

verbale di esame del 16.6.1970 presso la polizia di Saarbrücken, nel corso di un procedimento istruito presso l'autorità giudiziaria tedesca (procedimento n. "IV 401 AR 1714/67, Betr.: Befehlsnotstand: Angebliche Erschießung eines unbekanntes deutschen Soldaten in Marzabotto/Italien", di cui alla rogatoria n. 5/2002 ;

verbale di esame del 19.10.2004 presso la Pretura di Saarbrücken nell'ambito di questo procedimento.

Alla stregua degli elementi probatori sopra indicati, per il grado, per l'incarico e per il ruolo concretamente svolto dall'ufficiale nel corso dell'operazione criminale, appare ampiamente provata la responsabilità di ALBERS Paul per le stragi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana.

Invero la sua funzione non appare di secondo piano, tutt'altro.

Nell'ambito della preventiva pianificazione dell'organizzazione dell'operazione che ha condotto al massacro, egli ha dovuto inevitabilmente cooperare attivamente e concretamente. Lo esige il suo ruolo.

La realizzazione della strage si deve anche e soprattutto alla sua attività, allo svolgimento concreto della sua funzione di Aiutante maggiore di battaglione nei giorni che vanno dal 27 settembre ai primi di ottobre 1944, attività senza la quale quella operazione criminale non avrebbe potuto essere realizzata. Di tali gravissimi fatti – dunque – egli è e deve essere ritenuto pienamente e direttamente responsabile.

Relativamente agli altri imputati, che esercitavano funzioni di comando nell'ambito del battaglione REDER, il primo di cui occorre occuparsi è senz'altro **WULF Helmut**.

Il prigioniero di guerra LEGOLL Julien, effettivo alla 5^a compagnia del battaglione REDER, viene catturato ed interrogato dagli Alleati e dichiara che al mattino del 29 settembre partecipò ad una operazione contro i partigiani al comando dell'*Obersturmführer* SEGEBRECHT, comandante della 1^a compagnia del 16° SS-Pz A.A., compagnia alla quale il suo plotone era stato aggregato per l'operazione in corso.

Vide 30 civili, tutti vecchi, donne e bambini mitragliati su ordine di SEGEBRECHT intorno alle 8 del mattino. Il suo plotone si mise in marcia mentre il resto della prima compagnia continuò a combattere contro un focolaio di resistenza. Dopo mezz'ora di cammino vide 3 donne e 3 o 4 bambini scappare. Il suo comandante di plotone – che egli indica con il nome di WOLF, e che è, come si illustrerà, l'imputato WULF - diede ordine di ucciderli, cosa che fecero due militari del plotone che li inseguirono.

Alle ore 9,30 giunsero ad una casa colonica davanti alla quale vi erano due donne e tre o quattro bambini che un militare della 1^a compagnia uccise con la mitragliatrice senza alcun ordine.

Questa descrizione è particolarmente importante perché dimostra l'assunto principale sul quale si fonda il riconoscimento di responsabilità per i militari investiti di funzioni di comando, come esposto nel capitolo sulle ragioni dell'affermazione della penale responsabilità: e infatti il comportamento del suddetto militare non può spiegarsi se non sulla base di un ordine preventivo di uccidere in modo indiscriminato tutti: vecchi, donne e bambini compresi.

Un altro mitragliere, lo *Sturmmann* PIELTNER, si comportò analogamente alle ore 15.00 uccidendo un vecchio di circa 70 anni, una donna, una ragazza e un ragazzo di circa 14-15 anni. Nel corso della marcia vennero incendiate le case.

Il teste ritornò poi al punto di partenza mentre il grosso della compagnia era ancora impegnato in combattimento con i partigiani. Vide tre soldati morti e seppelì 16 feriti. Verso le 19 del 29 settembre arrivò alla base di partenza di Montorio. Ne ripartì verso le 3,30 del 30 settembre sempre con la 1^a compagnia. Dopo due ore di marcia incontrò la 2^a compagnia impegnata in combattimento con i partigiani. Mentre la 1^a compagnia restava di rinforzo alla 2^a, egli col plotone mitraglieri della 5^a fu mandato nella località San Martello che consisteva in una chiesa e tre case coloniche (trattasi certamente della località di San Martino) dove il comandante di plotone WOLF (WULF) ordinò il fuoco contro un gruppo di case. Da una di esse vennero delle grida di una donna. Il caporal maggiore comandante della 3^a sezione KNAPPE (non identificato) lanciò una granata e la uccise. Dettero fuoco alle case e alla chiesa. Il comandante di plotone WOLF (WULF) ordinò di distruggere l'altare.

Più tardi furono condotti 30-40 donne e bambini scortati da SS della 2^a o 3^a compagnia, che l'*Oberscharführer* BÖHLER fece mitragliare da PIELTNER intorno alle ore 11 o 12. Fece quindi rientro sui luoghi di partenza ove si riunì la compagnia, per dirigersi alla volta di Montorio.

SEGEBRECHT elogiò la compagnia dicendo di aver appreso dallo *Sturmbannführer* REDER che risultavano uccisi 800 partigiani. Il LEGOLL si diceva convinto che la maggior parte dei partigiani erano donne e bambini. I militari tedeschi che avevano preso parte all'azione erano la 1^a, 2^a, 3^a e 5^a compagnia del battaglione esplorante della 16^a div. SS; nonché un reparto di una non identificata unità ACK-ACK

(si tratta di acronimo di FLAK = Artiglieria contraerea, verosimilmente il Flak Rgt. 105 schierato a nord est del dispositivo o del SS Flak Abt. 16 schierato a sud ovest).

Il sottufficiale comandante del plotone, come già accennato, viene identificato dal teste LEGOLL come *Unterscharführer* WOLF, e non WULF, ma la apparente diversità di parola non deve trarre in inganno. Si tratta evidentemente di un errore di trascrizione dalla traduzione in inglese di una parola pronunciata da un tedesco francofono (il LEGOLL era alsaziano, va ricordato che l'Alsazia-Lorena, regione bilingue e da sempre contesa tra Francia e Germania, era stata annessa al Reich dopo la caduta della Francia nel 1940), tenendo conto che nella lingua inglese è comune la parole *wolf* (lupo).

In ogni caso, gli accertamenti esperiti dal p.m. consentono di fugare ogni dubbio giacché con il grado indicato dal teste LEGOLL esiste nei quadri della 16^a divisione soltanto l'*SS-Unterscharführer* WULF Helmut, nato il 14.10.1923 a Dortmund. Le accurate ricerche disposte, infatti, hanno consentito di rintracciare nel reparto solo altri tre militari con nomi simili ma con gradi e funzioni del tutto diverse, e precisamente :

alla 16^a divisione SS, 36° reggimento, 5^a compagnia, era effettivo l'*Obersturmführer* (tenente SS) WOLF Kurt Friedrich, nato 17.01.1917 e deceduto il 30.06.2000 ;

al battaglione REDER era effettivo un WOLFF Ernst, nato 10.02.1926 e deceduto 24.12.1993, che era effettivo alla 3^a compagnia, con il grado di *Oberschütze* (fuciliere scelto),

mentre WÖLFLE Kurt, nato 7.6.1925, pur essendo effettivo sempre al battaglione REDER, prestava servizio nella 1^a compagnia, con il grado *SS Sturmmann*: esso è stato anche più volte sentito e non ha a che fare con questo episodio narrato da LEGOLL.

Come è agevole osservare tutti e tre questi militari prestavano servizio in reparti diversi da quello indicato da LEGOLL.

Sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti, provenienti dalla *Deutsche Dienststelle* di Berlino:

scheda personale n. W 1275/ 312: WULF figura effettivo alla *SS-Pz.AA 16* (il battaglione REDER) con il grado *Uscha* e di *Oberscharführer*;

lettera di conferimento della croce di ferro di 1^a classe del comando 16^a divisione SS datata 16.11.1944. L'onorificenza viene attribuita al *SS- Uscha* WULF Helmut effettivo al *SS Pz. AA 16* in data 23.10.1944 per il servizio in Italia;

due cartellini antropometrici-dattiloscopici, uno manoscritto l'altro dattiloscritto, ambedue firmati da WULF in cui figura *Feldwebel* (maresciallo ord.) *Zugführer* (comandante di plotone), effettivo al *SS-Pz.A.A. 16*;

formulario *P.O.W. FORM* per prigioniero di guerra, nel quale il WULF dichiara, in data 8.6.1946, di essere stato iscritto alla organizzazione giovanile nazista *Hitlerjugend* dal 1.1.1934 (età 11 anni) fino al 20.4.1942 e quindi al Partito Nazionalsocialista dal 20.04.1942 in poi (vedasi riquadri 10,11 e 12). E' effettivo all'*Aufkl-Abt.* della divisione *Reichsführer* col grado di *Oberscharführer*. (riquadri 17.18 e 19);

domanda per riconoscimento ai fini contributivi pensionistici del periodo militare in guerra e in prigionia n. 1721107 presentata in data 25.7.1957 e da lui firmata. Nel riquadro n. 9 dichiara di aver fatto parte delle *Waffen-SS* nel *SS Pz. A.A. 16 RF-SS* dall'1.1.1944 al 8.5.1945 con il grado di *SS-Oberscharführer* ;

ulteriore domanda per riconoscimento ai fini contributivi pensionistici del periodo militare in guerra e in prigionia n. 1899923 datata 17.8.1965 da lui firmata. Al riquadro 8 dichiara di aver fatto parte delle *Waffen-SS* e di essere stato effettivo alla 5^a compagnia (pesante) *SS-Pz.A.A. 16* dal 26.1.1944 al 19.11.1944 con il grado di *Feldwebel*, incarico di *Zugführer* (comandante di plotone), quindi effettivo alla 4^a compagnia (pesante) *SS-Pz. A.A. 16* dal 20.11.1944 sino alla fine con il grado di *Feldwebel, Ordonanz-Offz.* (ufficiale d'ordinanza).

Sono stati altresì acquisiti i seguenti documenti, provenienti dal *Bundesarchiv* di Berlino:

scheda personale n. 154458 datata 19.09.1944 dove figura *SS-Uscha.* (sergente *SS*);

tessera di iscrizione al partito nazionalsocialista n. 8664152 con domanda presentata il 26.5.1941 ed accolta il 1° settembre 1941;

ruolino paga n. 154458 in cui figura entrato in servizio il 16.4.1942 e promosso *SS-Uscha* l'1.10.1943.

Anche dai documenti acquisiti presso il *Krankenbuchlager* – e, in particolare, dall'assenza sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di WULF al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

Partecipazione che, come si anticipava nel capitolo sui fondamenti della punibilità, e come è apparso evidente dalle considerazioni appena svolte, si fonda non soltanto sui suoi incarichi di comando, ma anche sulla sua condotta come esecutore materiale di uccisioni di civili inermi, come riferito chiaramente dal teste LEGOLL, che era presente ai fatti, essendo – lo si ripete – ai diretti ordini del WULF.

La colpevolezza del WULF, sotto entrambi i profili, appare al Collegio provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Affrontiamo adesso la posizione dell'imputato **BAUMANN Josef**.

Il BAUMANN si arruola volontario nelle SS il 15.07.1942 e dopo un periodo di addestramento entra a far parte del reparto di ricognizione della 16^a divisione SS, in cui diviene comandante di squadra con il grado di sergente. Ne troviamo conferma nella scheda personale, nei suoi cartellini segnaletici da prigioniero di guerra, nella domanda di riconoscimento dei periodi contributivi per i servizi prestati in guerra e nelle dichiarazioni da lui stesso rese il 14.05.2004. Da tutti questi documenti si ha la prova del suo incarico di comando nel periodo in esame.

BAUMANN ammette di aver fatto parte della 1^a compagnia e nomina quale comandante della stessa tale SEGEBRECHT. In effetti il ten. (*SS-Obersturmführer*) Wilfried SEGEBRECHT, deceduto l'8.01.1993, era comandante della 1^a compagnia del 16° battaglione esplorante delle Waffen-SS (appunto il battaglione REDER). Di ciò sono prova le sue informazioni del 30.01.1970, la *verlustmeldung* nr. 57 del periodo 11.09.1944 al 31.10.1944 al nr. progressivo 599 del battaglione REDER e l'interrogatorio REDER del 24.05.1948.

La partecipazione della 1^a compagnia ai fatti in esame, inoltre, è confermata dal REDER nell'interrogatorio del 25.05.1948.

Il BAUMANN nella sua deposizione del 14.05.2004 ha dichiarato di essere stato impegnato in un'operazione tattica di rastrellamento in zona occupata da partigiani nelle vicinanze di Bologna, che si protrasse per circa 10 giorni. Gli eccidi in esame iniziarono il giorno 29.09.1944 e durarono sino al 05.10.1944. Non si ha notizia di operazioni antipartigiane in tale zona, eccettuata quella di Marzabotto, protrattasi per un tale periodo di tempo.

E' perciò evidente che il BAUMANN ha partecipato in qualità di comandante di squadra della 1^a compagnia ai fatti in esame, quale comandante di uomini come da lui stesso dichiarato nella deposizione sopra richiamata e nei documenti citati, da lui sottoscritti e firmati, in cui egli figura quale *Gruppenführer* e cioè comandante di

squadra. Anche i sergenti SÜSS, SCHWEIGER Josef e ROITHMEIER Max e i commilitoni RÖSSLER Heinz, BISCHOF Alois e WÖLFLE Kurt, citati da BAUMANN facevano tutti parte della 1^a compagnia e hanno partecipato all'azione in quanto TRÄGER Heinz e RÖSSLER Heinz in data 29.09.1944 venivano feriti a Cadotto, Bologna, (come risulta dalle *verlustmeldungen* in atti), mentre BISCHOF Alois, ROITHMEIER Max e WÖLFLE Kurt sono stati decorati in data 23.10.1944, prossima all'azione, per l'impiego in Italia, presumibilmente proprio per i meriti acquisiti nello svolgimento del servizio in detta operazione. Il comandante di compagnia, peraltro, nel libro "*Im gleichen Schritt und Tritt*", afferma che proprio un membro della sua compagnia, il suo portaordini WÖLFLE Kurt, in un conflitto a fuoco uccise il capo della brigata partigiana *Stella Rossa*, Mario MUSOLESI (detto "il Lupo"), evento verificatosi proprio durante l'operazione di Marzabotto.

BAUMANN tramite l'avvocato RABL ha dichiarato che nel periodo interessante le indagini si trovava a Venezia per svolgervi incarico di istruttore nel combattimento contro i carri armati e pertanto si dichiarava estraneo ai fatti addebitatigli; il p.m. ne chiedeva conferma al *Bundesarchiv* di Berlino che rispondeva negativamente in quanto nessun documento riguardante la frequenza di un corso in Venezia da parte del BAUMANN figurava agli atti di quell'Archivio. Comunque tale corso sarebbe stato, in ipotesi, frequentato nel periodo di Natale 1944, secondo quanto dichiarato dallo stesso BAUMANN nell'interrogatorio del 14.05.2004 e perciò due mesi abbondanti dopo i fatti.

BAUMANN, peraltro, non è credibile anche in altre circostanze: per esempio, nelle dichiarazioni rese il 14.05.2004 e cioè quando dice di essere stato arruolato a forza nelle SS mentre figura in atti che egli vi fece ingresso in un'epoca (il 1942) nella quale l'arruolamento nelle *Waffen-SS* era su base volontaria. Inoltre egli non dice il vero anche quando afferma di non essersi mai recato al raduno annuale dei commilitoni della 16^a divisione, dichiarandosi ignaro delle modalità in cui il suo nome era stato inserito nel libro degli appartenenti alla 16^a divisione "*Im gleichen Schritt und Tritt*". La perquisizione condotta in casa di HACKER Rudolf a Graz (A) su richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca, ha portato al rinvenimento di una lettera datata 07.07.1988 in cui è riferito che BAUMANN Josef sollecitava l'invio di invito al raduno annuale. Inoltre si rinveniva sempre durante tale perquisizione il nominativo del BAUMANN inserito nell'elenco degli appartenenti alla 16^a divisione SS nelle bozze preparatorie del libro "*Im gleichen Schritt und Tritt*". A fianco del nome e indirizzo è riportato il reparto d'appartenenza, cioè la 1^a

compagnia del battaglione esplorante della 16^a divisione SS, e il grado, cioè sergente SS.

BAUMANN inoltre ha dichiarato di non aver mai partecipato al raduno dei commilitoni della divisione, ma durante la perquisizione è stato trovato un documento che attesta la sua presenza ad un raduno della 16^a divisione nell'anno 1989 .

Ancora, dai documenti pervenuti dalla *Deutsche Dienststelle* di Berlino relativi alle liste di conferimento decorazioni per servizio prestato in Italia durante la 2^a guerra mondiale, si evince che BAUMANN ha fatto parte del battaglione esplorante della 16^a divisione SS (al 16.07.1944 egli figura ancora *SS-Sturmmann*). Conferma alle sue dichiarazioni circa l'appartenenza al medesimo reparto con altri co-imputati, inoltre, si evince dall'altro documento della *Deutsche Dienststelle* di Berlino che riguarda il conferimento di decorazioni a ROITHMEIER Max e ad altri commilitoni da lui citati (BISCHOF Alois e WÖLFLE Kurt). Da notare che la decorazione (che si riferisce all'impiego in Italia) è stata per tutti conferita nel medesimo giorno – 23.10.1944 – ; il che fa ritenere che possa esser stata concessa proprio per la partecipazione all'operazione militare di Marzabotto. E ancora : le *verlustmeldungen* nr. 45/50 e 46 evidenziano che alcuni dei militari citati da BAUMANN (TRÄGER e ROSSLER) vengono feriti a Cadotto il 29/09/1944 con numerosi altri appartenenti alla 1^a compagnia.

Dal documento proveniente dal *Krankenbuchlager* di Berlino del 25/03/2004, oltre alla indicazione di cui s'è detto poc'anzi circa il suo ingresso nelle SS come volontario l'1/07/1942, si ricava anche il decisivo accertamento circa la assenza di ricoveri presso ospedali militari di reparto o di zona, con la determinante conseguenza di poter ritenere certa la sua presenza al reparto nel periodo in cui sono stati commessi gli eccidi descritti nel capo di accusa.

Ulteriori conferme dell'appartenenza di BAUMANN al reparto coinvolto nelle stragi nel periodo di interesse emergono chiaramente: dalla sua menzione nel noto libro commemorativo della 16^a divisione SS "*Im gleichen Schritt und Tritt*" , nonché dalle dichiarazioni di WÖLFLE Kurt del 25.03.1970 (rese nell'ambito di un procedimento penale tedesco, e da quelle rilasciate dal WÖLFLE medesimo nel verbale del 03.08.2004 in esito a rogatoria internazionale n.7/04 effettuata dal p.m. nell'ambito del presente procedimento.

Pertanto, alla luce di tali riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di BAUMANN all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando di squadra, può ritenersi del tutto provata.

Veniamo adesso a **BICHLER Hubert**.

BICHLER Hubert entra nelle SS il 01.04.1938 e consegue il grado di *SS-Unterscharführer* (sergente SS) il 20.04.1941.

Diviene *SS-Oberscharführer* l' 1.02.1943, come si rileva dalla sua busta paga e dalla sua domanda di matrimonio, a cui allega una fotografia in uniforme (Fonte B.A. di Berlino).

Interrogato il 7.04.1950 nel processo contro Walter REDER (verbale acquisito con il consenso del difensore all'udienza dibattimentale del 24.10.2006), BICHLER effettua, fra l'altro, le seguenti dichiarazioni :

di aver fatto parte dal 1943 sino alla fine della guerra della 16^a divisione SS *Reichsführer* come comandante di plotone nell'unità comandata dal maggiore REDER;

come tale, di aver preso parte alle operazioni contro le formazioni partigiane *Stella Rossa e Lunense*;

che suo comandante di compagnia era l'*SS-Hauptsturmführer* (capitano SS) Friedrich SCHMIDKUNZ il quale, nel corso delle suddette operazioni, aveva ordinato di fucilare i partigiani catturati ed incendiare le loro case;

di ricordare che il maggiore REDER, al termine delle operazioni di Marzabotto, aveva chiesto conto allo SCHMIDKUNZ delle case bruciate e si era molto arrabbiato (circostanza questa, peraltro, non confermata successivamente dallo stesso REDER). Ciò significa evidentemente, che il BICHLER era presente ai rapporti tenuti dal suo comandante di compagnia con il comandante di battaglione;

di aver partecipato anche al rastrellamento dei civili catturati nella zona delle operazioni di Marzabotto e che furono poi trasportati in altro luogo (Bologna);

che l'azione tattica di Marzabotto costituiva risposta ad alcune offensive portate in precedenza dai partigiani contro i reparti tedeschi. Egli sosteneva di non essere stato presente alla riunione operativa nei comandanti di compagnia, ma supponeva ragionevolmente che gli ordini impartiti da REDER in tale riunione fossero gli stessi a lui impartiti dal suo comandante di compagnia (cap. SCHMIDKUNZ) e cioè di rastrellare la popolazione civile, catturando e fucilando i partigiani;

che, durante le operazioni il REDER era in costante collegamento radio con tutte le compagnie operanti da lui dipendenti;

che nelle operazioni egli si trovava sempre nella prima linea d'attacco contro i partigiani;

che non era stato possibile distinguere tra partigiani e popolazione civile in quanto i partigiani non avevano alcun distintivo che li facessero riconoscere come truppe combattenti. Vide dei civili fuggire dalle case e pertanto per lui erano partecipanti all'azione di fuoco.

Nell'esame del 30.10.2003, invece (verbale parimenti acquisito con il consenso del difensore all'udienza dibattimentale del 24.10.2006), dichiarava:

di esseri arruolato nelle SS nel marzo 1938 e di essere entrato nella famigerata divisione *Totenkopf* dalla quale poi passò nella 16^a divisione *Reichsfuhrer* quando questa fu fondata. Dall'Ungheria passò in Italia, nell'Appennino Toscano;

che questa unità era un vero gruppo di fuoco, un reparto di *elite*, una "unità speciale" (così definita dallo stesso REDER nell'interrogatorio del 25.05.1948);

che egli era comandante di plotone, sia nella 3^a che nella 1^a compagnia del battaglione esplorante del maggiore REDER;

di non ricordare di essere stato interrogato il 7.04.1950 nell'ambito del processo REDER e neppure di essere stato impegnato in combattimenti contro partigiani nella zona di Marzabotto;

di aver ricevuto gli ordini sempre direttamente del comandante di compagnia il quale a sua volta li riceveva dal REDER;

di ricordare una azione di combattimento contro i partigiani, con rastrellamento di vecchi e donne che vennero catturati dal suo plotone, ma non ricordava se si trattasse di un'operazione contro la formazione partigiana *Stella Rossa*;

di essere entrato nelle SS nel 1938 dopo l'invasione tedesca dell'Austria e di essere divenuto via via caporale SS, caporal maggiore SS, sergente SS, sergente maggiore SS, maresciallo ord. SS e, all'inizio del 1945, maresciallo capo SS. Da maresciallo ord. SS e comandante di plotone aveva alle sue dipendenze circa 30-38 soldati;

che, dopo la fine della guerra aveva incontrato nuovamente il maggiore REDER ad un raduno di veterani.

Lo stesso REDER nel suo interrogatorio del 24.5.1948 aveva ricordato che fra i suoi dipendenti "presso la 3^a compagnia prestava servizio, quale comandante di plotone, il maresciallo SS Hubert BICHLER".

Il motivo per il quale REDER, comandante di battaglione, si ricordi di un semplice maresciallo, fra i tanti sottufficiali alle sue dipendenze in quel periodo e fra i moltissimi avuti con sé nei lunghi anni di guerra, è verosimilmente collegato al fatto che entrambi erano austriaci e provenivano dalla famigerata divisione *Totenkopf*. E comunque comprova che la considerazione che il REDER aveva del BICHLER era non dissimile da quella nutrita per ALBERS: entrambi uomini di fiducia, ai quali si potevano affidare i compiti più delicati. E, in effetti, il tentativo operato all'epoca del processo REDER, di attribuire la responsabilità degli "eccessi" (per chiamarli così) nei confronti della popolazione civile al suo comandante di compagnia (capitano SCHMIDKUNZ, peraltro morto e, dunque, non in grado di smentire alcunché) spiegano proprio questo particolare rapporto fiduciario fra i due, gettando dunque una peculiare luce sul grado di responsabilità del BICHLER in dipendenza della sua piena consapevolezza degli ordini criminali da eseguire.

Altri importanti riscontri sulla posizione del BICHLER in ordine ai fatti, provengono:

dalle dichiarazioni rilasciate da JÄHNERT Otto Martin (coimputato deceduto) nei suoi verbali di esame del 18.05.2004 (in faldone XI proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 10/04, verbale utilizzabile ex art. 431 lett. f c.p.p., laddove afferma, due volte, che il BICHLER era austriaco, aveva il grado di maresciallo e ricopriva nel reparto l'incarico di comandante di plotone;

dall'interrogatorio dell'imputato BICHLER del 17.07.2004, nel quale l'imputato riconferma le medesime affermazioni fatte in precedenza. In tale verbale, peraltro, fa anche significativo riferimento alla pianificazione che avveniva prima di ogni azione da parte dei comandanti di reparto;

da una lettera indirizzata dal commilitone Lothar EICHLER (anch'esso già effettivo all'*SS-Panzer Aufklärungs-Abteilung 16*" della 16^a divisione), al *Landeskriminalamt BW* di Ludwigsburg (D) nell'ambito di un procedimento penale colà pendente sui fatti medesimi, lettera nella quale egli menziona fra gli appartenenti al reparto vari ufficiali e sottufficiali delle SS, fra cui proprio il maresciallo BICHLER.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di BICHLER all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando di plotone può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Veniamo a **ROITHMEIER Max**.

ROITHMEIER Max entra a far parte delle SS il 31.01.1941 e viene promosso *SS-Unterscharführer* (sergente SS) il 1.06.1944 come risulta dal suo foglio paga acquisito presso il *Bundesarchiv* di Berlino.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse, risulta da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento.

Dalla sua scheda personale R 852-289 acquisita presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino risulta aver fatto parte del battaglione esplorante della 16^a divisione.

Il ROITHMEIER viene decorato con la croce di ferro di 1^a classe. La decorazione gli viene comunicata dal comando della 16^a divisione SS con lettera datata 16.11.1944 e conferita il 23.10.1944 quale appartenente al battaglione esplorante con il grado di *SS-Uscha* (sergente SS) per il servizio prestato in Italia. Catturato ed internato in campo per prigionieri di guerra alleato, egli dichiara di essere un civile delle *Waffen-SS*.

Nasconde il suo grado di sottufficiale e rimane internato dal 17.05.1945 sino al 14.01.1948.

Tra i documenti di significativo rilievo probatorio vi è senz'altro la documentazione di carattere pensionistico. Nel dopoguerra, infatti, egli presenta domanda di ricongiungimento ai fini pensionistici del servizio militare e della prigionia. La domanda viene protocollata il 23.04.1975 con il nr. 1898859.

ROITHMEIER dichiara di aver fatto parte della compagnia comando del battaglione REDER dal 1943 al 1945 e di aver ricoperto il grado di *SS-Oberscharführer* e con incarico di *Zugführer* (comandante di plotone).

Interrogato il 23.06.1970 dalla Polizia della Baviera, ROITHMEIER riferisce che dall'aprile 1944 sino alla fine della guerra egli aveva fatto parte del battaglione esplorante n. 16 (si ribadisce, il battaglione REDER), conseguendo come ultimo grado quello di *Oberscharführer* come comandante di plotone.

Un'ulteriore conferma dell'appartenenza del ROITHMEIER al battaglione REDER, 1^a compagnia, si ricava :

dalle dichiarazioni rese il 25.03.1970 dal commilitone Kurt WÖLFLE, già *SS-Sturmmann* (in faldone IX proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 4/02, il quale ricorda ROITHMEIER Max quale maresciallo comandante di plotone della sua unità.

dalle dichiarazioni rese il 3.08.2004 ancora dal commilitone Kurt WÖLFLE (in faldone X proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 7/04, verbale utilizzabile ex art. 431 *lett. f* c.p.p.) che confermava ancora la circostanza che ROITHMEIER durante il servizio in Italia era comandante di plotone.

dalle dichiarazioni del coimputato BAUMANN Josef, che dichiara di ricordare il ROITHMEIER fra i suoi commilitoni (ved. verbale del 14/5/2004 (in Faldone XI proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 10/04, verbale utilizzabile ex art. 431 *lett. f* c.p.p.).

Il 10.08.2004, sentito dal LKA-Monaco, riferiva di essere appartenuto alla 1^a compagnia del battaglione esplorante 16 (16^a div. SS); di esser giunto in Italia nel maggio/giugno 1944, di esser stato sergente e poi promosso da REDER il 13/11/1944 maresciallo ordinario; per il suo coraggio e la sua abilità fu apprezzato dal suo comandante di compagnia (SEGEBRECHT) con cui strinse amicizia. Riteneva possibile di essere stato impiegato nell'operazione di Marzabotto (ricordava i dettagli di un'operazione contro i partigiani e di un conflitto a fuoco nei pressi di una chiesa; ricordava in particolare, in quel contesto di aver partecipato a una operazione che fu ripetuta anche nel giorno successivo, con l'incendio di una fattoria).

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di ROITHMEIER al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-130919-A del 28.02.2005) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di ROITHMEIER all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando quale sottufficiale comandante di plotone, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quanto attiene a **SCHNEIDER Adolf**, egli entra nelle SS il 15.10.1937. Diventa *SS-Hauptscharführer* (maresciallo capo SS) l'1.9.1944 come riscontrato dal foglio paga acquisito dal *Bundesarchiv* di Berlino. Fa parte del battaglione REDER dal 16.11.1943 sino alla fine della guerra, quando viene catturato dagli alleati. Ricopre l'incarico di comandante di plotone.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse risultano da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento: dalla sua scheda personale n. S904-006, dal cartellino segnaletico per prigionieri di guerra, e da un formulario inviato dallo

SCHNEIDER in data 26.06.1982 alla *Deutsche Dienststelle* e *Bundesarchiv* di Berlino e da lui compilato e sottoscritto. Da questi documenti (in particolare da quelli del *Krankenbuchlager* di Berlino), con riferimento al numero di posta militare contraddistinto dalla lettera "D"), è stato possibile rilevare con esattezza a quale compagnia del 16° battaglione esplorante egli fosse effettivo all'epoca dei fatti: e cioè la 3^a. Inoltre, alla stregua dei dati contenuti in tutti gli altri documenti, si evince il suo incarico di comandante di plotone (*Platoon leader* come p. es. indicato nei formulari per prigionieri di guerra). Pertanto egli ha partecipato alle operazioni di Marzabotto con funzioni di comando.

Dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo settembre/ottobre 1944 – si ricava la prova della effettiva presenza di SCHNEIDER Adolf al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-260420-Sch del 17.03.2005) e presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di SCHNEIDER Adolf all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quanto attiene all'imputato **SCHNEIDER Max**, egli entra a far parte come volontario delle SS il 15.06.1943, all'età di 17 anni e diventa *SS-Unterscharführer* (sergente SS) l' 1.08.1944.

Dopo il corso di formazione per comandanti subalterni venne assegnato al battaglione REDER, 5^a compagnia e inviato in Italia a marzo del 1944.

Viene insignito della croce di ferro 2^a classe con decorrenza dal 15.07.1944 per il servizio prestato in Italia presso la 16^a divisione SS *Reichsführer*.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse risultano inequivocabilmente dalla documentazione acquisita presso la *Deutsche Dienststelle* e *Bundesarchiv* di Berlino. In particolare, dalla scheda personale, dal foglio paga, dalla lista di conferimento di onorificenza e dal libretto paga.

Particolarmente rilevante è la circostanza che SCHNEIDER Max risulta essere stato ferito il 29.09.1944 in località Monzuno, quale appartenente alla 5^a compagnia, con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS), come risulta dalla *verlustmeldung* n. 54 relativa al periodo 11.9.1944 – 31.10.1944 del battaglione REDER, acquisita tramite la Polizia Criminale Regionale di Monaco.

SCHNEIDER Max è stato interrogato come testimone il 24.10.2003 dalla Polizia Giudiziaria della Baviera. In tale sede ha riferito di essersi arruolato volontario nelle SS all'età di 17 anni e che, dopo il corso per comandanti subalterni, fu assegnato al battaglione REDER, 5^a compagnia, venendo dislocato con l'intera unità in Italia nel mese di febbraio o marzo 1944.

Il 28.09.1944 apprese che un veicolo con 12-15 commilitoni era stato attaccato e tutti i soldati uccisi, probabilmente da un gruppo di partigiani e che di conseguenza nei giorni successivi avrebbe avuto luogo un'azione di contrattacco in quella zona da parte della sua unità. Il 29.09.1944 successivo egli ricevette l'ordine di portarsi in tale zona al comando della sua squadra, inserita in una compagnia di circa 30-40 uomini, comandata da un ufficiale diverso dal suo comandante di compagnia che era Max SAALFRANK (comandante della 5^a compagnia). Sceso dagli automezzi si mosse al comando della sua squadra ma poco dopo si rese conto di essere esposto al fuoco nemico e pertanto diede un segnale affinché altri commilitoni coprissero la sua squadra con il fuoco degli mitragliatrici. Mentre stava impartendo questo ordine fu colpito ad una spalla e ferito gravemente. Venne trasportato al termine del combattimento ad un posto di medicazione dove venne curato. Egli aveva alle sue dipendenze 8 soldati dei quali non ricordava il nome. Asseriva di essere stato ferito all'alba, per cui non era in grado di riferire oltre.

Risulta che le operazioni ebbero inizio alle ore 05,00 di mattina del 29.09.1944. Non abbiamo un riscontro circa l'ora in cui avvenne il ferimento di SCHNEIDER Max, né lo stesso ha riferito i nomi dei suoi sottoposti o dei suoi soccorritori, circostanza questa molto strana in quanto lo stesso aveva avuto modo di rimanere a stretto contatto con i componenti della sua squadra per sei mesi (escludendo il periodo di malattia dal 7.7.1944 al 31.7.1944, come risulta alla pagina 21 del libretto paga). Ma tale ferimento non può essere avvenuto prima del momento in cui la 1^a compagnia, rinforzata dal plotone della 5^a, giungesse a contatto con i partigiani, cosa che avvenne alle ore 8.30, mentre le stragi, come è già stato detto, iniziarono alle 8.00.

In ogni caso la responsabilità dell'imputato – anche questo si è più volte detto – deve discendere non tanto dalla mera partecipazione materiale alle stragi, bensì dalla sua azione di comando, spiegatasi certamente da ben prima che egli venisse ferito.

Oltre che con la decisiva prova documentale costituita dalla *verlustmeldung* n. 54 attestante il suo ferimento proprio nei giorni delle stragi e nei luoghi delle stesse, la prova della sua partecipazione all'operazione militare criminale condotta dal battaglione REDER è fornita anche dagli altri documenti acquisiti presso gli archivi federali tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di annotazioni relative ad eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – fatta eccezione, ovviamente per quelli relativi al ferimento di cui ora s'è detto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. LAGeSo-IV F-011220-B del 05.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo, evidenziando soltanto i ricoveri dell'imputato successivi al ferimento (avvenuto nel corso dello svolgimento dell'azione di Marzabotto) presso l'ospedale militare di Merano il 26.11.1944 per esserne dimesso il 2.12.1944.

Da notare la sostanziale corrispondenza con le dichiarazioni rilasciate dal fondamentale teste LEGOLL, il quale era parimenti un militare della 5^a compagnia aggregato di rinforzo alla 1^a compagnia.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di SCHNEIDER Max all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Veniamo adesso alla posizione di **WACHE Georg**.

WACHE entra a far parte del partito nazista nel 1944 e diviene *SS-Unterscharführer* (sergente SS) l'1.1.1943 come figura sulla scheda del Partito nazista n. 7691610 e sul foglio paga acquisiti presso il *Bundesarchiv* di Berlino.

Viene assegnato al battaglione esplorante della 16^a divisione SS come risulta dalla scheda personale W – 3/610 acquisita presso la *Deutsche Dienststelle (WASSt)* di Berlino.

WACHE è effettivo alla 2^a compagnia del detto battaglione dall'1.1.1944 al 4.1.1945 in qualità di *SS-Unterscharführer* con funzioni di comando come risulta dalla scheda nr. 516400 da lui redatta e firmata in data 23.5.1954, tendente ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare prestato in guerra.

Risulta insignito dell'onorificenza della croce di ferro di 2^a classe rilasciata dalla 16^a divisione SS con decorazione 10.11.1944 per i servizi prestati come sottufficiale del SS-Pz. A.A. 16 (il battaglione REDER) in Italia.

Catturato dagli Alleati in Italia il 4.1.1945, nei formulari egli figura come sottufficiale della 2^a compagnia del SS-Pz. A.A. 16, con funzioni di comandante di squadra.

Tutte queste informazioni provengono da documenti acquisiti dalla *Deutsche Dienststelle (WASt)* di Berlino e consentono di concludere che l'imputato ha partecipato con funzioni di comando nella 2^a compagnia del battaglione REDER ai fatti di Marzabotto.

Non è superfluo ricordare che WACHE ha collaborato alla stesura del libro *Im gleichen Schritt und Tritt* edito nel 1998, nota pubblicazione degli ex. appartenenti alla 16^a divisione SS per la quale ha scritto un memoriale riportato alle pagine 545 e 546 riguardo la sua permanenza alla 2^a compagnia come comandante di uomini.

WACHE viene citato da SCHENK quale suo commilitone (verbale del 25.1.2006).

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo di cui all'imputazione – si ricava la prova della effettiva presenza di WACHE al reparto nei giorni in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di WACHE Georg all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quel che riguarda l'imputato **TRÄGER Heinz**, egli entra a far parte delle SS il 15.08.1941 e diviene *SS-Unterscharführer* (sergente SS) nel mese di maggio 1944, secondo quanto risulta dalla documentazione matricolare acquisita e, in particolare, dalla sua scheda personale, dalla scheda paga e dal questionario da lui compilato per richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi per il servizio militare (doc. allegati al verbale di esame del 18.05.2005), nonché secondo quanto da lui dichiarato nel verbale di interrogatorio del 18.05.2005.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse, risultano inequivocabilmente da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento.

Questi riscontri provengono dalla documentazione acquisita presso gli archivi federali di Berlino della *Deutsche Dienststelle*, del *Bundesarchiv* e del *Krankenbuchlager*.

Particolarmente rilevante è la circostanza che l'imputato risulta essere stato ferito il 29.09.1944 in località Cadotto, quale appartenente alla 1^a compagnia, con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS), come risulta dalla *verlustmeldung* n. 45 relativa al periodo 11.9.1944 – 31.10.1944.

In tale documento TRÄGER è riportato quale militare appartenente alla 1^a compagnia con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS) e risulta essere stato ferito gravemente alla parte destra del torace da colpi di proiettile e quindi trasportato al posto di medicazione principale della divisione. Nello stesso giorno e luogo risultano essere stati feriti o deceduti altri appartenenti alla medesima compagnia del TRÄGER, come risulta dai suddetti documenti:

dalla *verlustmeldung* n. 45/50:

SCHMIDT Arthur;

KLEIN Wilhelm

OPPERMANN Albert;

TOLZMANN Martin;

BETTGER Ernst;

dalla *verlustmeldung* n. 46 :

LIFKA Willi;

CLAUSS Fritz;

STURM Otto;

MÄRZ Walter;

RUH Martin;

SCHWAB Karl;

ROICK Walter;

SCHMIDT MARLISSA Christian;

SCHÄFER Helmut;

KÖNIG Helmut;

RÖSSLER Heinz;

dalla *verlustmeldung* n. 47:

SCHNEIDER Max;

HAMMERSCHMIDT Johann;

EBERT Werner.

TRÄGER, dunque, partecipò attivamente e concretamente in qualità di sottufficiale con funzioni di comando (almeno di squadra) alle operazioni contro la brigata partigiana *Stella Rossa* nel primo giorno degli eccidi, il 29.09.1944 .

Peraltro, dalle dichiarazioni rese da Walter REDER e da Max SAALFRANK nell'ambito del processo REDER, si è avuto conferma che la 1^a compagnia fu sicuramente quella più impegnata negli scontri con i partigiani e quindi un numero tanto elevato di feriti è giustificato.

TRÄGER, tuttavia, nella sua domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e nel verbale di interrogatorio ha riferito di essere stato ferito nell'agosto 1944 al Passo della Porretta e che fu quindi trasportato in vari ospedali militari, non facendo più rientro al fronte. Ma tali circostanze di tempo e luogo sono smentite dai riscontri documentali sopra detti. Egli, infatti, fu ferito il 29.09.1944 in località Cadotto durante le operazioni antipartigiane di Monte Sole mentre comandava un'unità, della consistenza di una squadra almeno, del battaglione esplorante del magg. REDER.

Il TRÄGER, in occasione del primo esame del 18.05.2005, consegnava un documento attestante la sua carriera militare che riporta un ferimento avvenuto nell'agosto 1944 al Passo della Porretta e il relativo carteggio con l'Ufficio della previdenza di Duisburg per quanto attiene il rintraccio di documenti attestanti sia il ferimento che i ricoveri.

L'ente interessato rispondeva che non vi erano agli atti documenti che lo riguardavano (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.3.2004).

TRÄGER veniva sentito una seconda volta come indagato il 21.06.2005. Esibitogli il documento *verlustmeldung* n. 45/50 da cui egli figurava ferito a Cadotto il 29.09.1944, rispondeva che era passato per il Passo della Porretta e aveva proseguito oltre. Egli aveva il comando di 10 uomini. Dovevano fare molta attenzione perché sapevano che nella zona vi erano partigiani. Arrivò ad una grande casa quando fu raggiunto da 3 colpi di arma da fuoco al polmone, fegato e intestino. Il tutto accadde tra le 09,00 e le 10,00 del mattino. Dopo circa due ore i suoi commilitoni lo trasportavano con una scala sino agli automezzi, che lo portarono al posto di medicazione principale. Era diventato pomeriggio. Egli non vide alcun incendio e non sentì alcun urlo. In Italia egli fece sempre parte della 1^a compagnia. Non ricordava i nomi di superiori o dei suoi dipendenti. Alla domanda se avesse partecipato ad un rapporto preparatorio dell'operazione a Monte Sole, TRÄGER rispondeva di aver partecipato a tale rapporto

la sera precedente l'inizio dell'operazione con il suo comandante di plotone che conduceva tre squadre di 10 soldati ciascuna.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di TRÄGER Heinz all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quel che riguarda la posizione di **SPIELER Kurt**, bisogna fare riferimento alla deposizione del prigioniero KNEISSEL Wilhelm, citata nell'allegato al rapporto G2 della 1^a divisione USA, e unita al detto allegato.

L'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA contiene i risultati di un interrogatorio al quale furono sottoposti dei prigionieri di guerra appartenuti alla 2^a e 5^a compagnia del battaglione REDER. Uno dei due testimoni principali è, appunto, KNEISSEL, effettivo alla 2^a compagnia, il quale, nella testimonianza resa alla Commissione d'inchiesta Alleata in data 11 novembre 1944, riferisce del massacro di circa 800 donne e bambini nella zona di San Martino-La Quercia avvenuto il 29 e 30 settembre 1944 ad opera del suddetto battaglione.

Tra i responsabili dell'eccidio di civili rinchiusi in una chiesa (il riferimento è, certamente, all'episodio dell'oratorio di Cerpiano) il KNEISSEL cita il caporal maggiore MEIER (oggi deceduto) e aggiunge che "un altro che partecipò a questi fatti fu il soldato SPIELER". Questi viene quindi inserito nella lista di sospetti dell'allegato al rapporto G2, al nr. 16, come "SS-Schütze (fuciliere SS) SPIELER, 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16: Età: 18 ½ anni. Capelli: neri. Occhi: azzurri. Corporatura: media. Carnagione: abbronzato. Altezza. Metri 1.74. Uccise due vecchi."

Vale la pena di ricordare che il caso di SPIELER è il secondo ed ultimo – dopo quello di WULF – in cui si è potuto, nel presente procedimento, formulare una ipotesi accusatoria sulla base della responsabilità come esecutore materiale.

I documenti amministrativi acquisiti presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino e presso gli altri archivi hanno confermato l'identificazione del militare citato nel verbale di KNEISSEL; e infatti :

nella cartella personale relativa allo SPIELER egli figura con il grado di *Sturmmann* (caporale SS) effettivo alla 5^a compagnia, Il battaglione, 36° reggimento della 16^a divisione SS *Reichsfuhrer*;

nel "Questionario per prigionieri di guerra" n. AA 073828, firmato dall'interessato, SPIELER si dichiara effettivo alla 5^a compagnia, II battaglione, 36° reggimento della 16^a divisione SS *Reichsfuhrer* ;

nella scheda personale i medesimi dati si ripetono, con l'indicazione dei vari trasferimenti durante la prigionia. SPIELER risulta effettivo allo stesso reparto di cui sopra con il grado di *Sturmmann* ;

Formulario P.O.W. FORM ove alla descrizione fisica nei riquadri 3b, 3c, 3d, SPIELER viene descritto alto 175 cm., capelli biondo scuro (*d.-blond = dunkel blond*), occhi grigio blu (*grau-blau*). Il grado ed il reparto di appartenenza sono i medesimi di cui sopra.

Ulteriore riscontro proviene dagli atti documentali del *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) ove si è acquisita la documentazione relativa al ricovero dello SPIELER avvenuto 19.12.1944 presso l'ospedale militare di Abano con dimissione il 25.12.1944. Egli ha il grado di *SS Gren.* (*SS Grenadier = granatiere SS*) ed è effettivo alla 5^a compagnia del 36° reggimento SS. Conseguentemente, anche qui l'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo dei fatti (dal 27 settembre al 5 ottobre 1944), costituisce prova della sua effettiva presenza al reparto nei giorni degli eccidi.

Nell'interrogatorio dei prigionieri di guerra SPIELER viene indicato come appartenente alla 2^a compagnia del battaglione REDER mentre nei documenti della *Deutsche Dienststelle* egli figura appartenente alla 5^a compagnia del 36° reggimento. La sua scheda personale è stata redatta sulla base dei documenti relativi al periodo trascorso in prigionia di guerra, ove effettivamente egli dichiara di appartenere alla 5^a compagnia del 36° reggimento. Anche il *Krankenbuchlager* lo indica come appartenente a tale reparto, ma alla data del suo ricovero (19.12.1944). Una spiegazione è che lo stesso fosse prima effettivo alla 2^a compagnia del battaglione REDER e sia poi transitato al 36° reggimento; un'altra spiegazione, probabilmente più razionale, è che lo SPIELER, effettivo al 36° reggimento, sia stato aggregato per esigenze di servizio al battaglione REDER per un'operazione particolare, data la sua capacità e il suo alto livello di adesione ideologica agli ideali nazisti, anche tenuto conto dei sensibili vuoti di organico che affliggevano i reparti tedeschi in quel particolare momento storico della guerra. Peraltro, la pratica dell'aggregazione era abbastanza frequente, come dimostra quella operata fra la 5^a e la 1^a compagnia del battaglione REDER.

Sicché, non sussistono dubbi che l'imputato abbia partecipato alle stragi descritte nell'imputazione, anche in considerazione del riconoscimento fisico sopra riferito.

In conclusione, vi sono prove più che sufficienti e adeguate per ritenere che l'odierno imputato SPIELER si rese personalmente e materialmente responsabile dell'eccidio di civili inermi durante i fatti per i quali è processo.

Il preciso contesto in cui si colloca il comportamento delittuoso del predetto imputato, nei termini sopra descritti e ricostruiti, consente altresì di concludere che il suo apporto ai fatti descritti nel capo di imputazione non si limitò soltanto alla mera ed episodica partecipazione materiale alla uccisione di civili inermi. Infatti, il ruolo di primo piano che egli svolse come esecutore materiale della strage ha senza dubbio contribuito al rafforzamento degli altrui propositi delittuosi, nella consapevolezza del carattere premeditato degli eccidi e delle abnormi ed orribili sue modalità di esecuzione, sicché egli deve essere ritenuto responsabile dei fatti descritti nel capo di imputazione nella totalità degli elementi che li caratterizzano, comprese le circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

Occorre adesso affrontare le posizioni degli imputati **GUDE**, **FINSTER**, **PIEPENSCHNEIDER** e **STOCKINGER**. I nomi dei quattro predetti imputati sono contenuti nel già più volte menzionato allegato al rapporto G2 del 23 ottobre 1944.

Appare necessario, prima di pronunciarsi sulla posizione di tali imputati, riassumere brevemente il compendio probatorio che li riguarda.

Il GUDE viene indicato al n. 9 della lista contenuta nel predetto documento, come "SS-Schütze GUDE, appartenente alla 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16. Età 17 anni. Capelli: scuri. Corporatura: Esile. Carnagione: pallida. Altezza: metri 1.73. Uccise donne e bambini e appiccava fuoco alle case".

La *Deutsche Dienststelle* di Berlino trasmetteva sul conto del GUDE i seguenti documenti di interesse:

scheda personale, dalla quale si rileva l'appartenenza alla 2^a compagnia del reparto corazzato contraereo di riserva della 16^a divisione SS, con il grado di *Sturmmann*. Tale indicazione è frutto di una erronea trascrizione del reparto in quanto è stato indicato come reparto di servizio effettivo quello riportato in alto a destra sulla scheda riferito alla piastrina di riconoscimento rilasciata nel reparto di incorporazione ed addestramento, diverso da quello di successivo impiego;

formulario per prigionieri di guerra in cui GUDE è descritto come alto 166 cm, capelli biondo scuro, occhi blu. Già appartenente alla *Hitlerjugend* dal 1940. Nei riquadri

dal nr. 14 al nr. 18 risulta al momento della cattura quale appartenente alla 2^a compagnia del battaglione di ricognizione 16 (il battaglione REDER), con il grado di *Stummann*. Nel riquadro 2a relativo alla piastrina di riconoscimento rinveniamo SS Flak E.Rgt -12936 che darà luogo all'errata trascrizione sulla scheda personale;

formulario AA055863 per prigionieri di guerra da lui sottoscritto in data 10.06.1945 in cui nel riquadro 9 e 12 figura appartenente alla 2^a compagnia del 16° reparto corazzato di ricognizione (sempre il battaglione REDER). Nel riquadro 6 è riportato il nr. di piastrina ed il reparto che l'ha rilasciata, originante l'errore sopra già segnalato. Il 16° reparto esplorante infatti era un'unità autonoma della 16^a divisione SS da cui dipendeva il reparto contraereo, altrettanto autonomo denominato *SS-Flak Abt. 16*.

Riassumendo, egli sicuramente proveniva da un reparto di incorporazione della contraerea ma poi era stato assegnato al battaglione REDER.

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di GUDE al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Per quanto concerne FINSTER, il predetto allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, sempre con riferimento alle (presunte) dichiarazioni di KNEISSEL, indica tra i responsabili al nr. 7 l'*Obergefreiter* SS FINSTER o DINSTER, appartenente alla 2^a compagnia; età 22 anni; capelli molto chiari; occhi azzurri; magro e snello; colorito pallido; ha difficoltà di udito; altezza 1,74 cm, il quale aveva ucciso donne e bambini e diede fuoco a delle case”.

Il *LKA* della Baviera in Monaco ha acquisito presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino ed ha inviato i sotto notati documenti:

- scheda personale F 272/302 nella quale FINSTER risulta aver prestato interamente il suo servizio presso la 16^a divisione SS *Reichsfuhrer*, reparto di ricognizione 16, con il grado di *SS-Rottenführer* (caporale maggiore SS). Il suo ingresso nella *Waffen-SS* risulta avvenuto il 15.04.1943. Nell'annotazione che figura sulla scheda personale si risale a tale data tramite i formulari per prigioniero di guerra;

- formulari e schede per prigioniero di guerra: FINSTER ha il grado di *Obergefreiter* / *SS-Rottenführer* ed al momento della cattura si dichiara effettivo alla 16^a divisione *SS Reichsführer*, A.A. 16 (*Aufklärungs-Abteilung 16*) con l'incarico di autista. Dichiara di aver fatto parte della *Hitlerjugend* dal 1936 al 1942 con l'incarico di *Kameradschaftsführer* (comandante di squadra). Passando alla descrizione dei dati somatici e caratteristici riportati nelle varie schede, FINSTER figura sempre con i capelli biondi e gli occhi azzurri. La sua altezza viene indicata in 172 cm nella scheda che contiene i rilievi dattiloscopici, redatta perciò dalle autorità alleate, mentre in quelle due che lui stesso compila si descrive di statura di 171 cm.

- domanda di ricongiunzione ai fini pensionistici del servizio militare e del periodo in prigionia di guerra presentata il 7.6.1957: FINSTER dichiara al punto 9 della pagina 1 di aver fatto parte delle *Waffen-SS*. Come penultimo reparto di appartenenza indica la 2^a compagnia del 16° reparto corazzato granatieri da ricognizione con il grado di *Rottenführer*. Come ultima unità indica lo stesso reparto e grado con unica variante l'appartenenza non più alla 2^a compagnia ma allo Stato Maggiore. Specifica di essere stato catturato il 10.05.1945 in Austria.

Nella carta di identità germanica nr. 8925288088 rilasciata dal comune di Norimberga in data 05.02.2001, FINSTER figura alto 1,72 cm all'età di 76 anni compiuti.

Presso il *Bundesarchiv* di Berlino è stata acquisita la scheda personale n. 9594598 nella quale FINSTER risulta aver presentato domanda di iscrizione al Partito nazionalsocialista e di esserne diventato membro il 20 aprile 1943.

Che FINSTER fosse presente al reparto nel periodo in contestazione è confermato altresì dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli atti degli archivi germanici, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo dei fatti. Infatti gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-011220-B del 05.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno dato esito negativo.

Altra fonte di informazioni è l'interrogatorio dell'imputato del 20.10.2003; FINSTER, infatti, dichiara di essersi arruolato volontario nelle *Waffen-SS* il 15.04.1943 e di essere giunto in Italia nell'autunno del 1943 e quindi, dopo un periodo trascorso in Ungheria, di essere tornato in Corsica con la *Sturmbrigade RF-SS* e, quindi, in Lubiana incorporato nella 2^a compagnia del reparto esplorante della 16^a divisione.

Il 10.08.1944 divenne *Rottenführer*.

Il suo compito era autista di una macchina anfibia. Dalla Corsica era arrivato a Livorno. Conosceva Franz STOCKINGER in quanto dormivano nella stessa camerata in

Olanda. Si ricordava di REDER come del comandante della *Sturmbrigade*. Nel 1943 e 1944 era stato effettivo al medesimo reparto ed aveva prestato servizio in Italia. Non ricordava i luoghi. Non sapeva dire nulla circa uccisioni di civili e incendi di case. Gli venivano esibite le fotografie dei luoghi ove erano stati commessi eccidi in località Casaglia e Cerpiano, con esito negativo. Dopo la guerra si era fatto togliere il tatuaggio del gruppo sanguigno dall'avambraccio sinistro, usuale tra le SS.

Riferisce altresì che, quando la sua compagnia era arrivata a Livorno, essa aveva la consistenza di 100 uomini circa. Egli non aveva incarichi di comando. Tuttavia, il teste WOJTEKI nella sua deposizione del 12/4/2006 (utilizzabile perché effettuata con le garanzie di cui all'art. 431 lett. f) c.p.p.) dichiara che proprio FINSTER, di cui ricorda esattamente il grado e l'incarico, aveva il compito di stabilire chi giorno per giorno doveva effettuare i servizi e quali servizi effettuare. D'altronde anche WOJTEKI era autista e, dunque, si può così spiegare la sua precisione ed attendibilità nel ricordo.

Per quanto riguarda PIEPENSCHNEIDER Albert, anche lui viene indicato come responsabile nell'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, al nr. 15, come "caporale SS PIPPENSCHNEIDER, 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16: Età 21 anni. Capelli: scuri. Occhi azzurri. Corporatura media. Carnagione abbronzato. Altezza metri 1.74-1.76. Uccise donne e bambini, incendiario".

Sulla sua scheda personale n. 508/I PIEPENSCHNEIDER figura effettivo alla 5^a compagnia del *SS-Pz. Aufkl.-Abt. 16* e di aver conseguito via via i gradi nelle SS: *Obergrenadier* (granatiere scelto); *SS-Oberschütze* (fuciliere scelto SS); *SS-Sturmmann* (caporale SS) e *SS-Uscha* (sergente SS).

Dalla *verlustmeldung* n. 14/N risulta alla data del 10.07.1943 effettivo alla 15^a compagnia del reggimento *Panzer Grenadiere "Totenkopf"*.

Ferito ad est di Rosignano il 5.7.1944, viene soccorso presso il posto di medicazione principale (vedasi lista delle perdite nr. 7).

Da accertamento esperito presso il *Krankenbuchlager* di Berlino, non figura ricoverato presso ospedali principali e pertanto è rimasto in cura presso l'ospedale da campo della divisione sino alla sua dimissione perché evidentemente le sue ferite non erano di gravità tale da doverlo trasferire in un nosocomio più attrezzato. Da ciò si evince la prova della sua presenza al reparto nel periodo in cui sono avvenuti i fatti criminosi.

Tramite la *Deutsche Dienststelle* di Berlino si sono acquisiti i seguenti documenti e le seguenti informazioni, attinenti alla prigionia di guerra:

formulario *P.O.W.-FORM* datato 18.04.1946 sottoscritto da Albert PIEPENSCHNEIDER. Altezza 178 cm (riquadro 3b); capelli biondi (riquadro 3c) occhi blu (riquadro 3d). I dati somatici coincidono con quelli dell'allegato al Rapporto G2.

Ha fatto parte della organizzazione giovanile nazista *Hitlerjugend* dal 1933 (aveva 9 anni) e nel 1940, a 16 anni, entra nella lega degli studenti nazionalsocialisti (riquadro 10, 11 e 12).

Il suo incarico era di autista.

Il suo reparto d'appartenenza era la 5^a compagnia del *Pz.Aufkl.-Abt. 16* della divisione *Reichsführer* con il grado, al momento della cattura, e dunque successivamente ai fatti, di *Unterscharführer* (riquadri dal 15, 16, 17, 18 e 19).

cartellino segnaletico – dattiloscopico per prigionieri di guerra, che registra il suo arrivo presso il luogo di detenzione il giorno 8.8.1945. PIEPENSCHNEIDER lo sottoscrive. Ha il grado di *SS-Uscha.* (riquadro 1); è stato catturato a Radstadt l'8.5.1945 (riquadro 3); è alto 178 cm, pesa 71 kg, occhi blu, capelli biondo scuro (riquadro 4); è effettivo alla 5^a compagnia *SS-Pz.Aufkl.-Abt. 16* (riquadro 5); con incarico di comandante di squadra con riferimento al momento della cattura;

Scheda notizie datata 15.5.1946 firmata da PIEPENSCHNEIDER nella quale si dichiara già appartenente alla 5^a compagnia del reparto SS corazzato di ricognizione 16 come sottufficiale della riserva, autista.

Per quanto riguarda STOCKINGER Franz, questi viene indicato, nell'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, al nr. 17 , come "Militare semplice SS STOCKINGER, 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16. Età: 18 anni. Capelli: biondo scuri. Occhi: azzurri. Corporatura esile e sottile. Carnagione: pallido. Altezza metri 1.70. Uccise donne e bambini e incendiò case".

Tramite la *Deutsche Dienststelle* di Berlino è stata acquisita la seguente documentazione:

scheda personale nr. S 2703/ 471 , nella quale egli figura effettivo alla 2^a compagnia del *SS-Pz. Ausb.-Abt. 16* con il grado di *SS-Sturmmann* (caporale SS). Successivamente con nota n. V 21-6894/131 del 22.11.2006 la *Deutsche Dienststelle* comunicava a parziale rettifica delle prime registrazioni che STOCKINGER aveva fatto

parte della 2^a compagnia dell'A.A. 16 della Pz. Gr. SS Div. 16 RF/SS (reparto ricognizione della 16^a div. SS, cioè il battaglione REDER);

libretto militare personale, rilasciato a Passau, ove alla pagina 44, riquadro 1, risulta aver frequentato la Scuola SS per granatieri corazzati, 11^a compagnia corazzata da ricognizione, dall'1.11.1943 al 7.3.1944 con giudizio "buono". Alla pagina 5, nel riquadro relativo alle sedi e reparti di servizio, egli figura in servizio a tale Scuola sino al 15.06.1944. Il 16.06.1944 viene trasferito alla 16^a divisione SS;

due cartellini segnaletico-dattiloscopici per prigioniero di guerra. Uno è redatto a mano, in lingua tedesca, l'altro è dattiloscritto in lingua inglese. Ambedue sono firmati da STOCKINGER. Al momento della cattura, avvenuta il 12.05.1945 a Rastatt (riquadro 3) egli figura caporale, (riquadro 1) di anni 19, alto 166 cm, 55 kg, occhi grigi, capelli biondi (riquadro 4). E' effettivo alla 2^a compagnia SS-Pz. A.A. 16 (riquadro 5) con l'incarico di autista (riquadro 6);

nel formulario per prigionieri di guerra *P.O.W. FORM* redatto e sottoscritto il 3.6.1946, STOCKINGER si dichiara alto 166 cm (riquadro 3b), biondo (riquadro 3c) con occhi grigi. Fa parte delle Waffen-SS con il grado di Sturmmann dall'1.11.1943 (riquadro 10,11 e 12). Il suo incarico militare è autista, effettivo alla 2^a compagnia del *Pz. Aufkl.-Abt. 16* della divisione *Reichsführer*, con il grado di *SS-Sturmmann* (riquadri 14, 16, 17 e 19).

Presso il *Krankenbuchlager* di Berlino (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) non risulta mai ricoverato in ospedale militare. L'unico documento esistente è il libretto sanitario, rilasciato a Passau, dal quale risulta *SS-Grenadier* (granatiere SS) con allegata scheda delle misure antropometriche ove figura alto 165 cm per 65 kg di peso.

Nell'interrogatorio del 16.10.2002 dichiara:

di aver fatto parte del 3° plotone, 2^a compagnia del 16° reparto di ricognizione della 2^a divisione SS che si trovava in Ungheria. Con tale divisione nel 1944 venne in Italia prima a Pisa e poi nelle vicinanze di Cecina. Non ricordava il nome del suo comandante di plotone; il suo comandante di squadra era l'*Oberschütze* PILLMANN. (E' evidente che era effettivo alla 16^a Divisione, e non alla 2^a, in quanto i reparti di supporto quali il reparto di ricognizione, la Flak, i pionieri, le trasmissioni, i rifornimenti e così via, prendevano il numero dalla divisione di appartenenza);

che il maggiore REDER era stato il suo comandante di divisione (è evidente che attribuisce al suo comandante del A.A. 16, magg. REDER un incarico diverso. Il comandante della divisione era – lo si è detto più volte - il generale SIMON);

che non era mai stato a Marzabotto ma principalmente a Pisa e Cecina;

che non aveva ucciso donne e bambini ma che, se avesse ricevuto questo ordine, lo avrebbe eseguito, altrimenti sarebbe stato fucilato;

che non era a conoscenza di massacri;

Gli veniva chiesto se conosceva diversi suoi commilitoni del suo stesso reparto ed altri suoi superiori. Conosceva solo REDER.

A differenza delle incertezze sui nomi, date e luoghi manifestati in precedenza nel verbale, ricordava di essere caduto prigioniero degli americani il 13 o 14 maggio 1945 in Stiria. Dai documenti della *Deutsche Dienststelle* risulta essere stato fatto prigioniero il 12.5.1945 a Radstadt località dell'Austria presso Salisburgo, immediatamente confinante con la Stiria.

Il riscontro viene dato dal coimputato FINSTER Günther che nel suo interrogatorio del 20.10.2003, alla domanda se conosceva il signor STOCKINGER, rispondeva: se aveva il nome Franz ed era originario della zona di Passau, allora lo conosceva per aver condiviso la stessa camerata in Olanda. Infatti STOCKINGER è della stessa 2^a compagnia di FINSTER e risiedeva all'epoca nel comune di Finsterau-Heinrichsbrunn, circoscrizione amministrativa di Passau, come risulta dal documento acquisito presso la *Deutsche Dienststelle* "Certificato dal casellario penale del Tribunale di Passau in data 14.05.1943".

Nessun dubbio infine circa l'esatta individuazione dell'imputato in STOCKINGER Franz, nato il 10.07.1926 a Heinrichsbrunn, e residente a Mauth, Finsterauerstr. n. 65, giacchè l'altro nome indicato dal difensore tedesco appartiene ad un omonimo, Erwin, che apparteneva ad altra divisione SS (la *Nibelungen*) che non operò mai in Italia.

A questo punto il Collegio deve richiamarsi alle osservazioni formulate nel precedente capitolo sulle prove utilizzabili.

Infatti, contrariamente a quanto accaduto per gli imputati WULF e SPIELER, la cui personale responsabilità come esecutori materiali è stata provata sulla base di precise dichiarazioni dei testi LEGOLL e KNEISSEL, per i quattro predetti imputati non vi è invece un simile supporto probatorio.

Nel verbale KNEISSEL viene, per vero, menzionato espressamente STOCKINGER, ma vale la pena di riportare testualmente tale citazione: "Le seguenti

persone erano autisti e militari addetti alle retrovie che furono obbligati a partecipare a questa azione, io non so cosa essi abbiano fatto, ma loro potranno ampliare la mia deposizione: granatiere STOCKINGER, granatiere NEGALE, granatiere GINDELE”.

Nel verbale LEGOLL gli imputati FINSTER, STOCKINGER, PIEPENSCHNEIDER e GUDE non compaiono assolutamente.

Si tratta – è il caso di ricordarlo – di militari che, all’epoca dei fatti, non esercitavano funzioni di comando, compreso lo stesso FINSTER (il punto verrà trattato, e risolto in senso negativo, fra poco).

Pertanto essi non possono essere ritenuti responsabili per concorso morale, non costituendo anelli di trasmissione dell’ordine illegittimo e non essendo stato acquisito alcun elemento che consenta di attribuire ai predetti un qualche ruolo nella fase di programmazione dell’eccidio.

Ne deriva che essi possono essere ritenuti responsabili solo se venga provata la loro diretta partecipazione, come esecutori materiali, ad una o più uccisioni. L’unica prova, alla luce di quanto sopra detto, verrebbe ad essere costituita: per STOCKINGER, dalle parole sopra riportate del verbale KNEISSEL; per gli altri tre, dalla menzione nell'allegato al rapporto G2.

Iniziamo con l’esame della posizione di **STOCKINGER**. Si è già rilevato che gli elementi di prova a carico del predetto si ravvisano nella deposizione resa da KNEISSEL. In essa si legge che lo STOCKINGER fu uno degli autisti “che furono obbligati a partecipare”.

Già quel “furono obbligati” consentirebbe al Tribunale, in assenza di elementi di segno opposto, di procedere con la massima cautela, conferendo adeguato rilievo al fatto che in questo specifico caso ci si trova al cospetto di un militare che non riteneva di poter prendere parte alle programmate azioni contro la popolazione civile e che venne espressamente, a detta del teste KNEISSEL, obbligato a partecipare. Ma c’è di più. Infatti, tutti i superstiti della strage hanno concordemente dichiarato che i reparti SS si spostavano sul territorio dei tre Comuni muovendosi a piedi: quindi i mezzi che li avevano condotti ai punti di partenza erano lì rimasti e non li avevano seguiti. Dal teste WOJTEKI apprendiamo – ma è già la logica a suggerircelo, perché questa è la prassi ovvia di ogni esercito – che gli autisti restavano con i mezzi, di cui erano responsabili. Dunque è possibile affermare che nessuno degli autisti si avventurò con gli altri reparti SS tra i borghi e i casolari dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno e partecipò materialmente alla strage.

Si potrebbe tuttavia obiettare: gli autisti non parteciparono materialmente, ma, avendo condotto i loro commilitoni sui luoghi, e sapendo cosa i commilitoni avevano ordine di fare, essi debbono comunque risponderne per concorso, avendo fornito un contributo causale importantissimo, se non decisivo, accompagnando con i loro mezzi la fanteria.

Tale ricostruzione, valida in astratto, cozza però con altre dichiarazioni del già richiamato teste WOJTECKI, il quale ha dichiarato che, per ragioni di sicurezza – evitare fughe di notizie che potessero compromettere l'esito di operazioni fondate sulla sorpresa, proprio come quella di Marzabotto – impiego e destinazioni venivano comunicate agli autisti nell'imminenza dei fatti, e, anzi, spesso la destinazione veniva comunicata al solo autista del mezzo capofila, che gli altri conducenti dovevano limitarsi a seguire. Se dunque agli autisti non veniva detto nemmeno *dove* andare, il Collegio, in assenza di prove in contrario, ritiene del tutto plausibile che essi non venissero affatto informati sul *cosa* i commilitoni trasportati dovessero fare, tanto più che ad essi autisti non era richiesto di parteciparvi.

Del resto, lo stesso tenore delle dichiarazioni di KNEISSEL sul punto non appare certo essere quello di un accusatore, ma, più semplicemente, di un teste che chiama altri testi a conferma di quanto da lui dichiarato.

In conclusione, sulla base di questi elementi, lo STOCKINGER va assolto ex art. 530 co.2 c.p.p. sia dall'imputazione ex art. 185 c.p.m.g., sia – conseguentemente – da quella ex art. 187 c.p.m.g., con la formula per non aver commesso il fatto.

Posizione di **GUDE**. L'unico elemento di prova a carico di GUDE consiste nel fatto che il suo nome è menzionato nell'allegato al rapporto G2, con accanto la asserzione secondo cui si sarebbe reso responsabile della uccisione di donne e bambini.

Sulla natura e valenza probatoria di tale documento si è però già detto. Esso non è altro che un atto interno dei servizi informativi alleati, consistente, sostanzialmente, in una sintesi di dichiarazioni raccolte da prigionieri di guerra tedeschi e senza il supporto di alcun ulteriore documento o atto che valga in qualche misura a dare contezza delle generalità di coloro che avevano reso le predette dichiarazioni.

Di conseguenza non è possibile attribuire valore probatorio a siffatto atto, essendo esso equiparabile alle dichiarazioni degli informatori della polizia giudiziaria di cui all'art. 203 co. 1 c.p.p. e come tale idoneo solamente a costituire un sostanziale punto di partenza per le indagini.

Infine, nessuna rilevanza possiedono nel caso di specie le uniche dichiarazioni rese da prigionieri di guerra ed acquisite agli atti del presente processo (Wilhelm KNEISSEL e Julien LEGOLL), che non fanno alcun riferimento alla persona del GUDE e che non contengono elementi che in qualche modo possano conferire un minimo di connotati concreti e specifici alla generica asserzione contenuta nell'allegato al Rapporto G2.

Pertanto, anche il GUDE va assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Le predette considerazioni valgono anche per **FINSTER** e **PIEPENSCHNEIDER**. In relazione a questi ultimi, inoltre, valgono anche i rilievi e le considerazioni svolte con riguardo al ruolo degli autisti nel contesto dell'esame della posizione di STOCKINGER.

Per quanto in particolare concerne il FINSTER, al quale le dichiarazioni del teste WOJTECKI sembrano attribuire compiti di comando o, almeno, di coordinamento, va detto che una attenta lettura del verbale di WOJTECKI conduce a ritenere non sufficientemente provata tale circostanza. Infatti, se è vero che il detto teste attribuisce al FINSTER la scelta degli autisti, nulla dice sulla conoscenza, da parte del FINSTER, dello scopo per il quale l'opera degli autisti era necessaria; così come nulla di univoco e convergente si evidenzia quanto alla eventualità che il FINSTER abbia in qualche misura apportato un contributo nella complessa attività di trasmissione degli ordini. Ordini, si ribadisce, decisi e maturati nell'ambito di riunioni che hanno coinvolto tutti i responsabili delle unità operative - battaglione, compagnie, plotoni e squadre - dislocate nei luoghi indicati nel capo di accusa; e che di conseguenza hanno costituito l'indispensabile e consapevole antecedente causale dell'eccidio, trovando puntuale attuazione a livello degli esecutori materiali ed invertisi in comportamenti di indiscriminata e brutale uccisione di donne, anziani inermi e bambini.

In altre parole, in base alle prove in atti, il Collegio deve concludere che la partecipazione del FINSTER si sia limitata alla scelta dei conducenti dei mezzi, senza la consapevolezza – perché di ciò non c'è prova – di cosa andassero a fare gli uomini che i suoi autisti dovevano condurre sui luoghi delle operazioni; ivi giunti, poi, come si è già detto, non vi è nessuna prova che il FINSTER e gli altri autisti abbiano partecipato alle stragi.

Si è già detto che le medesime considerazioni valgono anche per PIEPENSCHNEIDER, come FINSTER raggiunto dalle inutilizzabili accuse contenute nell'allegato al rapporto G2; ma vi è, inoltre, relativamente a PIEPENSCHNEIDER, un

ulteriore dubbio sulla sua stessa presenza al battaglione REDER, dal momento che, alla data del 5 luglio 1944, risultava assegnato al comando di divisione, che le annotazioni sui documenti matricolari non riportano alcuna successiva riassegnazione all'unità esplorante, che – infine – non risulta che personale del comando divisionale abbia partecipato all'azione di Marzabotto (salvo, forse, la generica espressione di KNEISSEL “autisti e militari addetti alle retrovie”, che è decisamente poco per un giudizio di penale responsabilità)

In conclusione, tanto il FINSTER, quanto il PIEPENSCHNEIDER, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., vanno assolti per non aver commesso il fatto. Il PIEPENSCHNEIDER, oltre che dall'imputazione ex art. 185 c.p.m.g., va per i detti motivi e con la detta formula assolto anche dall'imputazione ex art. 187 c.p.m.g..

Resta da affrontare la posizione dell'ultimo imputato, **KUSTERER Wilhelm Ernst**.

KUSTERER Wilhelm (Willi) entra nelle SS l'8.7.1940. Diventa *SS-Unterscharführer* (sergente SS) l'1.5.1943 come risulta dalla busta paga acquisita presso il *Bundesarchiv* di Berlino, e da una richiesta di sussidio inoltrata il 28.10.1943 nel grado di *SS-Unterscharführer*.

Viene trasferito alla 3^a compagnia del battaglione REDER come risulta sia dalla scheda personale acquisita tramite l'*LKA* Monaco (doc. da *Deutsche Dienststelle* di Berlino), che dal formulario per feriti in combattimento acquisito presso il *Krankenbuchlager* di Berlino.

La sua presenza nei ranghi della 16^a divisione SS è provata da una lettera datata 15.07.1944 del comando della divisione nella quale gli viene rilasciato il brevetto per croce di ferro di 2^a classe con data di conferimento 15.07.1944. Un ulteriore riscontro è dato dalla *verlustmeldung* n. 54 per il periodo 11.09.1944 al 31.10.1944 del battaglione REDER, in cui KUSTERER risulta essere stato ferito in data 4.10.1944 in località Rioveggio sull'incrocio per le località Sasso Padura - Castiglione quale appartenente alla 3^a compagnia con il grado di *SS-Uscha* (sergente SS).

KUSTERER è stato sentito in data 28.06.2004, e ha riferito di essere stato assegnato alla 16^a divisione SS mentre si trovava impegnato in Italia ad Anzio-Nettuno per contrastare l'avanzata delle truppe alleate, nell'estate 1944. Venne poi trasferito in Toscana e Emilia Romagna. Gli sembrava di ricordare di aver fatto parte della 3^a compagnia della 16^a divisione. Ricordava i nomi del generale Max SIMON, comandante della divisione, del maggiore Walter REDER, comandante di battaglione, e del capitano SCHMIDKUNZ comandante della 3^a compagnia. Ricordava inoltre un comandante di

squadra di nome HASCHKA (trattasi di HASKA Alfred, nato a Vienna il 25.02.1925, deceduto, *SS-Sturmmann* effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER), un caporale di nome FLOKOWSKY (trattasi di FLORKOWSKY Erich, nato a Kratopisce il 29.05.1925, *SS-Sturmmann*, effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER) ed il suo maresciallo capo furiere di nome WIMMER (trattasi di WIMMERS Willi, nato a Rheydt il 31.03.1913, deceduto il 31.03.1964, già *SS-Hauptscharfuhrer* effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER).

Tali indicazioni confermano l'appartenenza del KUSTERER alla 3^a compagnia.

Dopo il suo ferimento avvenuto il 4.10.1944 fu trasferito ad un reparto da montagna delle SS.

Richiesto sulla sua partecipazione alle stragi avvenute nella zona di Marzabotto egli si dichiarava estraneo ai fatti, da lui appresi indirettamente in quanto chi vi partecipò tacque. Era a lui chiaro che i responsabili erano da ricercarsi negli appartenenti al battaglione esplorante n. 16 del maggiore SS Walter REDER. Ammetteva di aver effettuato un'operazione antipartigiana contro la brigata partigiana *Stella Rossa*. Era certo che alle operazioni di Monte Sole avesse partecipato l'intero battaglione esplorante e forse anche altri reparti. Apprese al rientro dei partecipanti all'operazione di Monte Sole che era accaduta una "vera porcheria" e che cioè si erano verificati dei fatti contro la popolazione civile incompatibili con il diritto internazionale.

Che KUSTERER fosse presente al reparto è confermato dall'assenza sul foglio matricolare e negli atti degli archivi germanici di tracce di suoi ricoveri in ospedale nel periodo dei fatti per i quali è processo. Infatti gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-260420-Sch del 17.03.2005) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno dato esito negativo.

L'imputato – tramite il suo difensore tedesco – ha fatto pervenire una sua dichiarazione debitamente sottoscritta, nella quale egli conferma la sua presenza a Marzabotto nei giorni dell'operazione antipartigiana, e la sua partecipazione ai fatti, giacché dichiara di aver personalmente assistito al ferimento a morte del suo comandante di compagnia (capitano SCHMIDKUNZ, comandante appunto della 3^a compagnia alla quale egli apparteneva). Tale dichiarazione trova piena conferma negli atti di causa, giacché nella sopra indicata *verlustmeldung* n. 54 (relativa al periodo 11.09.1944 - 31.10.1944) del battaglione REDER, KUSTERER risulta essere stato ferito proprio in data 4.10.1944 in località Rioveglio.

Per decidere della responsabilità del KUSTERER, però, trattandosi di uno di quei tanti imputati per i quali non vi è prova di responsabilità come esecutori materiali, deve stabilirsi se il KUSTERER, data la sua presenza a Marzabotto, abbia esercitato o meno funzioni di comando.

Ma prima occorre fare una premessa.

Di tutti i diciassette imputati, KUSTERER è quello che – a mezzo del suo difensore, giacché egli, come gli altri, ha ritenuto di non comparire ed è stato giudicato in contumacia – ha radicato la sua difesa su una intensa azione di contrasto verso l'immagine di fanatico milite nazista che, secondo lui, poteva influenzare negativamente il giudizio nei suoi confronti.

In effetti, la biografia del KUSTERER, così come può essere ricostruita sulla base dei documenti in atti, appare sensibilmente diversa da quella dei suoi commilitoni. Ad esempio, quattro degli altri imputati (ROITHMEIER, BICHLER, PIEPENSCHNEIDER e WACHE) provenivano dai ranghi della tristemente famosa divisione *Totenkopf* delle Waffen-SS, e due (ALBERS e TRÄGER) nientemeno che dalla *Leibstandarte*, la guardia personale di HITLER: niente di tutto ciò per KUSTERER. Prima del suo arruolamento nelle Waffen-SS, non gli si può imputare alcuno specifico precedente "nazista", a parte l'appartenenza alla *Hitlerjugend*, che non prova nulla: il KUSTERER vi entrò nel 1935, all'età di tredici anni, un'età in cui, francamente, sarebbe eccessivamente severo ipotizzare scelte ideologiche mature e consapevoli, soprattutto in uno Stato totalitario in cui la propaganda di regime è onnipresente e pervasiva, e la possibilità di scelte alternative del tutto inesistente.

Dunque, solo l'arruolamento nello *Schwartzekorps* (il "Corpo Nero", come erano soprannominate le SS) identificherebbe l'imputato come "un po' più nazista" rispetto al cittadino tedesco medio dell'epoca. Ma, sul punto, il KUSTERER ha offerto al Collegio una plausibile versione dei fatti, dotata di significativi elementi di riscontro documentale.

Il diritto civile tedesco dell'epoca (come quello italiano, peraltro) stabiliva la maggiore età al compimento del ventunesimo anno, e non consentiva il matrimonio prima di tale età; sennonché, ai militi delle SS – la quintessenza della "razza superiore", la cui "attività procreativa" doveva essere incoraggiata con qualsiasi mezzo – era consentito sposarsi prima del ventunesimo compleanno, purché avessero compiuto i diciotto anni; ora, ha sostenuto il KUSTERER, avendo egli concepito una figlia con la sua fidanzata, ed essendo all'epoca socialmente inammissibile la procreazione al di fuori del matrimonio, egli si sarebbe risolto ad arruolarsi nelle SS per potersi sposare in

tempi rapidi e consentire alla figlia di nascere in costanza di matrimonio; documentava tale affermazione con un certificato dal quale risultava la nascita della figlia Brigitte il 17 dicembre 1940 (si è già detto che l'arruolamento dell'imputato nelle SS era avvenuto in data 8 luglio 1940).

Dando per vera questa storia – e le date risultanti dai documenti la rendono quanto meno credibile - essa getta certamente una luce meno negativa sulla personalità dell'imputato.

Quanto sopra, però, pur costituendo un indubbio elemento di valutazione, nulla dice in ordine alla domanda che il Collegio si poneva prima di questa necessaria digressione, e alla quale si deve adesso ritornare.

Esercitava il KUSTERER funzioni di comando?

Secondo l'impianto accusatorio, sì. Il KUSTERER viene infatti "presentato" al Tribunale come comandante di squadra nell'ambito della terza compagnia del battaglione REDER. Se tale circostanza trovasse conferma nel compendio probatorio in atti, l'esame della posizione dell'imputato – alla luce delle considerazioni già svolte – potrebbe dirsi conclusa, nel senso che sarebbe doverosa l'affermazione della sua penale responsabilità per concorso morale nell'eccidio.

Ma nessuna delle prove in atti sembra confermare tale circostanza.

Cominciamo dal verbale dell'interrogatorio reso il 28.6.2004 presso l'ufficio di Pforzheim della Procura di Karlsruhe, su rogatoria della Procura Militare della Spezia. Richiesto di descrivere l'organigramma delle compagnie del battaglione REDER, l'imputato, giunto a trattare delle squadre, dichiarava che "ogni squadra era comandata da un 'superiore', ossia da un sottufficiale o un aspirante sottufficiale o simili". Il tenore letterale della frase – è impossibile non rilevarlo – non sembra quello di qualcuno che descrive le *proprie* funzioni ed è invece del tutto compatibile con l'opposta ipotesi di colui che descrive ruoli e funzioni rivestiti da altri.

Ma questo è davvero troppo poco per decidere in un senso o in un altro. E poi, si potrebbe obiettare, è ovvio che le dichiarazioni dell'imputato siano quanto meno ambigue su quei punti che potrebbero compromettere la sua posizione.

Veniamo allora ai documenti. Nella *verlustmeldung* riportante la notizia del ferimento dell'imputato (in data, il 4.10.1944, di poco posteriore ai fatti di causa), e nella restante documentazione sanitaria relativa a tale ferimento, è indicato il grado dell'imputato, ma non è a tale grado associata alcuna menzione di funzioni di comando: mera dimenticanza del compilatore? Non è peregrino ricordare che si tratta di

documenti compilati con estrema meticolosità (non è una battuta: con precisione “teutonica”) e che in essi vengono evidenziati anche i minimi particolari – si specifica, ad esempio, la parte del corpo ferita, il tipo di ferita, il tipo di arma con cui l’offesa è stata recata, ecc.; questo attribuisce un particolare valore non solo a quanto in tali documenti è attestato, ma anche a ciò che non venga espressamente indicato.

E in nessuno dei predetti documenti, lo si ribadisce, si dice o si adombra che l’*SS-unterscharfuherer* KUSTERER fosse comandante di squadra. Il tutto, si ribadisce, da leggere ed interpretare alla luce del fatto che in tutti gli altri documenti ufficiali esaminati nel corso del presente processo risulta puntualmente indicata la funzione di comando (compagnia, plotone, squadra) svolta dal soggetto di volta in volta preso in esame e accanto alla indicazione del suo grado.

Va però doverosamente rilevato che agli atti esiste un documento che sembrerebbe accreditare all’imputato funzioni di comando, e che è verosimile abbia costituito l’essenziale punto di appoggio dell’accusa formulata contro di lui.

Il documento in questione è rappresentato dalla scheda per prigionieri di guerra relativa all’imputato, il quale venne preso prigioniero il 10 maggio 1945 dalle truppe alleate in Austria.

In tale documento, redatto in lingua inglese, il grado dell’imputato viene indicato come *platoon sergeant*, grado dell’esercito degli Stati Uniti che il compilatore della scheda ritenne equivalente a quello del KUSTERER. E ciò ha costituito la fonte dell’equivoco, essendosi ritenuto che il KUSTERER avesse partecipato all’eccidio nella veste di comandante di plotone e quindi come fondamentale anello della catena di trasmissione degli ordini che lo avevano programmato e ne avevano consentito la terribile attuazione.

Nell’esercito degli Stati Uniti, però, oggi come nel 1944, *platoon sergeant* (denominazione equivalente: *sergeant first class*) non è un incarico (come risulterebbe, invece, dalla dizione *platoon leader*, utilizzata, come già visto, per SCHNEIDER Adolf), ma una denominazione di grado, come, nelle nostre Forze armate, il generale di brigata o l’ammiraglio di squadra; non vi è alcuna correlazione indefettibile fra il grado e il tipo di comando da cui il grado deriva il suo nome. Nell’esercito degli Stati Uniti il “sergente di plotone” (identificato da tre galloni a V rovesciati, sovrapposti a due archetti) può ben ricoprire incarichi di comandante o vicecomandante di un sottoreparto, ma anche – ed è il caso più frequente – molte altre, diverse dalle predette, come mansioni tecniche, logistiche, amministrative, addestrative, ecc. . Questo avviene in tutte le Forze armate

del mondo: non ogni generale di brigata italiano comanda una brigata, e non si può presumere, sulla base della sola denominazione del suo grado, che abbia detto comando, se non vi è prova di ciò. Per tornare all'imputato, egli venne qualificato, nel documento relativo alla prigionia di guerra, come "sergente di plotone" non perché avesse le funzioni di comandante di un plotone o di qualsiasi altro sottoreparto della sua compagnia, ma perché il furiere americano che lo registrò ritenne che tale grado corrispondesse a quello di *SS-unterscharfuhrer* – peraltro sbagliando, perché il "sergente di plotone" americano corrisponde a un grado più elevato nella gerarchia dei sottufficiali.

Una ulteriore conferma di ciò è data, come già precedentemente accennato, dal fatto che, per quanto concerne l'imputato SCHNEIDER Adolf (che effettivamente svolgeva funzioni di comandante di plotone), nel cartellino segnaletico per prigionieri di guerra viene espressamente utilizzata la diversa dizione *platoon leader*. Infatti, non esistendo nella gerarchia dei sottufficiali dell'esercito americano – né dell'esercito britannico o di alcuna delle Forze armate di altri Paesi alleati durante la seconda guerra mondiale – un grado denominato *platoon leader*, l'uso di tale espressione, da parte del compilatore della scheda di SCHNEIDER Adolf, altro non significa che l'indicazione di una funzione o di un incarico; per contro, il fatto che, nella scheda relativa al KUSTERER, sia invece impiegata un'espressione corrispondente ad una precisa denominazione di grado significa – in assenza di elementi che possano inficiare tale conclusione – che il compilatore della scheda volle far riferimento non all'incarico, ma al mero grado.

In conclusione, non vi è prova sufficiente che, in relazione ai fatti di Marzabotto, il KUSTERER abbia esercitato funzioni di comando, anzi è possibile – per non dire altamente probabile – che tali funzioni gli siano state erroneamente attribuite nell'ipotesi accusatoria per colpa dell'equivoco sopra descritto e spiegato.

Conseguentemente, anche il KUSTERER va assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Qualificazione giuridica del fatto

Sulla base dei fatti, quali emersi all'esito del presente dibattimento, il Collegio ritiene perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 185 c.p.m.g. così come contestata agli odierni imputati.

Il fatto materiale ascritto agli odierni imputati, infatti, darebbe normalmente luogo ad un corrispondente numero di reati di omicidio con riferimento al disposto dell'art. 575 c.p.. Nel caso in esame - cioè in conseguenza della sussistenza degli elementi specializzanti di cui alla norma contestata - si configura invece il diverso reato previsto e punito dal codice penale militare di guerra. Infatti, mentre il comma 1 della suddetta norma incrimina genericamente il militare che "usa violenza", nel comma 2 si fa riferimento all'omicidio, in sistematica coerenza con il concetto normativamente definito dall'art.43 c.p.m.p., secondo il quale "agli effetti della legge penale militare", sotto la denominazione di *violenza* è compreso anche l'omicidio, e si prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice penale.

Tuttavia, come detto, l'applicabilità della norma è subordinata alla ricorrenza di una serie di elementi specializzanti, primo dei quali lo *status* di militare in capo all'autore del fatto, qualità soggettiva la cui sussistenza è altresì necessaria al fine di radicare presso l'autorità giudiziaria militare la giurisdizione in ordine ai fatti di causa. Al riguardo, essendo pacifica l'attribuibilità di questi alle SS, è appena il caso di fare riferimento all'ormai univoca giurisprudenza (si veda, per tutte, la sentenza della Corte di Cassazione, sez.I, 10 febbraio 1997, con cui è stato risolto il conflitto di giurisdizione nella nota vicenda Priebke) che, con riferimento al suddetto Corpo (letteralmente *Schutz-Staffeln*), ne ha ormai definitivamente decretato il carattere militare. Conclusione, questa, peraltro condivisa anche da questo giudice, che ha avuto modo di vedere confermati, anche per la 16^a divisione, quei tratti che concorrono a delinearne tale natura. Ed invero, anche per quanto affermato dai consulenti del p.m. sulla storia della divisione, ed in particolare per l'impiego sul fronte orientale prima che in quello italiano, non può dubitarsi della sua operatività su tutti i fronti di guerra, così come non è dubbia la sua organizzazione secondo gli schemi e le forme di uno schieramento militare. Infine, l'attribuzione a Kesselring (e quindi all'esercito) della responsabilità della lotta ai partigiani nelle zone di operazioni militari, compito cui erano solitamente destinate le SS, e la conseguente soggezione alle sue direttive, prova anche il loro inquadramento nel dispositivo tattico dell'esercito, come ulteriormente confermato da tutti quei documenti della XIV armata in cui si fa riferimento alla 16^a divisione SS o ad unità minori in essa.

Il fatto, poi, che si tratti di militari appartenenti a Forze armate straniere non è certamente di ostacolo all'applicazione della norma, in quanto l'art. 13 c.p.m.g. - la cui vigenza non è stata scalfita dall'art.103 Cost. (pacifico in giurisprudenza dopo la

pronuncia del 28.10.1950 delle S.U. della Suprema Corte, proc. Wagener, ma soprattutto dopo l'avallo della Corte Costituzionale con la sent. 48/1959, e l'ulteriore conferma della stessa Cassazione con la sent. 10 febbraio 1997 già citata) - prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, tra cui appunto l'art.185 c.p.m.g., anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle Forze armate nemiche che li commettano a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano.

In virtù del combinato disposto delle suddette norme, pertanto, può dirsi punibile in base all'art.185 c.p.m.g. anche il militare straniero (gli imputati erano tutti appartenenti alle SS) che usi violenza (nel caso di specie cagionando la morte), per cause non estranee alla guerra, contro "privati nemici" - in questo caso sarebbero tali i cittadini italiani (art.13 c.p.m.g.) - che non prendono parte alle operazioni militari (art.185 c.p.m.g.).

E' stato eccepito che le vittime dell'eccidio non potrebbero definirsi "nemiche" dei militari tedeschi, in quanto cittadini della Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania, e che pertanto mancherebbe uno dei necessari elementi specializzanti sui quali la qualificazione giuridica del fatto - e conseguentemente la giurisdizione - si fonda.

Tale tesi non può essere condivisa.

Infatti, la Repubblica Sociale Italiana (cosiddetta "Repubblica di Salò"), sulla base dei principi di diritto internazionale, non poteva davvero considerarsi uno Stato sovrano sorto per l'avvenuta disgregazione dello Stato italiano in due unità distinte ed indipendenti quali il Regno d'Italia da una parte e la Repubblica di Salò dall'altra. Invero, perché possa ritenersi sussistente la piena soggettività internazionale sono normalmente necessari il riconoscimento degli altri Stati e, più in generale, della Comunità internazionale. Orbene, nel caso di specie non risulta che ciò sia avvenuto se non, ma solo a parole, da parte dell'Alleato tedesco. Ma a prescindere da tale riconoscimento internazionale, che molto spesso arriva in ritardo rispetto al maturare di quei requisiti sostanziali che determinano la formazione di un nuovo Stato, e talvolta a prezzo di qualche compromesso, la Repubblica Sociale non possedeva neanche la sostanza per potersi considerare qualcosa più di un c.d. "Stato fantoccio".

Perché possa configurarsi un nuovo soggetto internazionale, è infatti necessaria la c.d. sovranità interna, determinata dal controllo di un territorio e della comunità che su di esso incide, e la c.d. sovranità esterna, caratterizzata dall'autonomia e indipendenza

nell'esercizio delle tipiche attività di governo, requisiti insussistenti in capo alla presunta Repubblica.

Infatti, quanto al primo aspetto, c'erano alcune parti del territorio sicuramente sotto il controllo formale, oltre che sostanziale, dei tedeschi (si ricorda il potere amministrativo del *Gauleiter* tedesco nel litorale Adriatico e nelle "Prealpi"). Quanto al secondo non può certamente dirsi che le nuove Autorità godessero di una dignitosa autonomia e indipendenza dall'ingombrante Alleato, basti ricordare soltanto l'arroganza con la quale i comandanti militari, Kesselring *in primis*, dettavano legge in tutto il territorio con le proprie disposizioni anche nei confronti della popolazione: si pensi alle zone che venivano fatte sfollare senza alcun intervento o intermediazione da parte delle cariche civili c.d. "repubbliche", nonché all'incredulità delle autorità fasciste repubblicane quando appresero degli eccidi di Marzabotto, incredulità motivata dal fatto che i tedeschi non avevano ritenuto di avvisare i loro "alleati" italiani di ciò che avevano intenzione di fare sul territorio che, teoricamente, era soggetto alla sovranità di tali alleati.

In definitiva, gli abitanti dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno di nessun altro Stato erano cittadini se non del Regno d'Italia nato il 17 marzo 1861, proprio quel Regno d'Italia che, il 13 ottobre 1943 – un anno prima dei fatti – aveva dichiarato guerra al Reich tedesco, assumendo *de iure*, oltre che *de facto*, la veste di nemico dello Stato tedesco.

Quanto all'ulteriore presupposto, che le vittime non avessero preso parte alle operazioni belliche, esso trova giustificazione nell'essenza stessa della guerra, cioè in quello che, nel secondo conflitto mondiale, era essenzialmente uno scontro armato tra Stati. E' di palmare evidenza che non si potrebbe chiedere ad una parte in conflitto di astenersi dal fronteggiare, ed eventualmente uccidere, coloro che gli si contrapponessero nell'ambito di un'operazione militare. In un contesto caratterizzato dalla violenza, ove un militare mette in gioco la propria incolumità e la stessa vita al servizio del proprio Paese, egli deve poter agire nei confronti dell'avversario, sia questo un esercito regolare, sia una formazione spontanea in combattimento.

Esigenza, questa, già ben conosciuta a livello internazionale se la Convenzione dell'Aja del 1907 esordisce, nelle sue prime norme, con lo stabilire chi siano i "belligeranti", cioè coloro che, al di là delle milizie regolari, siano tenuti al rispetto dello *ius in bello*: all'art. 1 è stabilito che "le leggi, i diritti e i doveri della guerra" si applicano anche alle milizie e ai corpi di volontari, quindi anche alla popolazione, che si

organizzino con un comandante responsabile delle loro azioni, con un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, che portino le armi apertamente e che, nelle loro operazioni, si conformino alle leggi e agli usi di guerra; ma l'art. 2 della Convenzione amplia ulteriormente la nozione, considerando "belligerante", a condizione che porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra, anche *"la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'art. 1"*.

E' di tutta evidenza, all'esito del dibattimento, che nulla possa far ritenere l'inerte popolazione dei tre Comuni come "belligerante", eccezion fatta per quei pochi – e disorganizzati – partigiani, che nei mesi precedenti l'eccidio non avevano svolto alcuna azione degna di nota, e che, il primo giorno dell'operazione, opposero una resistenza forse non blanda, ma neppure strenua, resistenza che in ogni caso non determinò ma seguì l'inizio delle stragi. Queste ultime altri non colpiscono se non donne e bambini, vecchi spesso incapaci di muoversi, che non opposero la benché minima resistenza, a meno che implorare pietà non debba essere considerato un atto di resistenza armata. Quanto ai pochi uomini presenti quel mattino, alla notizia dell'arrivo dei tedeschi, essi, ben lungi dall'impugnare le armi per contrapporsi all'occupante, e nell'ingenua illusione che i propri cari non corressero alcun pericolo, si limitarono a cercare rifugio nei boschi.

Va detto dell'ultimo elemento specializzante richiesto dalla fattispecie. Invero, perché l'eccidio possa definirsi "atto illecito di guerra", e così ricadere sotto il disposto dell'art. 185 c.p.m.g., è anche necessario che sia stato concepito e realizzato per cause non estranee alla guerra.

Come dichiarato dai consulenti storici del p.m., nel contesto storico di riferimento, la situazione dei belligeranti nell'estate del 1944 aveva già evidenziato la grande importanza della zona a sud di Bologna per la costituzione e il consolidamento della Linea Gotica, lungo la quale i tedeschi intendevano opporre la loro ultima resistenza alle truppe alleate che risalivano verso nord la penisola italiana: essa doveva rappresentare, nella loro prospettiva, un ostacolo decisivo verso la pianura padana e, quindi, verso i confini del Reich. E' stato anche chiarito che, tra gli ostacoli alla costruzione di quella barriera, uno era senz'altro rappresentato dalla minaccia partigiana; vero è che i servizi informativi tedeschi avevano sovrastimato tale minaccia, per quanto concerne la zona di Marzabotto, ma ciò non incide minimamente sul fatto che la strage commessa dalle SS si inserisse nell'opera di "bonifica" del territorio dai

partigiani della brigata *Stella Rossa* (per le SS era un punto fermo e indiscutibile l'equiparazione dei civili ai partigiani); sicché non può che affermarsene la stretta attinenza con la guerra.

Tali considerazioni, pur nella loro brevità, se da un lato evidenziano la correttezza della qualificazione giuridica operata dal p.m., dall'altra consentono di negare la sussistenza degli elementi negativi del fatto previsti dallo stesso art.185 c.p.m.g..

Infatti, perché il fatto ipotizzato assuma penale rilevanza, è necessario che sia stato posto in essere "senza necessità" o, comunque, senza "giustificato motivo".

Si allude, nel primo caso, alla cosiddetta "necessità militare", clausola spesso presente in numerose norme di diritto bellico, appositamente ripresa con lo scopo di consentire, in talune situazioni, l'uso della violenza anche nei confronti di coloro che non prendono parte alle operazioni militari.

Tuttavia la giurisprudenza (Corte Mil. App. di Roma, 7.03.1998, Priebeke, confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998) ha già messo in guardia dal pericolo di confondere la "necessità" con ragioni di convenienza militare, perché altrimenti si potrebbe paradossalmente arrivare alla conclusione che l'eliminazione della popolazione dello Stato nemico sarebbe la migliore garanzia di riuscita per le proprie operazioni militari, ciò che porterebbe sempre ad una presunzione di necessità, e quindi allo svuotamento della norma ogni volta che si agisse per cause non estranee alla guerra.

Per "necessità" deve allora intendersi o un pericolo grave ed attuale (così T.M. Roma 20.07.1948, confermata da T.S.M. 25.10.1952, Kappler) o comunque, come più recentemente affermato dalla Corte Militare d'Appello nel processo Priebeke (confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998), una situazione imposta dalla guerra, come "quando il soggetto passivo del reato, pur non prendendo parte alle operazioni militari, svolge un'attività ad esse collegata e in favore di una delle parti in conflitto, ovvero viene a trovarsi in una condizione di tale legame concreto con i belligeranti...da non poter non essere coinvolto nelle operazioni militari".

Il materiale probatorio in atti ha pienamente dimostrato che l'eccidio passato alla storia con il nome di "strage di Marzabotto" fu freddamente pianificato a tavolino, sulla base della arbitraria e ingiusta equiparazione tra civili e partigiani, che le violenze sui civili inermi iniziarono ben prima che i partigiani della *Stella Rossa* accennassero una pur minima resistenza, che la dette violenze si protrassero anche dopo che i blandi combattimenti con il nemico erano cessati e che coinvolsero anche gli abitanti di

località e frazioni nelle quali non vi erano stati scontri e non erano stati trovati né partigiani né armi, in altre parole in luoghi e contro persone che apparivano *prima facie* come totalmente estranei alla lotta partigiana, e contro cui non poteva invocarsi alcuna necessità, né giustificarsi alcun rigore.

Ed in ogni caso, non deve mai dimenticarsi che la violenza deve sempre essere proporzionata all'esigenza che si intende soddisfare. Invero, anche partendo dal presupposto che fosse necessario togliere il sostegno della popolazione ai partigiani, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente adottare rimedi meno disumani, come lo sfollamento forzato della popolazione civile. Ed ancora, quale "necessità" vi era di sterminare i vecchi, gli invalidi e i bambini più piccoli? Sarebbe stato, per così dire, "sufficiente" uccidere soltanto coloro che potevano offrire un reale sostegno ai partigiani. E invece no, la furia nazista non operò alcuna distinzione tra le persone. Gli ordini impartiti erano chiari: uccidere tutti e distruggere tutto.

Si deve inoltre escludere che ricorresse qualsiasi altro "giustificato motivo", locuzione con cui si allude ad una situazione che renda in qualche modo legittima un'azione normalmente illecita.

In questo senso, infatti, si è adombrato che l'eccidio sarebbe stata una rappresaglia per dei non meglio definiti e identificati attacchi che le truppe tedesche avrebbero subito nella zona in precedenza.

La rappresaglia nasce, nel diritto internazionale, come strumento di autotutela a disposizione di uno Stato che, alla violazione di una norma di diritto bellico, faccia seguire la trasgressione della stessa o di altra norma dello stesso diritto di guerra, fermi restando i limiti della proporzionalità e del rispetto delle principali norme del diritto umanitario, entrambi comunemente ammessi sulla base degli usi di guerra.

In ossequio a quanto già imposto dalla consuetudine internazionale, l'istituto trova la propria disciplina nell'art.8 della Legge di guerra (R.D. 8 luglio 1938, n.1415) che, infatti, così statuisce: *"L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi."*

La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.

Non può essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia”.

Ora, con riferimento ai motivi più sopra illustrati, appare evidente che non ricorrono gli estremi per ritenere che l'eccidio possa essere ricondotto ad un giustificato motivo.

In via preliminare perché, essendo presupposto un preventivo illecito da parte del belligerante nemico, in questo caso dello Stato italiano, non sarebbe affatto semplice riconoscere ai partigiani la qualifica di organo dello Stato.

In secondo luogo perché non è stato accertato quale sarebbe stato l'illecito ad essi ascrivibile, ciò che preclude la possibilità di verificare la contrarietà del loro comportamento alle norme del diritto internazionale. Sarebbe altresì preclusa, conseguentemente, la valutazione sulla legittimità del ricorso a tale strumento: se cioè fosse servito per ripristinare l'ordine violato o, come sembra più probabile, come rozzo strumento di vendetta e di manifestazione di forza brutta.

Inoltre, anche a voler ammettere che ricorressero i due presupposti indicati, nella prospettiva di una precedente lesione subita dai tedeschi, sarebbe stato lecito attendersi la richiesta di una qualunque altra forma di riparazione, essendo stata sottolineata in dottrina la necessità di far precedere la rappresaglia da una forma di protesta o da negoziati tesi ad ottenere altrimenti soddisfazione (requisito della c.d. “necessità”). Ma la mancanza di qualunque tentativo in tal senso, oltre a confermare la difficoltà di riferire allo Stato l'eventuale precedente azione partigiana, sembra piuttosto ribadire che non di rappresaglia si è trattato, quanto di un feroce e premeditato atto di guerra teso alla “bonifica” del territorio da qualsivoglia abitante.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali considerazioni, sarebbero stati oltremodo sorpassati tutti i limiti che alla rappresaglia tradizionalmente si assegnano. Infatti, pur ritenendola una reazione ad attacchi precedenti, il massacro di quelle centinaia di persone inermi si presenta come assolutamente sproporzionato e gratuito. Infine, dato il numero delle vittime, i tempi e i modi del massacro, difetterebbe un ulteriore requisito, essendo unanimemente riconosciuto che la rappresaglia non deve essere contraria ai basilari principi di umanità e di civiltà.

Né il fatto potrebbe essere giustificato quale forma di repressione collettiva che, in presenza di determinati presupposti, e a determinate condizioni, la Convenzione dell'Aja del 1907 pur avrebbe consentito. Infatti l'art. 50 ammette il ricorso a “*peine collective*” a danno della popolazione soltanto quando la si possa considerare

solidalmente responsabile di un precedente fatto individuale. Fermo restando che sarebbe stato consentito soltanto il ricorso ad una sanzione pecuniaria, o ad altra analoga, è tranciante il rilievo che, nel caso di specie, non è in alcun modo configurabile alcuna forma di responsabilità, neanche solidale, in capo ai civili.

Ma se anche così fosse, ugualmente il fatto non potrebbe trovare alcuna giustificazione nell'ambito del diritto penale di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907, che regolamentava il diritto di guerra, sebbene escludesse la violenza nei confronti delle popolazioni civili, conteneva una norma relativa agli obblighi delle truppe occupanti (art.43) che, con una formulazione piuttosto ambigua, stabiliva che queste potessero prendere tutte le misure per ristabilire e mantenere l'ordine e la vita pubblica dei territori occupati. Infatti sia nel diritto tedesco che in quello anglosassone e francese, diversi giuristi sostenevano un'interpretazione che vi faceva rientrare anche la possibilità di prendere ostaggi e di ucciderli nel caso che atti ostili nei loro confronti fossero stati posti in essere con la corresponsabilità della popolazione.

Nonostante vi fosse una discussione in merito in dottrina, sviluppatasi nel periodo tra le due guerre, la questione non fu definitivamente risolta neanche nel corso del secondo conflitto mondiale, tant'è che i tedeschi ed altre potenze, talvolta, continuavano a richiamare quell'interpretazione a supporto delle proprie azioni. In ogni caso, quando si parlava di presa di ostaggi, gli stessi giuristi tedeschi ritenevano dovessero ricorrere taluni presupposti e requisiti: innanzitutto, per assicurare la formalità del processo, si dovevano informare le popolazioni che sarebbe stata messa in atto la procedura di cattura degli ostaggi; si sarebbero potuti prendere, comunque, soltanto ostaggi di sesso maschile in età per svolgere il servizio militare o in età di lavoro, cioè compresa tra i 18 e i 55 anni; in ogni caso le rappresaglie dovevano essere formalmente stabilite da un tribunale militare, che fosse almeno a livello di divisione, con totale esclusione del potere di disporla da parte di un singolo comandante di reparto. Con queste modalità, secondo i giuristi tedeschi, e secondo alcuni dei giuristi inglesi, la cattura di ostaggi e la loro eventuale soppressione veniva considerata rispondente, se non alle leggi, a quelli che venivano definiti gli "usi di guerra".

E' evidente che l'episodio per il quale è processo non risponde a quel tipo di fattispecie, in quanto in nessuna parte del diritto di guerra, neanche nelle interpretazioni più larghe, si parla della possibilità di uccidere donne, bambini o persone anziane.

In conclusione il fatto è stato correttamente qualificato ed in esso sono ravvisabili tutti gli estremi costitutivi della fattispecie incriminatrice delineata dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra.

Circostanze del reato

Così ritenuta la colpevolezza degli imputati ALBERS, BAUMANN, BICHLER, WACHE, WULF, ROITHMEIER, SCHNEIDER Max, SCHNEIDER Adolf, SPIELER e TRÄGER in ordine al reato ad essi contestato, va affrontata la problematica delle circostanze – aggravanti ed attenuanti – ravvisabili nei fatti quali ricostruiti ed accertati nel corso del presente processo.

Senz'altro applicabile agli imputati è l'aggravante di cui all'**art. 47 n. 2 c.p.m.p.**, in quanto tutti loro rivestivano un grado militare al momento del fatto, con la sola eccezione dello SPIELER.

Per tutti gli imputati – e sempre con la sola eccezione dello SPIELER - è senz'altro ravvisabile l'aggravante di cui all'**art. 58 n. 1 c.p.m.p.**, essendo i medesimi concorsi nel reato con gli inferiori sui quali esercitavano le loro funzioni di comando. Va soggiunto che, come è noto, l'aggravante in parola è pienamente compatibile con quella del grado rivestito (art. 47 n. 2 c.p.m.p.), avendo le due disposizioni diverso fondamento (T.S.M., 20 maggio 1950, in *Giust. Pen.*, 1965, II, 297), in quanto la maggior gravità del fatto commesso in concorso con l'inferiore è correlata al disdoro conseguente, che ben è ravvisabile anche quando i concorrenti siano rivestiti di un grado e tra loro vi sia un subordinato.

Parimenti ravvisabili sono le aggravanti di cui agli **artt. 112, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.**

Quanto alla prima di esse, è indubbio il fatto che il reato fu commesso da più di quattro persone, essendo già in numero ben superiore i soli imputati.

Anche la seconda di tali aggravanti va riconosciuta, in quanto tutti gli imputati, stante la loro posizione funzionale nell'ambito del reparto, hanno determinato a compiere la strage militari loro sottoposti, avvalendosi della forza di persuasione correlata alla propria autorità di comando.

Al riguardo va precisato che – diversamente da quanto vale per l'art. 58 c.p.m.p. – l'aggravante *de qua* è ravvisabile indipendentemente dall'affermazione di penale responsabilità di coimputati "soggetti all'autorità", stante la clausola di cui all'ultimo comma dell'art. 112 c.p. Inoltre, essa è senz'altro compatibile con quella prevista

dall'articolo del codice penale militare da ultimo richiamato, avuta presente la formulazione letterale di quest'ultimo (...*"nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrano le circostanze degli artt. 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'art. 113 del codice penale, anche per il superiore che è concorso nel reato con un inferiore"*).

Attenta riflessione meritano le altre aggravanti contestate – cioè quelle di cui all'art. **577 n. 3 c.p.** (*l'aver commesso il fatto con premeditazione*) ed all'art. **577 n. 4 c.p.**, in relazione all'art. **61 n. 1 c.p.** (*l'aver agito per motivi abietti*) ed all'art. **61 n. 4 c.p.** (*l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le vittime*) – se non altro in considerazione del fatto che, per il combinato disposto degli artt. 185 c.p.m.g., 575 e 577 nn. 3 e 4 c.p., il riconoscimento anche di una soltanto di tali aggravanti comporta la pena dell'ergastolo in luogo di quella della reclusione.

Per il suo carattere per così dire "pregiudiziale", è opportuno prendere le mosse dall'aggravante di aver agito con premeditazione.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "... nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577, comma 1 n. 3, c. p., richiede due elementi: uno, ideologico, o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito" (*ex plurimis*: Cass., Sez. I pen., sentenza n. 27307 del 18 giugno 2003, in *Ced. Cass.*, rv. 225261).

Orbene, quanto illustrato sopra relativamente all'organizzazione ed alla pianificazione dell'eccidio consente di affermare con nettezza che ricorre l'aggravante *de qua*, essendo evidente che entrambi gli elementi strutturali della stessa sono ravvisabili nella preordinata, attenta e minuta organizzazione dell'operazione da parte del comando del reparto e di tutti i livelli gerarchici inferiori fino a quello di comandante di squadra.

Di rilievo è, sul punto, la pregnante distinzione fatta dalla giurisprudenza tra mera *preordinazione* del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – e *premeditazione* – intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida – del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata

organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine (così Cass. Sez. I pen., sentenza n. 3082 del 05 marzo 1996, in *Ced. Cass.*, rv. 204299). Né, ovviamente, può essere subordinata l'applicazione dell'aggravante alla necessità che la preventiva preordinazione dell'azione abbia avuto ad oggetto tutti i suoi minuti dettagli, essendo sufficiente che la condotta sia stata programmata nel suo nucleo essenziale, sicché restano fuori aspetti quali il concreto numero delle vittime e le specifiche modalità di uccisione di ciascuna, tutti profili che, come ci si appresta a dire, hanno, invece specifico rilievo per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.

Nessun dubbio si può nutrire circa l'estensibilità di tale aggravante a tutti gli imputati. Infatti, si è già avuto modo di sottolineare, trattando della pianificazione dell'operazione, che tutti gli imputati (con la sola eccezione dello SPIELER) furono senz'altro partecipi della fase organizzativa, presupposto necessario e ineludibile di quella attuativa, e che per due di essi – WULF e SPIELER – vi è anche la prova della partecipazione anche a tale seconda fase, secondo modalità che non lasciano dubbi di sorta in merito alla piena adesione alla programmata strage ed alla esecuzione della medesima con azioni contrassegnate da disumana crudeltà nei confronti delle vittime.

In proposito, e con particolare riguardo anche alla posizione dello SPIELER, confortano le affermazioni di principio della Suprema Corte, secondo le quali "... la circostanza aggravante della premeditazione può estendersi anche al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. (Fattispecie in cui l'imputato era pienamente consapevole del progetto omicidiario di una organizzazione criminale, essendo stato presente ai preparativi ed al controllo delle armi)" (Cass., Sez. I, sentenza n. 12879 del 24 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 231124).

Si è detto, ancora, che "... anche dopo la modifica dell'art. 118 cod. pen., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n.19, deve ritenersi che, pur se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, la conoscenza effettiva legittimi l'estensione dell'aggravante stessa: ed invero, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non

essere riferita anche a lui". (Cass., Sez. I, sentenza n. 6182 del 28 aprile 1997, *ivi*, rv. 207997).

Tali considerazioni si attagliano pienamente alla posizione di tutti quegli imputati per i quali è stata in precedenza affermata la penale responsabilità.

Relativamente all'aggravante di cui all'**art. 61 n. 1 c.p.** la giurisprudenza insegna che il motivo abietto attiene alla formazione della volontà del soggetto agente, ed è tale qualora riveli in quest'ultimo un così elevato grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in ogni persona di moralità media (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 10359 dell'8 ottobre 1993, in *Ced Cass.*, rv. 197899).

Orbene, la ricostruzione dell'eccidio, come risultante dall'esposizione in fatto, ha posto in sconvolgente rilievo sia la efferata determinazione ad agire mostrata dal reparto militare di cui facevano parte gli imputati, sia l'obiettivo, consistente nel deliberato e pressoché totale annientamento degli abitanti della zona; profilo, questo, che appare *ictu oculi* manifestamente idoneo a riempire di contenuto la contestazione dell'aggravante di cui trattasi.

Passando all'aggravante prevista dall'**art. 61 n. 4 c.p.**, va ricordato il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle sevizie, e quello oggettivo e prevalentemente morale della crudeltà, anche se rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, al quale si addebita di aver oltrepassato i limiti di normalità causale nella produzione dell'evento e di aver trasmodato in una manifestazione di efferatezza infliggendo sofferenze alla vittima (*sevizie*), o comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi di attuazione del reato, in modo tale (*crudeltà*) da farla soffrire anche moralmente (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145246; Cass., Sez. V pen., sentenza n. 5678 del 17 gennaio 2005 Udienza, *ivi*, rv. 230745).

Ancora si è sottolineato che per la sussistenza dell'aggravante di cui trattasi "... occorre un *quid pluris* rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia, la pravità di animo e l'insensibilità ad ogni richiamo umanitario" (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 12083 del 06 ottobre 2000, in *Ced Cass.*, rv. 217346).

Ciò premesso in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la drammatica incisività di quanto ricostruito in fatto sulla scorta degli strazianti riferimenti dei sopravvissuti sentiti come testimoni, e delle risultanze di tutte le altre dichiarazioni acquisite, costituisca la conferma più pregnante della ricorrenza dell'aggravante. Uno sconvolgente eccesso di

malvagità emerge, infatti, dai dolorosi racconti dei testimoni, i quali hanno dato modo di ricostruire dettagliatamente la materialità dei fatti, connotati, sia nel loro profilo ideativo che nell'estrinsecazione esecutiva, da una spietatezza e da una insensibilità morale che hanno toccato livelli difficilmente immaginabili. In particolare, fra le tante testimonianze sulla sconvolgente grado di crudeltà raggiunto dalle truppe SS nell'episodio di Marzabotto, il Collegio ritiene di ricordare le dichiarazioni dei seguenti testimoni.

P. C., che descrive le terribili modalità con cui venne attuata l'uccisione di circa cento persone nel cimitero di Casaglia, con lancio di bombe a mano e conseguente mitragliamento indiscriminato di bambini, donne ed anziani, alcuni dei quali lasciati morire dissanguati e tra disumane sofferenze.

P. F., che ha ricordato l'uccisione delle circa cinquanta persone che erano state rinchiusse nell'oratorio di Cerpiano, attuata con ferocia indicibile ed ancora una volta a danno di civili inermi, in prevalenza donne e bambini.

Z. P., che ha rievocato l'agghiacciante uccisione della propria sorella, che era incinta ed alla quale era stato squarciato il ventre con una baionetta; e del povero feto fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco.

B. F., che ricordava la terribile vicenda di un bimbo di sei-otto mesi lanciato in aria e centrato a colpi di arma da fuoco.

L. F., con la sua testimonianza di corpi fatti a pezzi, di bambini uccisi con lanciafiamme e del proprio padre trovato morto e completamente nudo.

T. M., con la sua descrizione del povero vecchio lanciato vivo in mezzo ad un pagliaio in fiamme, semplicemente perché era anziano e si muoveva a fatica.

T. A., che rievocava, per averla appresa dal padre – testimone diretto della uccisione della propria moglie e di sette figli – la terribile scena dei tedeschi che lanciarono in aria una bambina e la falciarono a colpi di arma da fuoco.

Nel corso di tutto il dibattimento, in conclusione, è emersa l'enormità della strage, compiuta su anziani, donne, bambini, tutti inermi ed ignari della loro tragica sorte. Sono state evocate le brutali separazioni di nuclei familiari, le uccisioni di genitori, figli, fratelli sotto gli occhi dei congiunti.

Diffusa ed intrinseca fu la ferocia dei mezzi e dei metodi usati nel compimento dell'efferato eccidio, manifestazione di una tristemente nota connotazione della 16^a divisione SS.

Ciò fa sì che possa ascriversi a tutti gli imputati il profilo gravatorio di cui si tratta, indipendentemente dalla condotta specificamente tenuta da ciascuno, giacché tutti,

secondo le rispettive posizioni funzionali nell'ambito del reparto, operarono sinergicamente per il raggiungimento dell'obiettivo, condividendo ed attentamente seguendo le disumane modalità attuative sopra evocate.

Essi, come le risultanze dibattimentali hanno posto in rilievo, agirono secondo un condiviso e reiterato *modus operandi* collettivo, dando un contributo caratterizzato esso stesso dai profili nei quali si sostanzia l'aggravante in esame; sicché, a ben vedere, non si porrebbe neppure una questione di "estensione" ai compartecipi della relativa connotazione gravatoria (cfr. Cass., Sez. I pen., sentenza n. 6775 del 28 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 230147).

Circa l'ultima delle aggravanti contestate nei capi di imputazione – quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p. – va detto che il p.m., in sede di conclusioni, ha espressamente rinunciato alla sua contestazione: e infatti, per un reparto militare che operava come tale – ancorché in spregio dei più elementari fondamenti dell'onore militare – l'aver adoperato le armi in dotazione può essere considerato come elemento della fattispecie, e non deve quindi essere contestato come circostanza aggravante.

Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, francamente il Tribunale, dopo tutte le considerazioni sopra esposte, non riesce ad ipotizzarne alcuna, se non, forse, le sole attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.. Ma la concedibilità di tali attenuanti appare davvero ardua alla luce dei criteri che solitamente guidano il Giudice in materia.

Preliminarmente, va, innanzi tutto, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già definitivamente risolto la questione della c.d. *ultrattività* della legge penale di guerra, per la quale l'art. 23 c.p.m.g., in linea con il principio fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. per le leggi eccezionali, sancirebbe, per i reati commessi *in tempo di guerra*, in ossequio alla regola del *tempus regit actum*, l'impermeabilità dell'intera disciplina vigente al momento del fatto rispetto alle modificazioni legislative successivamente intervenute e, in particolare, quella di cui all'art. 2 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, introduttivo dell'art. 62 bis c.p.

E' stato affermato, infatti, che, "... laddove la legge penale militare di guerra non contenga specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune, come ad esempio sulle attenuanti generiche, non può certo invocarsi il pur coesistente rapporto di complementarità tra legge penale comune e legge penale militare, di pace e di guerra, per ostacolare il sano dispiegarsi dell'operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p., disciplinante la successione di leggi penali nel tempo secondo un criterio ispirato al preminente favor rei ... una diversa e più estensiva interpretazione del

principio di ultrattività della legge penale militare di guerra concretizzerebbe una lesione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali - come le circostanze attenuanti generiche (ma lo stesso potrebbe dirsi per la valutazione delle circostanze soggettive ex art. 118 c.p. novellato dall'art. 3 l. 19/90 cit., ovvero per la tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole *jus superveniens* costituito dall'art. 1 l. 13.10.1994 n. 589) -, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico corpus normativo: l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra" (Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, Priebke, *cit.*).

Ciò premesso dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che, nel merito, non vi sia spazio alcuno per riconoscere le invocate attenuanti.

Come è noto, secondo il disposto dell'art. 62 bis c.p. il giudice "*può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena*". I parametri solitamente invocati per la concessione di tali attenuanti sono la giovane età e l'incensuratezza; nel caso di specie, in relazione agli odierni imputati, si potrebbe aggiungere la loro attuale età avanzata, nonché il lungo tempo trascorso dal fatto.

Ad avviso del Collegio, però, nessuno di tali profili può essere tenuto in conto ai fini del riconoscimento delle attenuanti *de quibus*. Quanto alla giovane età, si può obiettare che il riferimento è frutto di un errore di prospettiva e di un difetto di contestualizzazione. Infatti, tutti gli imputati, pur se anagraficamente giovani, avevano maturato una rimarchevole esperienza, anche attraverso mirate formazioni in specifici corsi, ed erano giunti a rivestire posizioni gerarchiche significative, come dimostrano i gradi rivestiti. Conseguentemente, non è possibile agganciare al mero dato anagrafico una valutazione ai sensi dell'art. 62 bis c.p. se, come è dimostrato, i rei avevano una consapevolezza ed una determinazione del tutto appaganti in ordine alla loro capacità di apprezzare la portata delle condotte di cui si sono resi responsabili. I giudici di legittimità hanno, in proposito, avuto modo di sottolineare come sia dato svalutare il

significato puramente formale della giovane età (ed anche della incensuratezza), se il comportamento sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145247).

Da respingere è pure lo speculare richiamo all'attuale età avanzata degli imputati, ed alla rimarchevole lontananza nel tempo dei fatti. Si tratta, invero, di profili che, ove ne ricorressero le condizioni, potrebbero avere una considerazione in tema di dosimetria della pena, ma non possono, di per sé, essere considerati un dato suscettibile di effetti favorevoli ai fini che ci occupano. Soprattutto se, come nel caso di specie, il passaggio del tempo, e le riflessioni ed i bilanci sulla vita anteatta che solitamente accompagnano l'avanzare dell'età, non hanno indotto nei rei alcuna rimeditazione sulle pregresse condotte.

Non sembra, invero, al Tribunale di poter aderire alla *propensione all'oblio*, quando dagli stessi imputati, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, ancora emana il *leit motiv* della "doverosità" delle condotte criminose in esame, senza la minima deflessione. Per tacer del fatto che, in una prospettiva che si avrebbe difficoltà a non definire realistica, si potrebbe eccepire che nel caso che ci occupa il passaggio del tempo, ed il correlato avanzare dell'età degli imputati, abbia sostanzialmente coinciso con un lungo periodo di impunità e di assenza di pentimento.

Da ultimo, ma non come ultima considerazione dal punto di vista della valenza, si deve tener presente che la eccezionale gravità ed efferatezza del fatto, secondo la giurisprudenza di legittimità, di per sé sole giustificherebbero il diniego delle attenuanti di cui trattasi (Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641, Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641; Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, Priebke, *ivi*, rv. 211771).

In ogni caso, va posto in chiaro che, anche ove vi fosse stato spazio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il peso specifico, la natura ed il numero delle plurime circostanze aggravanti di cui si è trattato sopra avrebbe, comunque, portato inevitabilmente ad un giudizio di sub-valenza delle diminuenti, con riferimento al disposto dell'art. 69 c.p.

Determinazione della pena

Conclusa l'illustrazione in tema di circostanze del reato, si deve ora procedere alla determinazione della pena.

Tenuto conto delle circostanze aggravanti sussistenti, e della non concedibilità di alcuna circostanza attenuante, la pena prevista per il reato contestato è quella dell'ergastolo.

Infatti, l'art. 185 co. 2 c.p.m.g., come già detto, recita: “*Se la violenza consiste nell'omicidio ... si applicano le pene stabilite dal codice penale.*” E il codice penale, per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 577 nn. 3 e 4 c.p.), prevede la pena dell'ergastolo, a fronte della reclusione non inferiore a ventuno anni stabilita, per l'omicidio non aggravato, dall'art. 575 c.p..

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come nessun rilievo assuma nella vicenda in esame la intervenuta modifica della disciplina della prescrizione (L. n. 251 del 5.12.2005), posto che la nuova normativa si è limitata a dare espressamente atto della imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo “anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti”; e posto altresì che siffatta imprescrittibilità costituiva un dato pacifico anche nel contesto della precedente disciplina dell'istituto della prescrizione.

Parimenti, nessuna rilevanza possiede la intervenuta modifica in ordine alla tipologia di circostanze aggravanti che vengono in considerazione ai fini della prescrizione dei reati.

La pregressa disciplina, infatti, faceva dipendere la prescrittibilità del reato da tutte le circostanze aggravanti, e quindi non distingueva tra aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, la suddetta disciplina ha avuto attuazione *in toto*, in quanto a carico degli imputati è stata ravvisata la sussistenza di entrambe le tipologie di circostanza aggravante. Con la determinante conseguenza che la particolare natura e conformazione di alcune di esse – premeditazione, sevizie e crudeltà – ha comportato la pena dell'ergastolo e la imprescrittibilità del reato.

Alle medesime conclusioni si arriva anche alla luce della attuale disciplina, posto che in essa è espressamente statuito: “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per le aggravanti” (art. 157 co. 2 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 5.12.2005).

Quindi, le circostanze aggravanti che nel caso di specie hanno determinato la pena dell'ergastolo non hanno subito alcuna modifica di rilievo nel transito dalla vecchia alla nuova disciplina: rilevavano ai fini della prescrizione nel quadro del pregresso comma 2 dell'art. 157 c.p.; e rilevano in identico modo ai sensi della disciplina attualmente vigente. L'unica differenza concerne la possibile prevalenza delle attenuanti in conseguenza del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.: eventualità consentita nella pregressa disciplina, ma espressamente interdetta in quella attuale. La questione, però (a prescindere dal fatto che, comunque, integra un modifica *in peius* del trattamento penale del fatto), non riguarda il caso di specie, dal momento che agli imputati non è stata riconosciuta alcuna circostanza attenuante.

Dunque, il reato non è prescritto, in quanto punito con l'ergastolo.

Non deve inoltre sottacersi che i dieci imputati, di cui è stata riconosciuta la colpevolezza, sono stati accusati – e riconosciuti responsabili – di un reato continuato, cioè di una pluralità di fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione: in tal caso, a norma delle disposizioni del codice penale comune (art. 72 c.p.), dovrebbe applicarsi loro la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, applicazione che è però da alcuni contestata per quanto attiene all'ordinamento penale militare.

Le voci critiche sul punto si richiamano all'art. 54 c.p.m.p., il quale, nella sua originaria formulazione, prevedeva che, in caso di condanna per più reati puniti con la pena dell'ergastolo, dovesse applicarsi la pena di morte; secondo tali voci critiche, l'art. 54 c.p.m.p. costituirebbe norma derogatoria rispetto a quella dell'art. 72 c.p., con la conseguenza che, a seguito della Legge 589/1994, che ha abolito la pena capitale anche nel codice penale militare di guerra, dovrebbe in questo caso applicarsi il solo ergastolo, senza isolamento diurno.

Il Tribunale non condivide tale assunto, e ciò per due ragioni.

La prima è che l'art. 1 della Legge 589/1994 non parla di ergastolo, bensì di “pena massima prevista dal codice penale”.

La seconda è che l'ergastolo con isolamento diurno non costituisce una mera modalità di esecuzione della pena, bensì una pena autonoma, oggi la pena massima prevista dall'ordinamento penale italiano: si vedano, sul punto, Cass., I, 780, del 14.4.2003 e Cass., I, 2116, del 10.5.2000.

In conseguenza, nel caso di specie, concorrendo più delitti puniti con la pena dell'ergastolo, deve applicarsi la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, cioè la “pena massima prevista dall'ordinamento penale italiano”.

Quanto alla commisurazione in concreto dell'isolamento diurno, il Collegio ritiene:
che ad ALBERS Paul tale misura vada irrogata nel massimo previsto dalla legge – tre anni – essendo la responsabilità dell'imputato oggettivamente la più grave, in forza della sua partecipazione a tutta la fase di pianificazione dell'operazione criminale che il battaglione REDER commise a Marzabotto e dintorni;

che a WULF Helmut e a SPIELER Kurt, essa vada applicata nella misura di due anni, dal momento che, relativamente a tali due imputati, è provata la responsabilità anche come esecutori materiali di uccisioni ingiustificate e crudeli di civili inermi;

che a ciascuno degli altri imputati riconosciuti colpevoli vada applicata nella misura di un anno, ritenuta equa in relazione alla pluralità e alla gravità dei fatti per i quali essi vengono condannati e considerato il ruolo da essi rivestito nella catena di trasmissione dei terribili ordini che portarono agli eccidi descritti nel capo di accusa.

Decisione sulle questioni civili

Il presente procedimento vede la presenza di numerose parti civili, e precisamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Bologna, e dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno, nonché di cento persone fisiche, superstiti della strage o parenti di superstiti oggi deceduti: L. G., B. E., B. R., L. A., G. U., P. G., T. A., M. D., M. B., M. L., M. F., V. F., V. V., M. D., P.A. , R. P., N. C., A. S., I. M., G. R., M. P., C. E., C. L., C. V., C. A., C. M., L. G. L., L. L., L. E., L. M T, L. I., M. A., V. M., V. E., S. G., S. G., S. B., G. I., G. R., B. A., B. I., S. A., S. B., P. F., P. C., L. L. P., L. L. F., L. A., S. L., S. L., S. M., S. T., R. E., R. L., R. D., L. A., F. E., F. S., F. L., G. G., G. G., P. P., T. M., G. L., G. A., G. I., D. M., D. N., B. A., M. M., C. F., C. C., F. D., G. A., L. F., L. A., R. E., S. S., S. G., S. E., Z. P., G. A. M. C. F., N. A., F. A. e N. A. R..

La condanna per i reati contestati agli imputati fa sì che i medesimi debbano essere condannati al risarcimento, in favore delle costituite parti civili, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che sono stati conseguenza diretta dei reati stessi.

Nessun dubbio si può nutrire sulla qualità di danneggiati dal reato rivestita dagli enti e dalle persone che si sono costituite parti civili.

Per quanto attiene allo Stato italiano e agli altri enti territoriali (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno), come si è già avuto modo di sottolineare nel corso del processo nel

decidere in ordine all'ammissibilità delle costituzioni di parte civile, la loro posizione di danneggiati è chiaramente ricollegata ai compiti di tutela e di rappresentanza degli interessi delle comunità locali loro affidati dall'ordinamento (Cass., Sez. VI, sent. n. 59 del 10 gennaio 1990, Monticelli; Cass., Sez. I, sent. n. 10371 del 18 ottobre 1995, Costioli - rv 202736).

Va al riguardo rilevato come anche di recente la Suprema Corte abbia ribadito, ai fini della costituzione di parte civile, il diritto di ogni ente pubblico "al riconoscimento, al rispetto e all'invulnerabilità della propria posizione funzionale" (Sez. III, sent. 26121 del 2005), sostanzialmente ricollegandosi alla più risalente giurisprudenza secondo cui i diritti soggettivi pubblici "consistono, anzitutto, nel diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e alla non invasione da parte di qualsiasi altro soggetto della sfera giuridica ad essi attribuita dall'ordinamento" (Cass., SS.UU. 19 giugno 1979).

Pertanto, poiché lo Stato e gli altri enti territoriali sono enti la cui rispettiva componente umana, ai diversi livelli e secondo le diverse prerogative, costituisce un tutto organico con il territorio di riferimento, con il quale contribuisce a caratterizzare la fisionomia e la struttura degli enti medesimi, risulta evidente il detrimento che alle comunità territoriali indicate deriva dall'uccisione di un rilevante numero di appartenenti ad esse: basta pensare, al riguardo, e da un lato, al pregiudizio per le opportunità di crescita sociale, economica e culturale che inevitabilmente deriva dall'annientamento di intere famiglie e, addirittura, di intere fasce generazionali; dall'altro, all'insorgente necessità di assistere economicamente la popolazione sopravvissuta, che incombe in modo diretto ed immediato proprio agli organi esponenziali delle comunità territoriali.

A ciò va aggiunto che la Corte di cassazione ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a favore di un ente pubblico (Cass., sez. VI, 7 maggio 2004, n. 21677), e certamente non appare dubitabile che la vicenda in oggetto, oltre agli ingentissimi danni materiali, abbia prodotto anche danni di carattere morale.

Ancora: il reato contestato agli odierni imputati offende "le leggi e gli usi della guerra", cioè un bene giuridico di rilevante spessore collettivo, e dunque presenta un disvalore che va oltre la tutela dell'integrità delle singole persone fisiche vittime degli eccidi, in quanto coinvolge l'interesse pubblico al rispetto di

quelle prescrizioni di diritto interno e internazionale che appunto assicurano la protezione dei civili negli eventi bellici.

Per quanto attiene alle persone fisiche costituite parte civile (originariamente ottantadue, poi divenute ottantatré, per ministero dell'Avv. SPERANZONI, e diciotto per ministero dell'Avv. BONETTI) il loro rapporto di parentela con alcune delle vittime dell'eccidio, come comprovato nei rispettivi atti di costituzione di parte civile, conclama anche per esse il diritto al risarcimento del danno, essendo evidenti le conseguenze pregiudizievoli loro derivate dall'uccisione dei prossimi congiunti.

Pertanto, gli imputati riconosciuti responsabili dei fatti per i quali è processo vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti al reato, in favore delle parti civili nei loro confronti rispettivamente costituite, come precisato nel dispositivo.

La complessità della questione induce a rimettere le parti davanti al Giudice civile per la concreta liquidazione del danno.

Può trovare accoglimento, però, la richiesta formulata dalle parti civili di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale, che appare equo commisurare nelle somme che saranno appresso specificate per ciascuna parte, con la precisazione che la predetta commisurazione avviene:

**sulla base della media dei criteri indicati nelle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso gli organi giudiziari ordinari, ritenute le più appropriate e complete in relazione ai casi che il Collegio si trova ad affrontare;
in considerazione del numero dei congiunti uccisi nelle circostanze di cui all'imputazione e del grado di parentela o affinità.**

La condanna al pagamento di tale provvisionale, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., è immediatamente esecutiva.

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno comporta anche la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, nelle misure appresso specificate e con precipua considerazione, secondo parametri in parte equitativi, della irriducibile diversità che ha contrassegnato la posizione di ciascuna parte civile.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio determina le concesse provvisionali nella misura di seguito indicata per ciascuna delle dette parti civili:

euro X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Collegio ritiene di condannare, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore delle seguenti parti civili nelle misure indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: euro X, di cui euro Y per spese;

Regione Emilia-Romagna, euro X, di cui euro Y per spese;

Provincia di Bologna, euro X, di cui euro Y per spese;

Comune di Marzabotto, euro X, di cui euro Y per spese;

Comune di Monzuno euro X, di cui euro Y per spese;

Comune di Grizzana Morandi: euro euro X, di cui euro Y per spese;

Parti civili rappresentate dall'Avv. SPERANZONI: per ciascuna, X euro, di cui Y per spese; per complessivi euro XXX, di cui YYY per spese;

Parti civili rappresentate dall'Avv. BONETTI: per ciascuna, X euro, di cui Y per spese; per complessivi euro XXX, di cui YYY per spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p., 261 c.p.m.p..

DICHIARA

ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, SPIELER Kurt, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich), WACHE Georg, WULF Helmut

tutti contumaci, colpevoli del reato loro ascritto e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p.,

CONDANNA

ALBERS Paul, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre, WULF Helmut e SPIELER Kurt alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due,

BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich), WACHE Georg, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno;

CONDANNA

tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali ed alle altre conseguenze di legge;

Visti gli artt. 32 c.p.m.p.. e 36 c.p.

ORDINA

la pubblicazione della sentenza, mediante affissione negli albi dei Comuni della Spezia, Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi; nonché, a spese dei condannati, in solido, per estratto e per una sola volta, nei giornali "Repubblica" e "Il Resto del Carlino";

CONDANNA

altresì i sopradetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Marzabotto, Comune di Grizzana e Comune di Monzuno

L. G., B. E., B. R., L. A., G. U., P. G., T. A., M. D., M. B., M. L., M. F., V. F., V. V., M. D., P.A. , R. P., N. C., A. S., I. M., G. R., M. P., C. E., C. L., C. V., C. A., C. M., L. G. L., L. L., L. E., L. M T, L. I., M. A., V. M., V. E., S. G., S. G., S. B., G. I., G. R., B. A., B. I., S. A., S. B., P. F., P. C., L. L. P., L. L. F., L. A., S. L., S. L., S. M., S. T., R. E., R. L., R. D., L. A., F. E., F. S., F. L., G. G., G. G., P. P., T. M., G. L., G. A., G. I., D. M., D. N., B. A., M. M., C. F., C. C., F. D., G. A., L. F., L. A., R. E., S. S., S. G., S. E., Z. P., G. A. M. C. F., N. A., F. A. e N. A. R..

CONDANNA

I sopradetti imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria in favore di ciascuna delle parti civili costituite, nella misura di seguito indicata:

Regione Emilia Romagna, euro X

Provincia di Bologna, euro X

Comune di Marzabotto, euro X

Comune di Grizzana euro X

Comune di Monzuno euro X

L. G., B. E., B. R., L. A., G. U., P. G., T. A., M. D., M. B., M. L., M. F., V. F., V. V., M. D., P.A. , R. P., N. C., A. S., I. M., G. R., M. P., C. E., C. L., C. V., C. A., C. M., L. G.

L., L. L., L. E., L. M T, L. I., M. A., V. M., V. E., S. G., S. G., S. B., G. I., G. R., B. A., B.
I., S. A., S. B., P. F., P. C., L. L. P., L. L. F., L. A., S. L., S. L., S. M., S. T., R. E., R. L.,
R. D., L. A., F. E., F. S., F. L., G. G., G. G., P. P., T. M., G. L., G. A., G. I., D. M., D.
N., B. A., M. M., C. F., C. C., F. D., G. A., L. F., L. A., R. E., S. S., S. G., S. E., Z. P., G.
A. M. C. F., N. A., F. A. e N. A. R.. euro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONDANNA

i sopradetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore delle seguenti parti civili nelle misure indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: euro X, di cui euro Y per spese;

Regione Emilia-Romagna, euro X, di cui euro Y per spese;

Provincia di Bologna, euro X, di cui euro Y per spese;

Comune di Marzabotto, euro X, di cui euro Y per spese;

Comune di Monzuno euro X , di cui euro Y per spese;

Comune di Grizzana Morandi: euro euro X, di cui euro Y per spese;

Parti civili rappresentate dall'Avv. SPERANZONI: per ciascuna, X euro, di cui Y per spese; per complessivi euro XXX, di cui YYY per spese;

Parti civili rappresentate dall'Avv. BONETTI: per ciascuna, X euro, di cui Y per spese; per complessivi euro XXX, di cui YYYYY per spese.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

BECKER Hermann August, FINSTER Günther, GUDE Walter Ernst, KUSTERER Wilhelm Ernst, PIEPEPENSCHNEIDER Albert, STOCKINGER Franz, TIEGEL Otto Erhart, per non aver commesso il fatto.

La Spezia, 13 gennaio 2007

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Carlo LENZI)

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo SANTORO)